

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 32

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 agosto 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **643.** Ordinanza del Giudice di pace di Lanciano del 30 aprile 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per infrazioni al codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente - Contrasto con la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei cittadini - Lesione del diritto di agire in giudizio - Irragionevole discriminazione fra proprietari a seconda che abbiano o meno la patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Compromissione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, introdotto [*rectius*: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per infrazioni al codice della strada - Applicazione in caso di mancata identificazione del conducente - Possibilità per il legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di pagare solo una sanzione pecuniaria (prevista dall'art. 180, comma 8, del codice stradale), senza subire decurtazione di punteggio - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari persone fisiche.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, introdotto [*rectius*: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 11

N. **644.** Ordinanza del Giudice di pace di Genzano di Roma del 27 gennaio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione fra i cittadini in base alle condizioni economiche - Lesione del diritto di azione e di difesa - Limitazione della tutela giurisdizionale rispetto a una categoria di atti della P.A.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113

» 13

N. 645. Ordinanza del Giudice di pace di Cesena del 14 aprile 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti, nonché fra cittadino e Pubblica Amministrazione - Limitazione di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Contrasto con il valore assoluto della persona umana e con i diritti fondamentali dell'individuo - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificato vantaggio per la P. A.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 113

Pag. 14

N. 646. Ordinanza del Giudice di pace di Viadana del 25 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparità di trattamento in danno dei soggetti con minori disponibilità economiche.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 18

N. 647. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 giugno 2004) del Tribunale per i minorenni di Cagliari del 1° ottobre 2003.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità - Possibilità per le persone singole (non coniugate) di ottenerla in casi particolari e quindi di perfezionare l'adozione internazionale in Italia - Esclusione alla stregua del diritto vivente - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-*bis* (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Possibilità di adozione internazionale in casi particolari da parte di persone singole - Previsione limitata al solo caso di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), della legge 184/1983 - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, n. [recte: comma] 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Applicabilità delle relative ipotesi anche ai minori stranieri residenti all'estero - Mancata previsione - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Previsione relativa agli effetti legittimanti dell'adozione pronunciata all'estero - Conseguenze - Esclusione della possibilità di adozione in casi particolari - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 36, comma 1, e 35, comma 1 (singolarmente e in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Previsione relativa agli effetti legittimanti dell'adozione di minori cittadini di Stati non firmatari della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 - Conseguenze - Inammissibilità dell'adozione in casi particolari in ambito internazionale - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30

Pag. 19

N. 648. Ordinanza del Tribunale di Alessandria del 1° aprile 2004.

Straniero - Espulsione - Nulla osta alla concessione - Divieto nel caso di procedimento penale pendente nei confronti dello straniero stesso per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del c.p.p. nonché dell'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, relativa al cittadino sottoposto a procedimento penale senza alcun vincolo di custodia cautelare.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*sexies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 12, comma 1.
- Costituzione, art. 3

» 23

N. 649. Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia del 21 aprile 2004.

Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati in sede giurisdizionale - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle Sezioni del Consiglio di Stato - Violazione dei principi costituzionali sulla funzione giurisdizionale in assenza di deroghe per la Regione Siciliana con norme di rango costituzionale - Ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e dell'esercizio della giurisdizione su una parte del territorio nazionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 108, primo e secondo comma, 113, primo comma; Statuto Regione siciliana, art. 23.

Subordinatamente - Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alla composizione dell'Alta Corte nonché a quella delle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana e del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione Trentino Alto-Adige.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. *d*), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. *d*)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.
- Statuto Regione siciliana, art. 23 in relazione all'art. 24, primo comma e all'art. 23, terzo comma, del medesimo Statuto e del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 e agli artt. 90 e 91, secondo comma, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione siciliana - Violazione del divieto di istituzione di giudici speciali nonché del divieto di istituzione di sezioni specializzate nell'ambito dei giudici speciali.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. *d*), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. *d*)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.
- Costituzione, artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma; Statuto Regione siciliana, art. 23, primo comma.

In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione siciliana - Violazione del divieto di revisione della giurisdizione del Consiglio di Stato.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. *d*), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. *d*)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.
- Costituzione, VI disposizione transitoria; Statuto Regione siciliana, art. 23, primo comma.

In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione siciliana - Violazione delle norme costituzionali sull'uniformità dell'esercizio della giurisdizione e dell'organizzazione della giustizia sul territorio nazionale.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. *d*), e secondo comma, 6, secondo comma limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. *d*)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.
- Costituzione, artt. 5, 117, primo comma, secondo comma, lett. *l*), e 120, secondo comma; Statuto Regione siciliana, art. 14, primo comma

Pag. 25

N. 650. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Bologna del 14 aprile 2004.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 50

N. 651. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 25 febbraio 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 52

N. 652. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 25 febbraio 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 54

- N. 653. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Foggia del 14 aprile 2004.
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo Pag. 59
- N. 654. Ordinanza dal Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano d'Adda del 20 marzo 2004.
Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.
 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo » 59
- N. 655. Ordinanza del Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano d'Adda del 7 aprile 2004.
Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.
 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo » 61
- N. 656. Ordinanza del Giudice di pace di Catania del 19 febbraio 2004.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparità di trattamento in danno dei soggetti meno abbienti - Violazione del principio di uguaglianza.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 62
- N. 657. Ordinanza del Giudice di pace di Ivrea del 22 marzo 2004.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata compromissione del diritto di agire in giudizio (in particolare per i cittadini meno abbienti) - Surrettizia reintroduzione del principio del *solve et repete*.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
 - Costituzione, art. 24 » 63

- N. 658. Ordinanza del Giudice di pace di Lanciano del 26 aprile 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne fornisca il nominativo - Violazione del diritto di difesa e del principio *nemo tenetur se detegere* - Irrogazione di sanzione afflittiva a titolo di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, nel testo risultante dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
 - Costituzione, artt. 24 e 27 Pag. 65
- N. 659. Ordinanza del T.a.r. per la Calabria del 27 aprile 2004.
Università e istituzioni di alta cultura - Accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Previsione con norma interpretativa della validità dei soli diplomi di assistenti sociali convalidati dalle scuole universitarie all'esito della procedura di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 14/1987 e non anche di quelli assistiti dai requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 6 dello stesso d.P.R. n. 14/1987, equiparati *ope legis* ai diplomi rilasciati dalle scuole universitarie - Ingiustificata deroga al principio della irretroattività della legge - Incidenza sul diritto allo studio e all'accesso ai gradi più alti degli studi - Lesione del principio di tutela del lavoro.
 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 22.
 - Costituzione, artt. 3, 33, 34 e 35 » 67
- N. 660. Ordinanza della Corte di assise di appello di Venezia del 15 marzo 2004.
Processo penale - Nullità di ordine generale - Nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilità secondo le modalità di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo.
 - Cod. proc. pen., art. 180.
 - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
In via subordinata: Processo penale - Nullità assolute - Nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilità secondo le modalità di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo.
 - Cod. proc. pen., art. 179.
 - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
In via ulteriormente subordinata: Processo penale - Nullità - Nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilità secondo le modalità di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo.
 - Cod. proc. pen., artt. 179 e 180.
 - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo » 72

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 643

*Ordinanza del 30 aprile 2004 emessa dal Giudice di pace di Lanciano
nel procedimento civile vertente tra Di Labio contro Prefettura di Chieti*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per infrazioni al codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente - Contrasto con la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei cittadini - Lesione del diritto di agire in giudizio - Irragionevole discriminazione fra proprietari a seconda che abbiano o meno la patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Compromissione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, introdotto [*rectius*: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per infrazioni al codice della strada - Applicazione in caso di mancata identificazione del conducente - Possibilità per il legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di pagare solo una sanzione pecuniaria (prevista dall'art. 180, comma 8, del codice stradale), senza subire decurtazione di punteggio - Disparità di trattamento rispetto ai proprietari persone fisiche.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, introdotto [*rectius*: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva,

Letto il ricorso n. 694/C depositato il 23 dicembre 2003 da Di Labio Ugo, rappresentato e difeso dall'avv. Di Domenico, con cui si impugnano i verbali di contravvenzione n. 707265 e n. 707266, emessi dalla Polizia stradale di Chieti Distaccamento di Lanciano il 24 ottobre 2003, notificati in data 24 novembre 2003.

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

Considerato che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151;

Rilevato che l'opponente ha sollevato implicitamente anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del codice della strada là dove prevede che la «notizia, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, da parte dell'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, deve essere effettuata a seguito di comunicazione a carico del conducente quale responsabile della violazione e, nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo con conseguente decurtazione dei punti sulla patente di quest'ultimo;

Letta la sentenza della Corte costituzionale n. 114 dell'8 aprile 2004 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3 del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 151/2003 aggiunto dalla legge di conversione n. 214/2003,

DISPONE

La restituzione della cauzione di € 206,34 (duecentosei/trentaquattro) depositata dal ricorrente Di Labio Ugo il 23 dicembre 2003 con libretto postale n. 21736502;

Inoltre ritenuto che nel caso *de quo* il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma, l'art. 126-*bis* del C.d.S. ritenuta incostituzionale appare rilevante:

poiché, nel caso di specie, dati tutti gli elementi della fattispecie concreta, l'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 è tra le norme di cui non è da escludere l'applicazione per la risoluzione della causa, poiché, come risulta dai verbali contestati, non è stata identificata la conducente dell'auto *de quo*.

Ritenuta la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto, a fronte di tale previsione normativa, non tutti i cittadini avrebbero pari dignità sociale e sarebbero uguali davanti alla legge e non tutti potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi poiché la norma, di cui si dubita, introduce una singolare sanzione a carattere intermittente o eventuale a secondo di chi sia il proprietario del mezzo.

È applicabile solo nel caso in cui il titolare del mezzo sia patentato e questa condizione pone, di per sé, un discrimine non ragionevole ma, all'interno dei destinatari patentati, solo chi è, come il ricorrente, un privato, viene colpito dalla sanzione soprattutto, quando, per vari motivi, che legittimamente rientrano nella sua sfera di libertà, non vuole indicare chi tra i familiari ha preso la sua auto oppure, non sa, non conosce chi ha utilizzato il mezzo.

Se, invece, titolare del mezzo è il legale rappresentante della persona giuridica o un suo delegato, la sanzione non colpirebbe nemmeno il proprietario dell'autoveicolo ma il suo legale rappresentante o, peggio ancora, un soggetto ulteriore e scelto con criteri del tutto soggettivi e causali;

Che inoltre il suddetto art. 12-bis C.d.S potrebbe essere incostituzionale per violazione sempre dei suddetti articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte dove prevede «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica nell'ipotesi che il legale rappresentante o un suo delegato ometta di fornire i dati richiesti all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, comma 8 (pagamento di una somma di denaro):

che è evidente, anche in siffatta ipotesi, la discriminazione tra il proprietario di una autovettura che sia persona giuridica e chi non lo è, in quanto il legale rappresentante ha la possibilità di effettuare un pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio mentre il privato non ha questa possibilità.

Bisogna, infine, rilevare come la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge, costituisce di per sé una compromissione del diritto di difesa, in contrasto con quanto statuito dall'art. 24, comma 2 della Costituzione, non essendo consentita la possibilità di controdedurre. Tale compressione, sopportabile con riferimento a sanzioni pecuniarie, non è accettabile con riferimento a sanzioni personali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazione il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che la decurtazione dei punti avviene al proprietario del veicolo quando il conducente rimane sconosciuto e nella parte in cui se proprietario è una persona giuridica, questa può liberarsi pagando solo una somma di denaro;

Sospende il presente giudizio n. 694/C del ruolo generale 2003;

Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 30 aprile 2004

Il giudice di pace: ANELLO

N. 644

*Ordinanza del 27 gennaio 2004 emessa dal Giudice di pace di Genzano di Roma
nel procedimento civile vertente tra Grozav Artur contro Comune di Nemi*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione fra i cittadini in base alle condizioni economiche - Lesione del diritto di azione e di difesa - Limitazione della tutela giurisdizionale rispetto a una categoria di atti della P.A.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Visto il ricorso presentato da Grozav Artur in data 27 dicembre 2003 avverso il verbale di accertamento di violazione n. 3229/L della p.m. del comune di Nemi;

Considerato che all'atto della presentazione il ricorrente non ha effettuato il versamento della somma, pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, come richiesto dall'art. 204-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Ritiene di sollevare di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto articolo, per i seguenti:

M O T I V I

Rilevanza ai fini della decisione. È evidente la rilevanza della eccezione sollevata ai fini della decisione del ricorso presentato, che dovrebbe essere dichiarato inammissibile, se le disposizioni dell'articolo censurato dovessero essere considerate non contrarie al dettato Costituzionale e, viceversa, dovrebbe essere esaminato nel merito, se detto articolo venisse ritenuto costituzionalmente illegittimo.

Non manifesta infondatezza. L'obbligo imposto dalla disposizione di legge censurata è sospettabile di incostituzionalità per violazione dei principi stabiliti negli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

L'art. 3 stabilisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ed al comma 2 stabilisce che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino, di fatto, detto principio di eguaglianza.

Al contrario il suddetto art. 204-*bis*, comma 3, della legge richiamata introduce una diseguaglianza di ordine economico imponendo il pagamento della suddetta somma per poter ricorrere al giudice di Pace avverso il verbale di accertamento di violazione.

Tale diseguaglianza appare ancora più incisiva considerato che la attuale riforma del codice della strada ha aumentato in maniera a volte significativa le sanzioni previste per alcune violazioni. Questi aumenti, in presenza dell'obbligo di cui al censurato articolo, rendono di fatto impossibile il ricorso senza la preventiva disponibilità di una somma di denaro che può raggiungere importi anche ingenti, in relazione al livello dei redditi medio o medio-bassi dei singoli o delle famiglie.

L'art. 24 della Costituzione poi stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi. Siamo in presenza, come concordemente riconosciuto, di un diritto non sottoponibile a condizioni o limiti (vedi le due sentenze della Corte costituzionale: la n. 67/1960 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 98 c.p.c. che prevedeva, a pena di estinzione del giudizio, il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, e la n. 21/1961 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della clausola del *solve et repete* per poter agire in giudizio contro l'amministrazione finanziaria. Entrambe ritenute lesive del diritto alla tutela giurisdizionale).

Orbene l'articolo censurato non fa altro che violare il diritto alla difesa, ponendo dei limiti e delle condizioni economiche onerose, in contrasto anche con il comma 3 dello stesso art. 24 della Costituzione.

Né d'altra parte la possibilità di ricorso in via amministrativa al prefetto, per il quale non è previsto il pagamento della somma della metà del massimo edittale, può essere considerato sostitutivo della tutela giurisdizionale.

Infine l'art. 113 della Costituzione stabilisce il principio che: «contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa».

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti».

Tale principio va evidentemente coordinato con quelli dell'art. 3 (eguaglianza) e 24 (diritto alla difesa). Esso viene di conseguenza di fatto limitato dalla norma censurata per una specifica categoria di atti amministrativi (che è quella dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada) dall'obbligo del versamento preventivo di una somma pari alla metà del massimo edittale.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del giudizio instaurato da Grozav Artur nei confronti del comune di Nemi ed iscritto al n. 325/2003 R.G.A.C.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione al Presidente del Senato e della Camera dei deputati;

Dà mandato alla cancelleria.

Genzano di Roma, addì 27 gennaio 2004

Il giudice di pace: CHIAROMONTE

04C0832

N. 645

Ordinanza del 14 aprile 2004 emessa dal Giudice di pace di Cesena nel procedimento civile vertente tra D'Antona Fabrizio contro Sindaco di Roncofreddo

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti, nonché fra cittadino e Pubblica Amministrazione - Limitazione di fatto della libertà e dell'uguaglianza - Contrasto con il valore assoluto della persona umana e con i diritti fondamentali dell'individuo - Violazione del diritto di azione e difesa - Ingiustificato vantaggio per la P. A.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 117/A/04 R.G., promossa da D'Antona Fabrizio, con avv. Massimiliano Pompignoli, ricorrente;

Contro Sindaco di Roncofreddo *pro tempore*, resistente; in punto a: opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni del ricorrente: «... che l'Ill.mo Giudice di Pace di Cesena, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, sospendere l'esecuzione del verbale n. AX 3282/03; nel merito accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi esposti, il verbale in oggetto è infondato, ingiusto ed illegittimo e, per l'effetto, revocarne l'efficacia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. In subordine, qualora l'ill.mo signor giudice di pace ritenga fondato il verbale della Polizia municipale di Forlì, compensare le spese in giudizio in considerazione della buona fede del ricorrente e dei contrasti giurisprudenziali in materia. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con sentenza provvisoriamente esecutiva».

FATTO

Con atto di ricorso avanti l'intestato ufficio del giudice di pace, il sig. D'Antona Fabrizio, a mezzo del di lui procuratore, esponeva che in data 10 ottobre 2003, alla guida del veicolo a lui intestato tg. BF372 SW, mentre percorreva la E 45 3-bis con direzione di marcia Ravenna, veniva accertata a suo carico ad opera della Sezione della Polizia stradale di Roncofreddo, mediante apparecchiatura Velomatic 512, la violazione dell'art. 142 comma 1 e 8 c.d.s.

All'accertamento *de quo*, tuttavia, non seguiva una immediata contestazione in quanto «trattasi di strada, ovvero singolo tratto di essa, per la quale non è possibile il fermo del veicolo ai sensi dell'art. 201 comma 1-bis, lett. e)».

A seguito della notificazione dell'impugnato verbale, il procuratore della parte ricorrente, oltre ad eccepire l'illegittimità della sanzione per motivi di merito, sollevava anche, in via preliminare, la questione di incostituzionalità della norma 204-bis d.lgs n. 285/1992, così come introdotto dalla legge n. 214/2003 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e concludeva, quindi, come sopra riportato.

DIRITTO

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, contestata all'odierno ricorrente, sia stato depositato in cancelleria in data 7 febbraio 2004, senza il versamento della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale in ragione della metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Detto obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, scaturisce dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, non sia conforme a Costituzione.

Difatti, la maggioranza dei commentatori della legge *de quo*, e con essi la scrivente, ha ritenuto che l'obbligo *de quo* costituisca un «ostacolo grave e discriminatorio» per l'accesso alla giustizia in violazione degli artt. 3, 24, primo e terzo comma, nonché l'art. 113 della Costituzione.

Nella sostanza non si può limitare l'accoglimento dei ricorsi, negando la possibilità di proporli.

In tal modo si danneggiano i cittadini, e particolarmente i non abbienti, e non si eliminano i pericoli paventati nei casi più gravi: so scoraggiati, infatti, dalla presentazione del ricorso al giudice gli automobilisti che hanno commesso piccole infrazioni, i quali sono indotti a pagare ed a non fare ricorsi pur di evitare lungaggini ed adempimenti; non sono scoraggiati, invece, quelli che sono incolpati di avere commesso infrazioni più gravi e rischiano di subire pene pecuniarie ed accessorie più pesanti, quali il ritiro della patente e l'attribuzione di penalità di punteggio pregiudizievoli.

Lo spirito della legge, quindi, verrebbe in tal modo realizzato mediante un ingiusto «taglieggiamento» tra la generalità dei multati, anziché introducendo un sistema sanzionatorio e di accertamento giurisdizionale più rigoroso, specie per coloro che si macchiano delle infrazioni più gravi che mettono in pericolo l'incolumità degli utenti della strada.

La censurata norma, infatti, si distingue, sotto il profilo dell'accertamento della costituzionalità o meno, come una palese violazione dei dettati fondamentali, in quanto realizza un ostacolo grave, eccessivo nell'importo (il doppio del minimo edittale) e discriminatorio per i non abbienti, applicabile solo ad una parte dei ricorsi.

Per i superiori motivi, pertanto, intende sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono:

Sulla rilevanza della questione

Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la *res giudicanda* e le norme ritenute incostituzionali, appare del tutto evidente.

Difatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 conforme a costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito.

Sulla non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2, 3 e 113 Cost.

Per ritenere l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 conforme a Costituzione occorrerebbe affermare che la diversa posizione che il legislatore ha riservato a cittadino e pubblica amministrazione, oltre che a cittadino abbiente e cittadino non abbiente, non violi alcun precetto costituzionale.

Tale assunto, tuttavia, non viene condiviso da questo giudice in quanto la normativa in parola lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro permettendo esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di potere tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace.

Né è sostenibile la tesi che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al prefetto in quanto tale procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia in quanto a maggior ragione ciò evidenzerebbe come il ricorso al giudice di pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente a soggetti facoltosi, sia in quanto la scelta della sede ove tutelare i propri diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli stessi.

Del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto, che questo giudice ritiene incostituzionale, si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

Peraltro, il disposto, della cui costituzionalità si dubita, lede altresì l'art. 2 Cost. che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

Inoltre, il fatto che la p. a. cerchi di assicurarsi il recupero coattivo della somma esigenda condizionando, comunque, l'impugnazione alla dazione di una somma comprensiva della sanzione patrimoniale erogata, costituisce una forma alternativa di recupero «obtorto collo» in violazione di ogni tutela di difesa dei diritti del cittadino.

Tale limitazione difficilmente potrebbe sottrarsi ad un sindacato di costituzionalità.

Difatti, senza scomodare l'ordinamento francese, l'inammissibilità legata al pagamento del tributo o della sanzione per la quale si ricorre era un istituto ben noto al nostro ordinamento, previsto dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 lett. *E* sull'abolizione del contenzioso amministrativo sotto il nome di *solve et repete*.

Si prevedeva la necessità di pagare prima di potere avere giustizia.

Le norme che si ispiravano a questo principio sono state eliminate da più di 40 anni dal nostro ordinamento attraverso vari interventi della Corte costituzionale (allora composta da Giuseppe Ambrosiani, Giuseppe Castelli Avorio, Nicola Jaeger, Giuseppe Branca, Michele Fragali, Aldo Sandulli, Costantino Mortale Giuseppe Chiarelli, ed altri) che eliminò l'istituto del *solve et repete* in quanto contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

La Corte rilevò che l'esclusione del *solve et repete* non fa venire meno il principio delle esecutività dell'atto amministrativo, per cui la pubblica amministrazione, indipendentemente da un ricorso in corso, può procedere esecutivamente contro il cittadino.

Alla luce di quanto sopra, il superiore trattamento differenziato appare oltremodo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito da questa disposizione.

Dice la giurisprudenza di quella Corte che proprio l'esistenza dell'esecutorietà dell'atto amministrativo indebolisce l'efficacia del principio del *solve et repete*.

Un'amministrazione efficiente può chiedere al cittadino il pagamento immediato della sanzione.

La Corte ci ricorda che, già prima dell'avvento della Costituzione, si dubitava dell'opportunità di mantenere il principio del *solve et repete* quale forma particolarmente efficace ed energica per attuare il pubblico interesse e si riteneva che l'istituto fosse in contrasto con la moderna concezione a cui andavano improntati i rapporti tra cittadini e Stato nella società.

Secondo la sentenza n. 21 del lontano 1961 la imposizione dell'onere del pagamento del tributo (leggi sanzione), regolato quale presupposto imprescindibile dell'esperibilità dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la tutela del diritto ... mediante l'accertamento giudiziale della legittimità del tributo stesso, è in contrasto con tutti i principi contenuti negli artt. della Costituzione enunciati (3, 24 e 113 della Costituzione).

«Essa è in contrasto con la norma dell'art. 3 perché è evidente la differenza tra il trattamento che ne consegue tra il contribuente che sia in grado di pagare immediatamente l'intero tributo (sanzione) ed il contribuente che non abbia i mezzi sufficienti per fare il pagamento, né possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito.

Al primo è consentito, proprio in conseguenza delle sue condizioni economiche di chiedere giustizia e di ottenerla, ove possa provare di avere ragione, al secondo questa facoltà è resa difficile e talvolta impossibile, non solo di fatto, ma anche in base al diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere del versamento di una somma eventualmente assai ingente».

«Le stesse condizioni, secondo la Corte, valgono a giustificare il richiamo alle norme contenute negli artt. 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nei quali l'uso delle parole «tutti» e «sempre» ha chiaramente lo scopo di ribadire l'uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere e ottenere la tutela giurisdizionale, sia nei confronti di altri privati, sia in quelli dello Stato e di Enti pubblici minori».

Violazione dell'art. 24 Cost.

L'ingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei diritti del cittadino nella sola sede giurisdizionale contrasta con l'art. 24 Cost. il quale espressamente prevede che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed aggiunge che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese il netto contrasto di quest'ultima con l'art. 24-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151.

Infatti, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto un ingiusto vantaggio per l'amministrazione opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto, non assicura la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

Pertanto, è indubbio che l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 241 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 nell'indurre il ricorrente, di fatto, a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, scoraggia l'unico mezzo di tutela che quest'ultimo ha a propria disposizione soggetto al principio della soccombenza, costringendo o comunque inducendo i meno facoltosi a presentare ricorso al prefetto per la tutela dei propri diritti, sede in cui in caso di accoglimento dell'opposizione il ricorrente non viene affatto rifiuto non solo delle eventuali spese sostenute per l'assistenza di un professionista, ma neppure delle spese vive sostenute.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, quest'ultimo in particolare introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 113 Cost. della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che il ricorrente, di qualunque stato sia, debba comunque procedere al deposito del ricorso previo versamento nella cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo editale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio, n. 117/A/2004, nonché l'esecutività della sanzione odiernamente opposta.

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cesena, addì 30 marzo 2004

Il giudice di pace: PEPOLI

N. 646

*Ordinanza del 25 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Viadana
nel procedimento civile vertente tra Azzali Franco contro il Sindaco di Viadana*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparità di trattamento in danno dei soggetti con minori disponibilità economiche.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso promosso da Azzali Franco residente a Parma, difeso dall'avv. Roberto Bertolini del Foro di Mantova, *ex* articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato in cancelleria in data 7 febbraio 2004 ed iscritto al n. 13 R.G. «A» del Ruolo generale affari civili contenziosi di questo ufficio;

Esammati gli atti di causa;

Rilevato che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge n. 214/2003;

Vista l'eccezione, sollevata in via pregiudiziale nel ricorso stesso, di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 così come novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 154 recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;

Considerato che detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale, anche in ragione dell'onerosità della cauzione imposta, potrebbe essere di fatto indotto a desistere dall'impugnazione, in tal modo vanificando una facoltà costituzionalmente garantita;

che il diaframma costituito dal versamento suddetto appare altresì realizzare una manifesta disparità di trattamento tra gli utenti, favorendo coloro che dispongono di maggiori mezzi economici;

che per quanto esposto emerge dubbio circa la conformità della norma indicata al precetto costituzionale;

Ritenuto che pertanto la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso e che quindi debba essere preventivamente risolta la questione di legittimità costituzionale della norma predetta;

Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.

Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Viadana, addì 24 febbraio 2004

Il giudice di pace: BREVEGLIERI

04C0834

N. 647

*Ordinanza del 1° ottobre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 giugno 2004)
emessa dal Tribunale per i minorenni di Cagliari sul ricorso proposto da D. A.*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità - Possibilità per le persone singole (non coniugate) di ottenerla in casi particolari e quindi di perfezionare l'adozione internazionale in Italia - Esclusione alla stregua del diritto vivente - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-*bis* (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Possibilità di adozione internazionale in casi particolari da parte di persone singole - Previsione limitata al solo caso di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), della legge n. 184/1983 - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, n. [*recte*: comma] 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Applicabilità delle relative ipotesi anche ai minori stranieri residenti all'estero - Mancata previsione - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Previsione relativa agli effetti legittimanti dell'adozione pronunciata all'estero - Conseguenze - Esclusione della possibilità di adozione in casi particolari - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 36, comma 1, e 35, comma 1 (singolarmente e in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Previsione relativa agli effetti legittimanti dell'adozione di minori cittadini di Stati non firmatari della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 - Conseguenze - Inammissibilità dell'adozione in casi particolari in ambito internazionale - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo e ad avere una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 36, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 83/2002 V.G. in camera di consiglio, promosso con ricorso depositato in data 8 febbraio 2002 da D. A., nata a Cagliari il 15 settembre 1956, residente in Quartu S. Elena, ed elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Francesco Pisano del foro di Cagliari per ottenere la declaratoria di idoneità alla adozione di una minore straniera ai sensi dell'art. 44, lett. d) della legge n. 184 del 1983.

Premesso in fatto

La minore R. N., ora di dodici anni, di nazionalità bielorusa, si trova in stato di abbandono in Bielorussia, come risulta dalla certificazione del Centro nazionale di adozioni presso il Ministero dell'istruzione della Repubblica di Belarus ed è registrata nella banca dati centralizzata di adozione dei minori rimasti senza tutela dei genitori dal 22 settembre 1997, in quanto ai suoi genitori è stata tolta la potestà genitoriale. Ha due fratelli rispettivamente di sedici e di diciassette anni. Il primo è attualmente detenuto e sta scontando una pena di cinque anni,

mentre il secondo è tornato nello stesso istituto dove è ricoverata N. dopo avere scontato cinque anni di riformatorio. N. ha serie patologie certificate in atti, una tiroidea ed una lesione irreversibile di tipo neurosensoriale che ha determinato la perdita dell'udito dall'orecchio sinistro, mentre a carico dell'altro orecchio è presente una notevole ipoacusia superabile solo attraverso serie e tempestive cure ed in interventi chirurgici, in difetto dei quali vi sarà la perdita totale dell'udito.

Come risulta sempre dal certificato rilasciato il 24 settembre 2001 dal Centro nazionale di adozioni della repubblica di Belarus, non sono pervenute richieste di adozione della minore da parte di cittadini bielorusi, per cui l'adozione della minore, secondo il diritto interno della Bielorussia, potrebbe avvenire con decreto del competente tribunale della Repubblica di Bielorussia a condizione che gli aspiranti adottanti non chiedano che sia conservata la segretezza della adozione e che non impediscano i contatti di N. con i suoi fratelli.

In sostanza la adozione della suddetta minore potrebbe avvenire in Bielorussia con le forme della adozione italiana in casi particolari (art. 44 lett. *d*) della legge n. 184 del 1983), che non rompe i rapporti con la famiglia di origine e non conserva la segretezza.

La Bielorussia conosce tale forma di adozione e potrebbe pertanto pronunciarla, sulla base del proprio diritto interno, a favore di stranieri. Analogamente potrebbe fare l'autorità giudiziaria italiana qualora la minore fosse cittadina italiana residente in Italia, considerato che lo stato di salute della minore ed i rapporti stabili e consolidati con la persona che la accoglie ormai da cinque anni per più di novanta giorni all'anno renderebbe impossibile l'affidamento preadottivo della minore a terzi.

In tale caso inoltre la adozione potrebbe avvenire, secondo il diritto interno italiano, ma anche secondo quello bielorusso, a favore di persona singola. Ed anzi si imporrebbe sicuramente la adozione a favore della ricorrente D., pur non essendo la stessa coniugata, considerato che la stessa si è già sottoposta a tutti gli accertamenti cui sono sottoposti coloro che aspirano all'affidamento ed alla adozione di minori ed è risultato che possiede risorse personali e familiari necessarie per portare avanti con successo un impegno a favore di un minore in stato di abbandono ed in particolare che potrebbe offrire allo stesso delle valide opportunità di crescita in un ambiente accogliente e ricco di stimoli (v. relazione del Servizio sociale del comune di Quartu S. Elena in data 25 ottobre 1999).

La Bielorussia richiede peraltro, trattandosi di una adozione che deve avere effetti all'estero e che quindi deve seguire le regole della adozione internazionale, la dichiarazione di idoneità della adottante alla adozione, così come previsto dall'art. 5 della convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 che la Bielorussia ha sottoscritto, pur non avendola ratificata.

Tanto premesso in fatto, con ricorso in data 8 febbraio 2002 la signora D. A. allegando di avere stabilito rapporti affettivi stabili, ormai da molti anni, con la minore R. N. ha chiesto di essere dichiarata idonea alla adozione internazionale della suddetta minore, essendo tale declaratoria richiesta dalla Bielorussia ai fini della pronuncia di adozione della minore, in suo favore, in quel paese. Si tratterebbe di una di quelle cosiddette «idoneità mirate» e cioè dichiarazioni di idoneità con riguardo ad un minore individuato che ormai fanno parte del diritto vivente italiano in relazione a casi in cui gli aspiranti alla adozione hanno già stabilito rapporti stabili e duraturi con un minore straniero che non consentono il suo inserimento in una famiglia diversa da quella degli affetti.

Il pubblico ministero, nell'intervenire nel giudizio, ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di idoneità della ricorrente alla adozione internazionale «sempre che si riesca a superare gli ostacoli esistenti nell'attuale disciplina legislativa».

Con ordinanza emessa il 19 marzo 2002 questo tribunale ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1983. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) «e delle norme collegate», laddove «escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole».

La Corte costituzionale, con ordinanza in data 12 febbraio 2003, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per omessa specificazione delle norme collegate di cui si lamenta la incostituzionalità, non essendo in particolare desumibile dall'ordinanza di rimessione la censura dell'art. 36, comma 2, lettera *b*) della legge n. 184 del 1983, per il quale «l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali (quale è nella specie la Bielorussia), possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: *a*) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine», norma che costituisce, invece, ad avviso della Corte costituzionale, il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità.

A seguito della restituzione degli atti a questo tribunale, la difesa della D., ha depositato in data 18 luglio 2003 una memoria difensiva con cui ha insistito in via principale per la pronuncia di idoneità della ricorrente alla adozione internazionale previa interpretazione costituzionalizzante dell'art. 29-*bis* nel senso che la norma consentirebbe il rilascio della idoneità alla adozione internazionale anche alle persone singole oltre che ai coniugi, mentre in via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, del sistema di norme che escluderebbero la possibilità di adozione internazionale in casi particolari in capo a persone singole, individuando tali norme:

nell'articolo 99-*bis* della legge n. 184 del 1983 come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, da solo e in combinato disposto con l'art. 6 della stessa legge, nella parte in cui prevederebbe la dichiarazione di idoneità all'adozione di minori stranieri soltanto a favore di coniugi;

nell'articolo 31, n. 2 della stessa legge, nella parte in cui limiterebbe la possibilità di adozione internazionale in casi particolari da parte di persone singole al solo caso previsto dall'art. 44, lettera *a*);

nello stesso articolo 44, nella parte in cui, nell'individuare le ipotesi di adozione in casi particolare, non prevede che esse si applichino anche al minori stranieri residenti all'estero;

negli articoli 36, comma 1 e 35 comma 1 singolarmente e in combinato disposto, nella parte in cui attraverso la previsione esclusiva degli effetti legittimanti di cui all'art. 27 per l'adozione pronunciata all'estero, escluderebbero la possibilità di adozione in casi particolari;

nell'art. 36, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui, attraverso la previsione degli effetti legittimanti dell'adozione di minori cittadini di stati non firmatari della convenzione, renderebbe inammissibile l'adozione in casi particolari in ambito internazionale.

Osserva in diritto

La possibilità di procedere al rilascio della idoneità alla adozione internazionale in favore della ricorrente, quale persona non coniugata, operando in via interpretativa sugli articoli 29-*bis* e 30 della legge n. 184 del 1983, come richiesto in via principale dalla difesa della ricorrente, non appare possibile neppure nell'ambito di un procedimento di interpretazione costituzionalizzante posto che la norma è chiarissima sia sotto il profilo letterale che quello logico nel senso che la idoneità alla adozione internazionale può essere rilasciata soltanto alle persone che si trovano nel possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della stessa legge e cioè ai coniugi uniti in matrimonio almeno da tre anni ovvero che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio almeno per tre anni.

Non esistono dubbi interpretativi neppure sotto il profilo del diritto vivente poiché non consta che la norma abbia mai avuto una interpretazione giurisprudenziale, sia pure occasionale, diversa, né che in Italia siano mai state rilasciate dichiarazioni di idoneità a persone singole in base ad una diversa interpretazione della norma.

Ciò posto, si ritiene pertanto di riproporre la questione di legittimità costituzionale completandola con la indicazione delle norme collegate all'art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983 e sospettate di incostituzionalità, che si individuano negli artt. 31 n. 2, 44, 36, comma 1 e 35, comma 1, singolarmente e in combinato disposto e 36, comma 2 della stessa legge laddove non consentirebbero poi il perfezionamento il Italia del procedimento adottivo straniero se non in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 29 e seguenti.

Sotto tale profilo si ribadisce che la Convenzione dell'Aja non ha posto una riserva assoluta di adozione a favore di coniugi, in quanto, pur preferendo gli adottanti coniugi (così come avviene nel diritto interno italiano ed anche in quello interno bielorusso), ha tuttavia previsto all'art. 2 che la «Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno stato contraente, è stato o deve essere trasferito in un altro stato contraente, sia a seguito di adozione nello stato di origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello stato di accoglienza, sia in vista di tale accoglienza nello stato di accoglienza o in quello di origine». Quindi, secondo la Convenzione suddetta è possibile la adozione internazionale anche a favore di persona singola. Senonché la legge di ratifica italiana 31 dicembre 1998, n. 476, ha limitato la possibilità di adozione internazionale da parte delle persone singole congelandola alla sola ipotesi di cui all'art. 44, primo comma, lettera *a*) della legge n. 184 e cioè al caso della adozione di minori orfani da parte di parenti o di persona che abbiano avuto con il minore rapporti stabili o duraturi prima della morte dei genitori (art. 31 n. 2 della legge n. 184, come sostituito con legge 31 dicembre 1998, n. 476).

Si tratta di una scelta del legislatore che risponde al favore per la adozione a coppie sposate, accordato anche nel diritto interno, e che potrebbe rispondere ad un potere discrezionale del legislatore (*cf.* Corte costituzionale n. 183 del 1994), che peraltro appare irragionevole qualora si tratti non sia di bambini che potrebbero essere adottati da coppie, bensì di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non a favore di persone singole.

In tali casi residuali (o particolari che dir si voglia) la scelta del legislatore di escludere dalla adozione internazionale situazioni in cui tale opzione sarebbe possibile nel diritto interno appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonché con il principio del diritto del minore, italiano o straniero che sia, ad essere allevato in un ambiente idoneo qualora si trovi in stato di abbandono (art. 30 della Costituzione).

Posto che l'istituto della adozione è diretto a dare una famiglia al minore che ne sia privo appare invero irragionevole ed in contrasto con le finalità dell'istituto limitare la adozione internazionale alle coppie, così operando una discriminazione contro i bambini stranieri.

Sotto tale profilo la Corte costituzionale ha già asserito che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana, valida in forza dell'art. 2 della Costituzione anche per lo straniero, viola i diritti umani fra cui vi è anche il diritto dell'abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue (v. sentenza n. 199/1986).

La questione è rilevante poiché, qualora l'art. 29-bis prevedesse anche la dichiarazione di idoneità a favore delle persone singole, la ricorrente potrebbe dare corso alla procedura di adozione della minore con cui ha un rapporto stabile e duraturo ormai da cinque anni.

La ulteriore parziale declaratoria di incostituzionalità delle norme collegate sopra indicate consentirebbe poi il perfezionamento in Italia della pronuncia straniera di adozione, mentre non appare di ostacolo l'art. 32 della stessa legge, che prevede l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali, poiché l'interesse del minore consente il perfezionamento della adozione straniera non legittimante in Italia sia attraverso la conversione in adozione legittimante sia comunque attraverso una pronuncia di adozione legittimante o non legittimante in Italia direttamente da parte del giudice italiano, una volta che il minore sia stabilmente entrato in Italia a scopo di adozione.

Si impone in conseguenza la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, come introdotto con legge n. 476 del 1998, e delle norme collegate, così individuate:

negli articoli 31, n. 2 della stessa legge, nella parte in cui limita la possibilità di adozione internazionale in casi particolari da parte di persone singole al solo caso previsto dall'art. 44, lettera a);

nello stesso articolo 44, nella parte in cui, nell'individuare le ipotesi di adozione in casi particolare, non prevede che esse si applichino anche ai minori stranieri residenti all'estero;

negli articoli 36, comma 1, e 35, comma 1, singolarmente e in combinato disposto, nella parte in cui attraverso la previsione esclusiva degli effetti legittimanti di cui all'art. 27 per l'adozione pronunciata all'estero, escludono la possibilità di adozione in casi particolari;

nell'art. 36, comma 2 della stessa legge, nella parte in cui, attraverso la previsione degli effetti legittimanti dell'adozione di minori cittadini di stati non firmatari della convenzione, rendono inammissibile l'adozione in casi particolari in ambito internazionale laddove escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e quindi di perfezionare la adozione internazionale in Italia, per violazione degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione;

Solleva quindi d'ufficio la suddetta questione di legittimità costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla cancelleria per l'adempimento dei suddetti incumbenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale per i minorenni di Cagliari, il 31 luglio 2003.

Il Presidente estensore: CORRADINI

N. 648

Ordinanza del 1° aprile 2004 emessa dal Tribunale di Alessandria sul ricorso proposto da Qarri Ervis contro Prefetto di Alessandria

Straniero - Espulsione - Nulla osta alla concessione - Divieto nel caso di procedimento penale pendente nei confronti dello straniero stesso per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del c.p.p. nonché dell'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, relativa al cittadino sottoposto a procedimento penale senza alcun vincolo di custodia cautelare.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*sexies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 12, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato in cancelleria il giorno 31 ottobre 2003 da Qarri Ervis, meglio generalizzato in atti, rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso dall'avv.to Mario Boccassi, del Foro di Alessandria, presso lo studio del quale risulta domiciliato ai fini del presente procedimento in via Gramsci n. 50;

Visto il provvedimento del Presidente del tribunale a mezzo il quale questo giudicante veniva delegato a conoscere del presente procedimento;

Scioglimento della riserva di cui all'udienza del giorno 21 novembre 2003;

In merito al procedimento di opposizione intentato nei confronti della convenuta Prefettura della Provincia di Alessandria in persona del Prefetto *pro-tempore* avverso il decreto di espulsione con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni Cat. A./11/03/Str. ed il conseguente provvedimento di notifica dello stesso del Questore della Provincia di Alessandria, entrambi emessi in data 20 ottobre 2003 nei confronti del ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente, di cittadinanza albanese, già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. C 967103 rilasciato in data 17 luglio 2000 dalla Questura di Alessandria e scaduto di validità in data 14 dicembre 2002, non avendo ottenuto il rinnovo dello stesso e non avendo abbandonato lo Stato, si sarebbe trattenuto sul territorio nazionale in condizione di clandestinità.

Lo stesso peraltro risulta essere sottoposto a procedimento penale, presso il Tribunale di Alessandria, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 3 comma 2 n. 5 e 4 n. 1, legge n. 75/1958, art. 12 comma 5 decreto legislativo n. 286/1998, art. 605 c.p. per i quali, essendo scaduti i termini di custodia cautelare portano a conseguire come l'odierno ricorrente si trovi attualmente in stato di libertà sul territorio nazionale.

RITENUTO IN DIRITTO

Lamenta il Qarri come sia stato oggetto di provvedimento di espulsione nonostante penda tutt'ora, sul medesimo, procedimento penale per reati previsti dall'art. 13, comma 3-*sexies*, decreto legislativo n. 286/1998 successivamente modificato con la legge n. 189/2002 e come per siffatte fattispecie l'espulsione del cittadino extracomunitario sottoposto ad indagini e non in custodia cautelare, non essendo prevista la concessione di nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità competente a decidere in merito alla penale responsabilità dello stesso, non possa in alcun caso essere disposta venendo, ove tale circostanza fosse realizzata, a viziare il provvedimento di espulsione per violazione di legge.

La legge infatti dal chiaro disposto di cui all'art. 13 comma 3-*sexies* come: «il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) del c.p.p., nonché dall'art. 12 del presente testo unico».

Ciò premesso si ritiene sussistente una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 13, comma 3-*sexies*, d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in relazione all'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale.

Risulta, invero, la violazione, da parte dell'art. 13, comma 3-*sexies* del decreto legislativo citato sotto il profilo relativo della disparità di trattamento.

Tale violazione si apprezza a seguito della comparazione tra quanto previsto in ordine alla possibilità di procedere all'espulsione di un cittadino extracomunitario sottoposto a procedimento penale e non sottoposto ad alcun vincolo di custodia cautelare se non dopo nulla osta dell'autorità procedente in sede penale di cui all'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 e quanto viceversa previsto per la fattispecie sopra descritta di cui all'art. 13, comma 3-sexies stesso decreto a mente del quale il nulla osta non può essere concesso a coloro i quali risultano essere sottoposti ad indagini per i reati individuati dal comma stesso.

Emerge con tutta evidenza come fra le due fattispecie poste in comparazione vi sia un'evidente disparità di trattamento basata esclusivamente su circostanze oggettive, presenti nella seconda, da non considerarsi assolutamente idonee a ritenere un interesse dello Stato ad avere sul territorio nazionale un potenziale collaboratore processuale all'accertamento della verità nei confronti di coimputati od imputati in procedimenti connessi.

Dal tenore della norma, infatti, non pare che la *ratio* dell'impossibilità al rilascio del nulla osta per l'espulsione sia da rinvenire nell'interesse dello Stato a punire il presunto colpevole colpito da provvedimento di espulsione, bensì quello relativo a non perdere un prezioso collaboratore per l'accertamento della verità magari in procedimenti solamente connessi.

Ebbene, tale *ratio*, ad avviso di questo scrivente, poiché non essendo, così come descritta, da annoverarsi fra le disposizioni preposte a salvaguardare i principi fondamentali di cui alla Carta costituzionale, non deve allo stesso modo essere considerata idonea ad una comparazione ed eventuale sacrificio del principio fondamentale di uguaglianza innanzi la legge.

La disposizione oggetto di doglianza risulta inoltre essere palesemente contraddittoria e contrastare con i principi fondamentali della normativa stessa, a fronte dei quali il diritto di soggiornare del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale è sottoposto all'esistenza di precisi presupposti individuati nel titolo secondo del decreto legislativo stesso con particolare riferimento all'art. 4 a mente del quale per ottenere autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale e relativo permesso a soggiornarvi occorre dare contezza di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno pena la non ammissione sul Territorio Nazionale stesso.

Risulta infatti sconcertante come il cittadino straniero, non in possesso dei requisiti richiesti per l'ingresso sul territorio nazionale, possa, perché tassativamente previsto dalla legge stessa allorché non preveda la possibilità di rilasciare il nulla osta per l'espulsione, proseguire a permanere sul territorio nazionale senza inoltre la possibilità di ottenere un contratto di lavoro perché in situazione di clandestinità.

Così facendo, la normativa in questione viene ad introdurre una nuova figura di clandestino per il quale, a differenza di altri, non risulta essere possibile procedere ad alcuna forma di espulsione benché a carico dello stesso risultino sussistere tutti i presupposti per procedere a quest'ultima forma di trasferimento coattivo nel proprio paese d'origine.

Alla luce di tutto quanto esposto il presente giudizio va sospeso con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 13 comma 3-sexies, d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in relazione all'art. 13 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 successivamente modificato con legge n. 189/2002 in riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Alessandria, il 31 marzo 2004.

Il giudice delegato: RAGALZI

N. 649

Ordinanza del 21 aprile 2004 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Impresa La Lucente contro Fondazione Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» ed altra

Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati in sede giurisdizionale - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle Sezioni del Consiglio di Stato - Violazione dei principi costituzionali sulla funzione giurisdizionale in assenza di deroghe per la Regione Siciliana con norme di rango costituzionale - Ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e dell'esercizio della giurisdizione su una parte del territorio nazionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 108, primo e secondo comma, 113, primo comma; Statuto Regione siciliana, art. 23.

Subordinatamente - Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alla composizione dell'Alta Corte nonché a quella delle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana e del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione Trentino Alto-Adige.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.

Statuto Regione siciliana, art. 23 in relazione all'art. 24, primo comma e all'art. 23, terzo comma, del medesimo Statuto e del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 e agli artt. 90 e 91, secondo comma, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione siciliana - Violazione del divieto di istituzione di giudici speciali nonché del divieto di istituzione di sezioni specializzate nell'ambito dei giudici speciali.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.
- Costituzione, artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma; Statuto Regione siciliana, art. 23, primo comma.

In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione siciliana - Violazione del divieto di revisione della giurisdizione del Consiglio di Stato.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.
- Costituzione, VI disposizione transitoria; Statuto Regione siciliana, art. 23, primo comma.

In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana - Possibilità di permanenza in carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione siciliana - Violazione delle norme costituzionali sull'uniformità dell'esercizio della giurisdizione e dell'organizzazione della giustizia sul territorio nazionale.

- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e secondo comma, 6, secondo comma limitatamente alle parole «e all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonché, *in parte qua*, art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, *in parte qua*, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, art. 6.
- Costituzione, artt. 5, 117, primo comma, secondo comma, lett. l), e 120, secondo comma; Statuto Regione siciliana, art. 14, primo comma.

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la presente ordinanza nelle Camere di Consiglio del 9 e del 10 marzo 2004, visti gli art. 21 u.c., e l'art. 23-*bis* comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da Impresa «La Lucente» in persona della titolare Maria Lombardo, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Scuderi, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89 presso l'avv. Pietro Allotta;

Contro la Fondazione Teatro Massimo «Vincenzo Bellini», in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Paterniti La Via, con domicilio *ex lege* in Palermo, via Filippo Cordova n. 76, presso il Consiglio di giustizia amministrativa e nei confronti di Impresa La Puligienica di Navarra Totò, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Diaco e Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso l'avv. Pietro Allotta, per l'annullamento dell'ordinanza del T.a.r. per la Sicilia - Catania sezione II - n. 1994/2003 del 9 dicembre 2003, resa tra le parti, concernente: esclusione dalla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali ed uffici della Fondazione Teatro Massimo «Vincenzo Bellini»;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» e dell'Impresa La Puligienica di Navarra Totò;

Udito il relatore Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, per la parte appellante l'avv. I. Scuderi, l'avv. P. Paternità La Via per la Fondazione Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» e l'avv. R. Zammataro, su delega dell'avv. C. Giurdanella, per l'Impresa La Puligienica di Navarra Totò;

F A T T O

In prime cure l'Impresa «La Lucente» ha proposto ricorso al T.a.r. Sicilia Sezione staccata di Catania per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di cui al verbale di gara 11 luglio 2003, n. 28604 prot., con il quale la Fondazione Teatro Massimo Vincenzo Bellini ha escluso l'impresa ricorrente dalla gara d'appalto relativa all'affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali ed uffici della predetta Fondazione, per ritenuta anomalia dell'offerta, ed ha provvisoriamente aggiudicato il servizio all'impresa controinteressata, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per il risarcimento, anche in forma specifica, del danno ingiusto derivante dal provvedimento anzidetto.

Con l'ordinanza impugnata il T.a.r. Sicilia - Sezione staccata di Catania rigettava la domanda di sospensione.

L'Impresa La Lucente ha proposto appello, lamentando l'erroneità della pronunzia cautelare, in ordine alla deliberazione negativa di ambedue i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Conseguentemente, l'appellante chiede che questo Consiglio in accoglimento dell'appello annulli l'ordinanza impugnata e sospenda l'esecuzione del provvedimento gravato in prime cure.

Si sono costituite la Fondazione Teatro Massimo Vincenzo Bellini e la controinteressata Impresa La Pulignica di Navarra Totò, resistendo all'appello e depositando memorie difensive a sostegno delle rispettive difese.

Con successiva memoria depositata il 2 marzo 2004 la Fondazione appellata ha altresì sollevato talune questioni di legittimità costituzionale concernenti la composizione del Collegio.

D I R I T T O

Il Collegio chiamato a decidere sull'appello cautelare in epigrafe ritiene innanzitutto di dover affrontare taluni dubbi di costituzionalità concernenti la composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come risulta dal d.lgs. n. 373/2003, in parte sollevati anche dalla difesa della Fondazione Teatro Massimo Vincenzo Bellini nella memoria del 2 marzo 2004.

Al riguardo il Collegio osserva che tali questioni, rilevanti ai fini dell'esercizio della giurisdizione e preliminari ad ogni decisione in rito e in merito, non appaiono manifestamente infondate per quanto di seguito verrà esposto.

1. — Lo Statuto speciale della Regione siciliana, per ragioni storiche, in parte legate al secondo conflitto mondiale, e anteriore alla proclamazione della Repubblica ed alla Costituzione repubblicana in quanto è stato approvato nel 1946 con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 e con la espressa riserva, contenuta nel secondo comma dell'art. unico, di essere sottoposto all'Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.

Come è noto, tale coordinamento non vi è stato.

Invero, la Costituzione repubblicana è stata pubblicata il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 10 gennaio 1948 ai sensi della XVIII disposizione transitoria e lo Statuto siciliano venne convertito in Legge costituzionale con l'art. 1, primo comma della Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 ed è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta, il 10 marzo 1948.

Il coordinamento con la Costituzione non avvenne né in sede di Assemblea costituente e neppure in epoca successiva. Il secondo comma dell'art. 1 della Legge costituzionale n. 2/1948 prevedeva bensì modifiche allo statuto, modifiche che avrebbero dovuto essere effettuate entro un biennio con legge ordinaria, d'intesa con la regione, ma, come è noto, l'Alta Corte per la Regione siciliana dichiarò incostituzionale tale disposizione con decisione 10 settembre 1948, n. 4. Pertanto, lo Statuto siciliano è rimasto nel testo originario ed il mancato coordinamento è stato sovente sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche costituzionale (v. Corte cost. nn. 38/1957; 6/1970, 115/1972, 113/1993 e, da ultimo n. 314/2003).

Per quello che concerne la questione in oggetto l'art. 23 dello Statuto siciliano prevede semplicemente che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione» e che «Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno, altresì le funzioni, rispettivamente, consultive, e di controllo amministrativo e contabile.».

Il decentramento non ha mai avuto attuazione per quanto concerne le sezioni civili e penali della Cassazione, la quale ha sempre respinto le questioni di costituzionalità in relazione all'art. 25 Cost. argomentando con la natura meramente programmatica della norma statutaria (v. Cass. 12 settembre 1991, n. 9534; 8 aprile 1992, n. 4270). Non sono state decentrate neppure la Commissione tributaria centrale e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il decentramento è stato invece attuato per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti con i coevi decreti legislativi del 6 maggio 1948 rispettivamente n. 654 e n. 655.

Questo Consiglio con ordinanza n. 185/2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 28 del 16 luglio 2003 e con ordinanza n. 303/2003 ha sollevato talune questioni di costituzionalità del d.lgs. n. 654/1948 sotto vari profili in rapporto a numerose disposizioni sia dello Statuto siciliano sia della Costituzione.

Nelle more del giudizio innanzi alla Corte costituzionale è stato emanato n. 373/2003 il quale, come recita l'art. 14, sostituisce integralmente il d.lgs. n. 645/1948 ed il decreto di modifica dello stesso, e cioè il d.P.R. n. 204/1978.

Non pochi interrogativi posti nelle anzidette ordinanze sono stati superati dalle nuove disposizioni. In particolare, è venuto meno un gruppo di questioni concernenti la supposta violazione di principi costituzionali sia in tema di delega legislativa sia dell'art. 43 dello Statuto siciliano, e cioè poiché il d.lgs. n. 654/1948 sarebbe stato emanato in base a norme di delega a contenuto indeterminato e comunque prescindendo dall'intervento della commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto siciliano. Un altro gruppo di censure concerneva altri supposti vizi di costituzionalità dell'art. 2 del d.lgs. n. 654/1948 (come sostituito dal d.P.R. n. 204/1978) in relazione a taluni principi costituzionali per non essere assicurata ai membri laici della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sufficienti garanzie di indipendenza e di imparzialità e per non essere previsto un termine per la loro designazione nonché meccanismi sostitutivi.

Anche tali interrogativi sono stati superati dal d.lgs. n. 373/2003 e, in particolare, dalle previsioni degli artt. 6 e 7 che hanno esteso ai membri laici il regime giuridico e disciplinare, nonché il trattamento economico dei togati e ne hanno previsto la cessazione automatica al termine del sessennio di nomina.

Peraltro, ad avviso del Collegio, e come rilevato dalla Fondazione appellata, il d.lgs. n. 373/2003 non ha eliminato un dubbio di costituzionalità, già adombrato nelle ordinanze n. 185/2003 e n. 303/2003, e concernente, in particolare, la possibilità che in sede di norme di attuazione dell'art. 23 dello Statuto siciliano sia possibile prevedere una composizione mista di laici e togati del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale.

Pertanto, gli artt. 4, primo comma e secondo comma, e 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 lasciano inalterati gli stessi dubbi di costituzionalità che erano stati già evidenziati in precedenza nelle citate ordinanze n. 185/2003 e n. 303/2003 in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 654/1948 come sostituito dal d.P.R. n. 204/1978.

2. — Al riguardo, si premette in via generale che anche le leggi costituzionali (come ad esempio gli Statuti speciali regionali) sono soggette al sindacato di legittimità costituzionale (v. Corte cost. n. 38/1957 sull'Alta Corte siciliana e n. 6/1970 sulla responsabilità penale avanti all'Alta Corte del Presidente della Regione).

A *fortiori* sono denunciabili per incostituzionalità le norme di attuazione degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale le quali, sotto questo profilo, sono state ritenute sullo stesso piano delle leggi statali (Corte cost. 14 luglio 1956 nn. 14, 15, 16; 16 luglio 1956, n. 20; 19 luglio 1956, n. 22; 26 gennaio 1957, n. 15; 18 maggio 1959, n. 30, etc.) e ciò ancorché le norme di attuazione degli Statuti speciali si ritiene operino ad un livello superiore a quello della legge statale (Corte cost. 18 maggio 1959, n. 30, Corte cost. n. 13/1974).

Per quanto poi concerne la natura ed il contenuto delle norme di attuazione, va rilevato che la giurisprudenza della Corte costituzionale (dec. n. 20/1956 cit.) ha precisato come queste non siano da qualificare alla stregua di norme di mera esecuzione dello Statuto regionale, come se si trattasse di semplici regolamenti esecutivi. Al contrario, esse possono contenere norme primarie, ancorché di «attuazione» degli Statuti, e quindi rivestono carattere legislativo.

Da tale carattere discende la necessità che il loro contenuto non sia in contrasto né con la Costituzione, e neppure con lo Statuto speciale, ma debbono, semmai, essere «in aderenza» al medesimo.

Il concetto di «aderenza» può essere poi sottoposto al controllo della Corte costituzionale proprio con riferimento al contenuto delle norme di attuazione e cioè verificando se le stesse siano contrarie o meno allo Statuto.

Al di là delle ipotesi di norme di attuazione «*contra statutum*» la Corte costituzionale (sempre nella citata decisione n. 20/1956) si è posta il problema delle norme di attuazione *praeter legem*, o anche apparentemente *secundum legem*, risolvendolo testualmente come segue.

«Se poi le norme di attuazione siano *praeter legem*, nel senso che abbiano integrato le disposizioni statutarie od abbiano aggiunto ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano, bisogna vedere se queste integrazioni od aggiunte concordino innanzi tutto con le disposizioni statutarie e col fondamentale principio dell'autonomia della regione, e se inoltre sia giustificata la loro emanazione dalla finalità dell'attuazione dello statuto. Laddove, infine, si tratti di norme *secundum legem*, è ovvio che se esse, nel loro effettivo contenuto e nella loro portata, mantengano questo carattere, non è a parlarsi di illegittimità costituzionale, ma sarebbe pur sempre da dichiararsene la illegittimità nel caso che esse, sotto l'apparenza di norme *secundum legem*, sostanzialmente non avessero tal carattere, ponendosi in contrasto con le disposizioni statutarie e non essendo dettate dalla necessità di dare attuazione a queste disposizioni».

Questo insegnamento è stato mantenuto fermo fino ad ora e, sullo specifico punto, la decisione n. 20/1956 è stata costantemente richiamata dalla successiva giurisprudenza costituzionale (v. da ultimo Corte cost. n. 353/2001).

3. — Orbene, se si esaminano a confronto le disposizioni dello Statuto siciliano e le norme di attuazione in materia di giurisdizione amministrativa relativamente alla composizione mista del Collegio si evince come queste ultime siano di segno contrario rispetto alle previsioni statutarie e comunque non in aderenza con la lettera e con lo spirito delle previsioni statutarie stesse.

L'art. 23 primo comma dello statuto, infatti stabilisce semplicemente che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione».

Nello statuto non è contenuto alcun accenno, come tutta la dottrina costituzionalistica dell'epoca non ha mancato di sottolineare, alla composizione dei Collegi giudicanti e neppure per i Collegi chiamati a decidere in sede consultiva e di controllo (art. 23 secondo comma).

Gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2003 non si limitano a dettare norme attuative o che comunque costituiscano la logica e naturale espansione del principio statutario (decentramento degli uffici e trasferimento di personale per consentire la presenza *in loco* di sezioni delle giurisdizioni superiori per gli affari regionali), ma modificano la struttura ordinaria dell'organo giurisdizionale introducendo un principio del tutto estraneo allo statuto e contrario, come verrà in seguito chiarito, a precise norme e principi di rango costituzionale.

D'altra parte è del tutto evidente che la composizione dell'organo giurisdizionale in modo diverso dall'ordinario non può essere considerata, nel silenzio dello statuto al riguardo, come una necessaria integrazione e specificazione della norma statutaria.

La citata decisione della Corte n. 20 del 1956, è precisa nell'affermare che la legittimità costituzionale delle norme di attuazione è subordinata alla sussistenza di due requisiti.

Innanzitutto occorre la concordanza tra norme di attuazione e Statuti (e nella specie *ictu oculi* tale concordanza non esiste); in secondo luogo le norme di attuazione debbono essere giustificate dalla finalità di dare attuazione allo statuto.

Neppure tale ultimo requisito sussiste nella specie.

A proposito di quest'ultimo la Corte ha affermato che «l'esigenza delle norme di attuazione si manifesta nel bisogno di dar vita, nell'ambito delle ben definite autonomie regionali, ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico» (dec. nn. 14/1962, 30/1968, 136/1969) ed ha ribadito tale convincimento anche nella decisione 12 luglio 1984, n. 212 nella quale ha anche precisato che «le finalità della attuazione vanno accertate nel contesto delle autonomie regionali e nei principi costituzionali».

Nella citata decisione n. 212/1984 la Corte, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della istituzione di una sezione giurisdizionale e delle sezioni unite della Corte dei conti in Sardegna, ha argomentato con il fatto che né dalla lettera dello statuto regionale, né dal suo spirito, né dalle sue finalità era in alcun modo ricavabile che si fosse inteso prevedere, neppure per implicito, sezioni di organi centrali neppure nei limiti degli affari concernenti la regione e ciò a differenza di quanto stabilito per altre regioni, richiamando appunto l'art. 23 dello Statuto siciliano e l'art. 90 dello Statuto del Trentino Alto Adige.

Al riguardo tuttavia non può non sottolinearsi la differenza fondamentale tra lo Statuto siciliano e quello del Trentino Alto Adige i quali, ai fini in esame, non possono porsi sullo stesso piano.

Infatti, mentre lo Statuto siciliano si limita alla pura e semplice localizzazione in Sicilia delle sezioni delle giurisdizioni superiori, lo Statuto del Trentino Alto Adige è di ben diverso contenuto.

Innanzitutto, l'art. 90 del Testo Unico delle Leggi Costituzionali di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 istituisce espressamente il T.R.G.A. e rinvia espressamente alle norme di attuazione per il suo ordinamento. Inoltre, il successivo art. 91 disciplina espressamente la composizione della sezione giurisdizionale per la provincia di Bolzano del T.R.G.A. così come prevede espressamente che la metà dei componenti la Sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano (art. 91 secondo comma).

Le norme di attuazione dello Statuto del Trentino (d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426) di conseguenza, essendo a ciò espressamente delegate dallo statuto, disciplinano le modalità di scelta dei magistrati cosiddetti laici, individuando le categorie tra cui questi debbono essere scelti, il ruolo in cui debbono essere collocati, le garanzie che li assistono, lo stato giuridico e il trattamento economico (artt. 2, 4, 5, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426). In proposito, nella decisione n. 137/1998 la Corte costituzionale ha espressamente rilevato come la specialità del T.R.G.A. risieda nella delega contenuta nell'art. 90 dello Statuto speciale da cui legittimamente discendono le norme di attuazione adottate con lo speciale procedimento della commissione paritetica.

Anche il d.lgs. n. 373/2003 di attuazione dello Statuto siciliano contiene, agli artt. 4 e 6, norme di contenuto analogo alle norme di attuazione dello Statuto del Trentino, ma con la fondamentale differenza che lo Statuto siciliano né prevede la istituzione di un organo speciale giurisdizionale a composizione mista e neppure né delega

il suo ordinamento alle norme di attuazione. Nessun accenno — ripetesi — né esplicito né implicito è contenuto nello Statuto siciliano circa la istituzione di un organo giurisdizionale a composizione speciale per la Regione siciliana e neppure circa la necessità che parte del Collegio giudicante sia costituito da magistrati laici di designazione regionale.

Né potrebbe sostenersi che la presenza in Collegio di magistrati laici di designazione regionale costituisca la logica e naturale conseguenza, se non della lettera, almeno dello spirito e delle finalità autonomistiche dello Statuto siciliano.

Un conto infatti è la localizzazione di una funzione, un altro è la organizzazione della funzione. Sono due aspetti del tutto diversi che il legislatore costituzionale può disciplinare diversamente a seconda dei casi così come dimostra lo Statuto del Trentino Alto Adige (istituzione espressa dell'organo speciale, delega espressa alle norme di attuazione, localizzazione e previsione di giudici laici), quello della Valle d'Aosta (limitata competenza per gli uffici di conciliazione), quello della Regione Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia (nessuna disposizione sulla giurisdizione) e della Sicilia (solo localizzazione degli organi ordinari). La Corte costituzionale — come verrà meglio chiarito in prosieguo — ha sempre rifiutato qualsiasi esegesi finalistica anche delle competenze normative statutarie primarie, sottolineando la necessità di attenersi al tenore letterale degli statuti (Corte cost. nn. 124/1957, 66/1961, 46/1962, 66/1964, 115/1972).

4. — D'altra parte, la riprova che le deroghe alla organizzazione giurisdizionale nazionale sono e debbono essere contenute negli Statuti si rinviene nello stesso Statuto siciliano.

Innanzitutto va osservato che quando si è voluta una composizione mista, lo Statuto siciliano lo ha espressamente sancito, come risulta dal confronto dell'art. 23 con l'art. 24 primo comma secondo cui i membri dell'Alta Corte dovevano essere nominati «in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della regione».

Peraltro, un ulteriore argomento si ricava dal testuale tenore dello stesso art. 23. Invero, l'art. 23 terzo comma dello Statuto siciliano si dà carico di precisare che i magistrati della Corte dei conti sono nominati «d'accordo dai Governi dello Stato e della regione».

Il legislatore costituzionale ha talmente avvertito l'effetto derogatorio al normale e limitato assetto organizzatorio della designazione del giudice contabile togato, da ritenere necessaria la specificazione nello statuto.

Orbene, di fronte a tale espressa specificazione dello statuto per una delle magistrature superiori, non si vede come si possa sostenere che invece l'assoluto silenzio dello stesso legislatore circa le altre possa essere interpretato come una implicita delega a disciplinare, in sede di attuazione, la nomina, la composizione, la stessa struttura del giudice amministrativo in una organizzazione giurisdizionale del tutto difforme da quella ordinaria.

La Corte costituzionale ha affermato chiaramente che, anche laddove gli statuti prevedano in via generica la emanazione di norme di attuazione, sarebbe illogico ritenere che queste ultime debbano essere emanate per tutte le materie statutarie perché in tal modo si perverrebbe «all'assurdo di giudicare che esse sono state previste anche in caso in cui il testo statutario avesse avuto in sé piena completezza e non avesse reclamato integrazioni o specificazioni. In tali ipotesi le norme di attuazione non potrebbero mai emanarsi per mancanza di oggetto» (Corte cost. 1° luglio 1969, n. 136).

5. — Neppure potrebbe sostenersi, sotto altro profilo, che nella previsione statutaria siciliana, limitata alla localizzazione, sia implicita la disciplina della organizzazione giurisdizionale.

Al riguardo la Corte costituzionale ha sempre affermato che in materia di ordinamento giudiziario esiste, *ex art. 108 Cost.*, una riserva di legge statale (Corte cost. n. 4/1956, n. 76/1995, n. 134/1998, n. 86/1999).

È stato anche affermato che il disegno del costituente è stato «di procedere bensì per determinate materie ad un decentramento istituzionale nel campo legislativo ed amministrativo a favore dell'ente regione, ma di escludere dal decentramento tutto il settore giudiziario e di sottrarlo, quindi, a qualsiasi competenza delle regioni, anche di quelle a statuto speciale dettando così uno di quei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato che costituiscono limite insuperabile all'attività legislativa delle regioni» (Corte cost. n. 4/1956, v. anche Corte cost. n. 43/1982).

In questa ottica appare oltremodo significativa la decisione n. 150/1993 in cui si trattava di stabilire la legittimità costituzionale della legge statale n. 374/1991 istitutiva del giudice di pace asseritamente lesiva delle competenze statutarie della Regione Valle d'Aosta disciplinanti la istituzione degli uffici di conciliazione (art. 41 legge cost. n. 4/1948).

In quella occasione la Corte ha affermato «Il Titolo VII dello Statuto di autonomia della Valle d'Aosta, rubricato come “Ordinamento degli uffici di conciliazione”, prevede nella sua unica norma (l'art. 41) determinate attribuzioni di natura amministrativa, in favore del presidente della giunta, nonché della giunta stessa, attribu-

zioni concernenti sia l'istituzione degli uffici di conciliazione (che è disposta con decreto del presidente della giunta previa deliberazione di questa); sia la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori (che è disposta dal presidente della giunta in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica); sia, infine, l'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere (che è autorizzato anch'essa dal presidente della giunta).

Orbene, il significato limitativo espresso dal tenore testuale della previsione statutaria riferentesi esclusivamente — sia nella rubrica del titolo, sia nella formulazione della sua unica norma — al giudice conciliatore ed al suo ufficio, e non al “giudice onorario” in generale, trova conforto non solo nella considerazione che la più ampia figura, appunto, del “giudice onorario” — ricomprendente in sé quella del “giudice conciliatore” già all'epoca esistente nell'ordinamento giudiziario — non poteva non essere presente al legislatore costituente, essendo la Carta costituzionale (che tale figura “generale” conosce ed ammette: art. 106, secondo comma, Cost.) antecedente, sia pure di poco, allo statuto di autonomia, ma trova conferma anche in altre varie e concorrenti ragioni.

La norma statutaria, per il suo contenuto precettivo, incide sull'ordinamento giudiziario e sullo “status” di un giudice dell'ordine giudiziario.

Sotto il primo profilo (incidenza sull'ordinamento giudiziario), va innanzi tutto ribadito che in tale materia c'è riserva di legge (art. 108 Cost.) e questa Corte ha già più volte puntualizzato trattarsi di riserva di legge statale, con conseguente esclusione di qualsivoglia interferenza della normativa regionale (sent. n. 767 del 1988, sent. n. 43 del 1982, sent. n. 81 del 1976, sent. n. 4 del 1956). Deve quindi ripetersi che alla legge statale «compete in via esclusiva disciplinare, in modo uniforme per territorio nazionale e nei confronti di tutti (art. 3 Cost.) i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.)» (sent. n. 81 del 1976, citata). Tale riserva abbraccia sia la disciplina degli organi giurisdizionali, sia la normativa processuale, anch'essa riservata esclusivamente alla legge statale (sent. n. 505 del 1991, sent. n. 489 del 1991).

Come la legge processuale (secondo il disegno costituzionale del nostro ordinamento), così anche la normativa degli organi giurisdizionali non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale, dovendo a tutti essere garantiti pari condizioni e strumenti nel momento di accesso alla fruizione della funzione giurisdizionale, il cui esercizio è imprescindibilmente neutro, perché insensibile alla localizzazione in questa o quella regione, oltre che neutrale, perché svolto in posizione di terzietà rispetto ai poteri dello Stato, non escluso il potere esecutivo delle regioni.

Pertanto le attribuzioni regionali in materia di giudice conciliatore, in quanto incidenti in materia soggetta a riserva di legge statale, hanno carattere di specialità sicché l'art. 41 della legge Cost. n. 4 del 1948 (Statuto) si pone come deroga a tali principi, consentita soltanto dal rango costituzionale della norma stessa deroga doppiamente eccezionale perché contempla un'interferenza regionale in materia di esclusiva competenza statale e perché tale interferenza nell'ordinamento giudiziario si realizza a livello non già di legge regionale, bensì esclusivamente di atti dell'esecutivo. Tale connotazione di eccezionalità non può che confinare la norma statutaria nel ristretto ambito del suo tenore letterale sicché in Valle d'Aosta è solo il «giudice conciliatore», e non anche il «giudice onorario» ex art. 106, secondo comma, Cost., ad essere in qualche misura diverso dal giudice conciliatore sul restante territorio del Paese.

Il rilevato carattere derogatorio si appalesa poi ancora più marcato se si considera il contenuto della norma statutaria, che — seppur su delegazione del Presidente della Repubblica — prevede una serie di provvedimenti di competenza dell'esecutivo della regione che incidono in radice sullo «status» di giudice conciliatore, condizionandone la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa. Anche sotto questo secondo profilo giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario è posta «a garanzia dell'indipendenza della magistratura» (sent. n. 72 del 1991); indipendenza che costituisce valore centrale per uno stato di diritto, sicché l'eventuale difetto di presidi a sua difesa può ridondare in vizio di incostituzionalità (sent. n. 6 del 1970); indipendenza che è assicurata in generale, ma anche con specifico riferimento al giudice onorario, dalle competenze del Consiglio superiore della Magistratura, sicché anche per la nomina dei giudici di pace è in generale prevista la previa deliberazione dello stesso (art. 4 della legge n. 374 del 1991).

Quindi anche sotto questo profilo dell'esigenza di garanzia dell'indipendenza del giudice, la previsione, contenuta nell'art. 41 della legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Valle d'Aosta), del potere (seppur delegato) del presidente della giunta di dichiarare la decadenza e la dispensa del giudice conciliatore, e soprattutto il potere di revocarne la nomina, denuncia il suo carattere singolare e del tutto eccezionale, nella specie consentito dal rango costituzionale della norma stessa».

Il principio ricavabile dalla anzidetta decisione sembra molto chiaro: innanzitutto nel senso che la deroga alla riserva costituzionale di legge statale in materia di giurisdizione è consentita solo se espressamente prevista da una norma speciale di pari rango costituzionale e, in secondo luogo, che le disposizioni degli Statuti speciali in materia di giurisdizione hanno carattere eccezionale e che quindi, come si esprime la Corte «tale connotazione di eccezionalità non può che confinare la norma statutaria nel suo ristretto ambito del tenore letterale». In sostanza la Corte ribadisce per le norme di attuazione il divieto generale di esegesi finalistica delle competenze statutarie di cui alle citate decisioni 124/1957, 66/1961, 46/1962, 66/1964, 115/1972. Non meno importante, ai fini che qui interessano, è la affermazione della necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale della «normativa degli organi giudiziari» che viene ricondotta alla necessità di garantire a tutti i cittadini pari condizioni e strumenti di accesso alla funzione giurisdizionale di cui viene affermato il carattere neutro ed insensibile alle localizzazioni in una piuttosto che in altra regione. Non può non rilevarsi, in proposito, la stringente analogia di tali affermazioni con quelle concernenti la attuale tematica dei limiti alle potestà normative regionali derivanti dalle cosiddette materie trasversali (Corte cost. nn. 282/2002, 407/2002, 536/2002, 88/2003, 303/2003) e ciò per la tutela di esigenze unitarie ed infrazionabili.

6. — Se ciò è esatto, se ne deve concludere che le norme di attuazione dello Statuto siciliano di cui agli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 373/2003 hanno introdotto in Sicilia un istituto eccezionale, quale la possibilità di nomina di magistrati laici, e hanno disciplinato il loro *status* (ed anche, *ex art. 8*, quello dei togati) in modo diverso da quello ordinario e ciò al di fuori di qualsiasi previsione statutaria, in una materia costituzionalmente riservata alla disciplina statale necessariamente uniforme sul punto — come verrà chiarito in prosieguo — e pertanto derogabile solo per espressa previsione di norma equiordinata e cioè di rango costituzionale.

Tale natura non è riconosciuta — ripetesi — alle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale.

Con riferimento al d.lgs. n. 654/1948 (corrispondente per natura al d.lgs. 373/2003) la Corte costituzionale ha affermato «che il predetto decreto legislativo ha valore di legge ordinaria» (Corte cost. n. 61/1975).

Inoltre, più in generale, la Corte ha afferrato che le norme di attuazione degli statuti speciali «hanno dunque valore di legge, e per alcuni statuti, come per quello sardo, è prevista la loro compilazione da parte di una commissione paritetica e occorre sentire il parere di alcuni organi regionali. Sia per ragioni formali che per ragioni sostanziali, esse si pongono dunque su un piano diverso e superiore rispetto alle leggi da emanare nelle materie da esse regolate; ma non per questo si può ad esse attribuire il carattere di leggi costituzionali» (v. Corte cost. n. 30/1959 cit.).

È stato infatti osservato «esse sono, per definizione, norme dettate per (d'attuazione) di norme costituzionali. Se esse risultano conformi alla norma costituzionale (*secundum legem*), nessuna questione può essere sollevata; ma se, al contrario, si dimostrano in contrasto con la norma costituzionale, della quale dovrebbero rendere possibile l'attuazione (*contra legem*), non si comprende come e perché potrebbero sottrarsi ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. Più delicati possono essere i casi, nei quali pur non prospettando un manifesto contrasto, la norma di attuazione ponga un precetto nuovo, non contenuto neppure implicitamente nella norma costituzionale (*praeter legem*): casi, che mal si prestano ad essere classificati preventivamente in via generale e che possono richiedere piuttosto decisioni di specie. È chiaro, comunque, che ai fini di tali decisioni, non si potrà prescindere dal criterio fondamentale stabilito dallo stesso costituente (art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1) che ha affidato alla Corte costituzionale il compito di garantire che non avvengano invasioni nella sfera di competenza assegnata alla regione dalla Costituzione. A meno di attribuire alle norme di attuazione natura ed efficacia di vere e proprie norme costituzionali (il che, in verità, è stato sostenuto neppure dall'Avvocatura generale dello Stato), la competenza della Corte ad esaminarle e a pronunciare sulla legittimità costituzionale di esse non può essere posta in dubbio» (v. Corte cost. n. 14/1956).

In relazione alla necessità che in materia di giurisdizione occorra una deroga espressa di rango costituzionale, va anche ricordato, che la riserva dell'art. 108 della Costituzione concerne «la disciplina di tutto quanto concerne l'amministrazione della giustizia, sia riguardo alla istituzione dei giudici, che alle loro funzioni ed alle modalità del correlativo esercizio» (v. Corte cost. n. 4/1956).

Tale principio è stato sempre tenuto fermo dalla giurisprudenza della Corte che ne ha fatto rigorosa applicazione numerose volte anche in Sicilia sino al punto di affermare la incostituzionalità anche di norme meramente riproduttive della disciplina nazionale (v. Corte cost. nn. 154/1995, 115/1972), nonché di norme che anche soltanto in via indiretta interferivano con l'esercizio della funzione giurisdizionale (Corte cost. n. 94/1995). In proposito va altresì ricordato che — come già osservato — alle censure di costituzionalità riguardo alla giurisdizione non si è sottratto neppure lo stesso Statuto siciliano di cui sono stati dichiarati incostituzionali gli artt. 26 e 27 sulla giurisdizione penale dell'Alta Corte (Corte cost. n. 6/1970).

Premesso poi che la funzione delle norme di attuazione, in Sicilia, come nelle altre regioni a statuto speciale, consiste nel rendere possibile il trasferimento alle regioni delle funzioni e degli uffici nelle materie di competenza (v. Corte cost. n. 17/1961, 14/1962, 180/1980), va poi sottolineato che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che, nella specie, l'art. 23 dello Statuto siciliano, a differenza dello Statuto del Trentino Alto Adige non contiene, in materia di composizione dei Collegi e di *status* dei magistrati, né una delega alle norme di attuazione, né alcun accenno alla possibilità di nomina regionale di giudici laici «poiché esso stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le Sezioni per gli affari concernenti la Regione» (Corte cost. n. 189/1992) ed inoltre «l'art. 23 del r.d.l. 15 maggio 1946 n. 455 attiene soltanto al decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la Regione» (Corte cost. n. 61/1975).

Se tutto ciò è esatto, l'art. 4 primo comma lettera *d*), il successivo secondo comma, nonché l'art. 6 del d.lgs. n. 373/2003, laddove prevedono la presenza e la designazione di laici regionali, solo apparentemente rivestono il carattere di norme di attuazione, ma, in realtà, rientrano in quella categoria individuata dalla Corte costituzionale nelle decisioni 14/1956 e 20/1956 e suscettibili di essere censurate in sede di giudizio incidentale di costituzionalità.

Si tratta di norme che, sotto l'apparenza di norme *secundum legem*, in realtà, in primo luogo contrastano con le disposizioni statutarie e, comunque, non sono dettate dalla necessità di dare attuazione a queste disposizioni.

Ciò si evince con chiarezza poiché il legislatore costituzionale aveva limitato — ripetesì — la autonomia regionale alla sola localizzazione in Sicilia degli organi delle giurisdizioni superiori, così come evidenziato dal tenore letterale dell'art. 23 e come riconosciuto nelle citate decisioni della Corte costituzionale n. 189/1992 e n. 61/1975.

7. — Il decreto legislativo n. 373/2003 appare quindi *contra statutum* poiché, al pari del d.lgs. 654/1948, istituisce in Sicilia «Un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria fisionomia e struttura» (Corte cost. n. 25/1976), diverso da quello ordinario, perché composto anche con giudici laici di nomina regionale. Esso quindi ha ampliato enormemente la sfera di autonomia regionale, ma ciò ha fatto vulnerando non solo la lettera, quanto e soprattutto lo spirito della disposizione costituzionale statutaria, che limitava la autonomia regionale nel solo ambito della presenza in Sicilia di sezioni delle magistrature superiori, senza alcuna intenzione di alterarne la struttura e le funzioni (v. in questo senso l'ordinanza 6 marzo 1975 con cui l'Adunanza Plenaria rimise alla Corte costituzionale la questione su cui poi intervenne la dec. 25/1976).

L'incostituzionale ampliamento dell'autonomia regionale, dapprima operato con le norme di attuazione di cui al d.lgs. 654/1948, e, attualmente, con gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2003, le ha portate di conseguenza a collidere con i principi costituzionali sanciti dall'art. 108 per quanto concerne la riserva di legge statale sulla amministrazione della giustizia e, in particolare, sulla nomina di magistrati laici.

A dimostrazione poi che la materia disciplinata dagli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2003 rientra nella riserva di legge statale in materia di giurisdizione è sufficiente rammentare l'insegnamento della Corte costituzionale nelle decisioni 585/1989, 224/1999 e 25/1976.

Nella prima, che si riferiva alla Regione Trentino Alto Adige, si è affermato che, salvo il principio della proporzionale etnica, che non veniva peraltro messo in discussione, spettava allo Stato stabilire le variazioni qualitative e quantitative della pianta organica dei magistrati addetti agli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano.

Nella seconda, con riferimento alla Regione Sicilia, si è affermato che anche la disciplina degli incarichi extra istituzionali a magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti operanti in Sicilia rientra nella competenza esclusiva statale in quanto attinente ai loro stato giuridico. Ancora più significativa ha affermazione contenuta nella decisione 25/1976 in cui, con espresso riferimento alla nomina dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la Corte costituzionale ha rilevato che trattasi di «questione che incide in modo diretto sulla giurisdizione dell'organo, quanto meno, sull'esercizio della medesima».

Se ciò è esatto, sembra evidente che con gli artt. 4 e 6 delle norme di attuazione dianzi citate si sia invasa una sfera di competenza riservata al legislatore statale.

8. — Peraltro, quando anche le disposizioni degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 373/2003 volessero qualificarsi non già *contra legem*, ma semplicemente *praeter legem*, le conclusioni non muterebbero.

La legittimità costituzionale delle norme di attuazione degli Statuti speciali *praeter legem* è infatti subordinata — ripetesì — alla duplice condizione del dovere concordare con le disposizioni statutarie e con il principio dell'autonomia regionale e dell'essere giustificate dalla finalità di dare attuazione allo Statuto.

Nessuna di queste condizioni è ravvisabile nella nomina regionale di giudici laici presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Tale previsione non concorda affatto con lo Statuto (Corte cost. n. 189/1992 e n. 61/1975 cit.) e neppure concorda con il principio dell'autonomia regionale in quanto, in difetto di apposita deroga di rango costituzionale, la norma di attuazione non può impingere su altri principi costituzionali non conferenti con l'autonomia regionale (Corte cost. n. 150/1993). La Corte costituzionale in proposito ha sempre affermato che «la capacità additiva si esprime pur sempre nell'ambito dello spirito dello Statuto e delle sue finalità e — come s'è pure rilevato — nel rispetto dei principi costituzionali» (Corte cost. nn. 212/1984, 213/1998).

La nomina dei giudici laici di designazione regionale neppure è giustificata dalla necessità di dare attuazione allo Statuto.

Tale necessità, com'è costante insegnamento della Corte costituzionale, si concreta nel trasferimento di funzioni e uffici (Corte cost. nn. 17/1961, 14/1962, 30/1968, 180/1980) al fine di dare vita «nell'ambito delle ben definite autonomie regionali ad una organizzazione degli uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento amministrativo generale» (Corte cost. n. 14/1962, 213/1998 cit.).

Orbene, ai fini del mero trasferimento di una sezione del Consiglio di Stato in Sicilia — poiché tale è l'oggetto dell'art. 23 dello Statuto siciliano (Corte cost. n. 189/1992 e n. 61/1975) — non si vede perché era necessario cambiare la composizione ordinaria della sezione con l'introduzione nel Collegio giudicante di giudici laici di designazione regionale. È stato infatti affermato che la norma di attuazione, intanto può porsi in funzione di integrazione dello Statuto «sempreché sia giustificata da un rapporto di strumentalità logica rispetto all'attuazione di disposizioni del medesimo» (Corte cost. n. 260/1990). Diversamente, ove il testo statutario sia completo, le norme di attuazione sarebbero prive di oggetto (Corte cost. n. 136/1969 cit.).

Sotto altro profilo neppure potrebbe sostenersi che lo Stato e la Regione, in sede di commissione paritetica, possano d'accordo attribuire alla norma statutaria una portata maggiore di quella risultante dal tenore letterale della stessa.

In altri termini, non è possibile che in sede di commissione paritetica lo Stato autorizzi una limitazione dei suoi poteri, in assenza di qualsiasi previsione statutaria, ed al di là delle finalità tipiche delle norme di attuazione (decentramento), specie poi se rapportate alla chiara previsione statutaria nel medesimo senso.

Va infatti considerato che a tale abdicazione corrisponderebbe un parallelo ampliamento dei poteri regionali e, quindi, in sostanza, una surrettizia modifica dello Statuto speciale.

Gli Statuti speciali, poi, sono norme costituzionali (art. 116 primo comma Cost.) approvati e modificabili secondo il procedimento speciale di cui all'art. 138 Cost. (v. per la Sicilia l'art. 41-ter dello Statuto, aggiunto dall'art. 1 della legge cost. 31 gennaio 2001 n. 2).

Non sarebbe quindi ammissibile che una fonte di rango subordinato, quale le norme di attuazione, potesse modificare una normativa di rango costituzionale.

Neppure sembrerebbe possibile sostenere che nel nuovo assetto costituzionale equiordinato (art. 114 primo comma) i vari enti possano esercitare qualsiasi potere loro attribuito purché in forma di collaborazione e cioè anche prescindendo dalla ripartizione di competenze normative di cui all'art. 117. In effetti una simile possibilità non è prevista neppure negli ordinamenti propriamente federali ed a Costituzione flessibile.

Il nuovo Titolo V prevede in molti casi l'intesa tra Stato e Regioni, ma, nessuno di essi, neppure in forza della clausola di maggior favore, di cui all'art. 10 della legge cost. 3/2001, potrebbe sovrapporsi o comunque modificare il regime e le caratteristiche del sistema di cooperazione tipico del procedimento delle norme di attuazione dello Statuto speciale siciliano in *subiecta materia*.

L'art. 116 ultimo comma, l'art. 117 quinto comma e l'art. 118 terzo comma, della Costituzione riguardano infatti materie diverse e presuppongono comunque la preesistenza di una legge *ad hoc*.

Neppure sarebbe ipotizzabile una intesa Stato-Regione *ex art.* 118 primo comma. Invero, ai sensi di tale disposizione l'intesa tra Stato e Regioni può solo concorrere a spostare verso l'alto, e ciò in vista di esigenze unitarie, funzioni amministrative tipicamente locali. Tale principio è stato esteso dalla giurisprudenza costituzionale anche alla funzione più propriamente legislativa, ma solo a condizione che quest'ultima avesse ad oggetto esclusivamente la organizzazione e regolazione di queste stesse funzioni amministrative assunte dallo Stato in forza del principio di sussidiarietà. La deroga al riparto delle competenze legislative sarebbe quindi più apparente che reale, presentandosi invece come una logica conseguenza del nuovo principio costituzionale di sussidiarietà. Peraltro, ove non ricorrano i presupposti della sussidiarietà e non venga previsto un procedimento di coordinamento orizzontale, riprenderebbe vigore, quanto alla distribuzione di competenze legislative, il principio di «rigidità della Costituzione» (Corte cost. n. 303/2003, v. anche Corte cost. n. 376/2003).

Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella fattispecie in esame.

Innanzitutto non sembra previsto dall'art. 118 primo comma, ma che l'attrazione di competenza venga spostata a favore del livello inferiore.

In secondo luogo difetta il presupposto fondamentale del principio di sussidiarietà e cioè l'esigenza di assicurare un esercizio unitario della funzione giurisdizionale amministrativa, esercizio la cui unitarietà verrebbe anzi pregiudicata.

In terzo luogo la materia *de qua* (composizione dei Collegi e stato giuridico dei giudici) sotto nessun profilo può essere fatta rientrare nella categoria delle funzioni amministrative, ma rientra invece nella funzione giurisdizionale (Corte cost. n. 25/1976 e n. 224/1999 cit.).

In conclusione, quindi, il procedimento (e i limiti intrinseci) afferenti la adozione delle norme di attuazione tramite le commissioni paritetiche, continuano ad applicarsi anche nelle ipotesi in cui fosse invocabile (ma non è questo il caso) la cosiddetta clausola di maggior favore (v. in questo senso testualmente l'art. 11 secondo e terzo comma della legge 5 giugno 2003 n. 131).

A ciò deve aggiungersi anche l'ulteriore considerazione (ripetutamente esaminata nei precedenti punti 5 - 6 - 7) secondo cui le deroghe al principio del regime uniforme della organizzazione giurisdizionale su tutto il territorio nazionale debbono comunque essere contenute in norme di rango costituzionale e che il carattere eccezionale di tale deroga non consente di superare il tenore letterale della norma statutaria (Corte cost. n. 150/1993 cit.).

D'altra parte, neppure potrebbe ritenersi che la riserva di legge statale possa essere intesa in senso solamente formale e non anche sostanziale. In altri termini non è possibile sostenere che, ai fini in esame, sia sufficiente la adozione di una legge da parte dello Stato il quale, assolto così l'onere della riserva di legge, potrebbe *ad libitum* dettare composizioni degli organi giurisdizionali differenti da regione a regione.

Una simile esegesi sarebbe insostenibile poiché contraria a specifici principi costituzionali ed alla costante interpretazione fornita dalla Corte costituzionale.

Invero, se si affermasse il principio, d'anzì soltanto ipotizzato, che nella materia *de qua* sia ammissibile una riserva di legge in senso soltanto formale, quale ulteriore corollario dovrebbe anche ammettersi che il legislatore statale potrebbe incidere non solo sulla struttura del Collegi, disciplinandoli diversamente da regione a regione, ma potrebbe differenziare a livello regionale anche la struttura dei processi (civile, penale, amministrativo) e ciò, non solo in relazione alle regioni a statuto speciale, ma anche con riferimento alle regioni a statuto ordinario.

Verrebbero pregiudicati così i canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 24 primo comma, 113 primo comma, 102 primo e secondo comma, 108 primo comma della Costituzione differenziando irragionevolmente l'esercizio della giurisdizione in funzione della residenza e violando così i principi di uguaglianza (art. 3) e della parità di tutela dei diritti ed interessi legittimi (art. 24 primo comma art. 113 primo comma). Più in generale, verrebbe anche vulnerato il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico il cui valore, già riconosciuto in passato in forza dell'art. 5 della Costituzione, è attualmente ribadito, a livello costituzionale, anche dall'art. 120 secondo comma nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001. La Corte costituzionale ha infatti sempre affermato che «le modalità di esercizio del fondamentale principio della tutela giurisdizionale non possono essere diverse in una regione rispetto al restante territorio nazionale» (Corte cost. n. 113/1993) e che esiste una «esigenza di uniformità di tutela in ordine a situazioni soggettive di identica natura» (Corte cost. n. 42/1991).

In altri termini va riconosciuto che la unitarietà della materia giurisdizionale non può non ricomprendere tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli concernenti il reclutamento, la nomina e lo stato giuridico dei giudici (Corte cost. nn. 224/1999, 25/1976 cit.), che, ovviamente, devono restare identici su tutto il territorio nazionale. Sotto questo profilo, pertanto, la normativa statale non potrebbe introdurre differenziazioni a livello regionale senza incorrere in censure e vizi di costituzionalità. L'unica deroga, come più volte sottolineato, è ammessa solo in base ad una disposizione di pari rango costituzionale, da interpretare inoltre, in quanto deroga, in senso strettamente letterale.

Pertanto, e in conclusione su questo punto, l'art. 23 dello Statuto siciliano nella sua chiara previsione, limitata alla sola localizzazione della funzione giurisdizionale, rappresenta un punto fermo e insuperabile di modo che né la commissione paritetica né lo Stato (autonomamente o in sede di commissione paritetica) potrebbero adottare una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria che incida su aspetti della funzione giurisdizionale diversi dalla pura e semplice localizzazione.

9. — Il Collegio è consapevole della circostanza che la questione della composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è stata ripetutamente affrontata anche dalla Corte costituzionale, ma sempre sotto angoli di valutazione diversi.

Nella decisione n. 25/1976 la Corte costituzionale si è occupata del problema, con riferimento tuttavia soltanto all'art. 5 terzo comma, del d.lgs. n. 654/1948 e cioè all'istituto dell'appello all'Adunanza Plenaria delle decisioni emesse in unico grado del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana allora, prima della istituzione dei T.a.r.

In quell'occasione la Corte ha fatto altresì riferimento alla nota decisione delle Sezioni unite della Cassazione 11 ottobre 1955 n. 2994 dichiarando di condividerla. Nella anzidetta decisione la Cassazione, non essendo ancora in funzione la Corte costituzionale, si pose il problema della costituzionalità in generale della istituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sotto un duplice aspetto: estrinseco ed intrinseco.

Sotto il profilo estrinseco si trattava di accertare l'osservanza o meno del principio di cui all'art. 76 della Costituzione e quindi l'esistenza di una norma di delega, nonché la attribuzione o meno di una competenza legislativa alla commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto siciliano anziché al Governo. Tale profilo, di cui si è trattato nella ordinanza di questo Consiglio 185/2003, non viene più in discussione in relazione al d.lgs. 373/2003.

Sotto il profilo intrinseco, invece, la costituzionalità si pose con preciso riferimento alla questione se il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana dovesse considerarsi o meno un giudice speciale (la cui istituzione era ed è vietata *ex art.* 102 secondo comma della Costituzione) che i ricorrenti ritenevano offrisse minori garanzie rispetto ad una ordinaria sezione del Consiglio di Stato.

A riprova della specialità venivano addotte la diversità del numero dei votanti (5 anziché 7) e la differenza di talune prerogative: inamovibilità dei componenti le sezioni del Consiglio di Stato; temporaneità dei due membri designati dalla Giunta regionale; partecipazione al Collegio esclusa per gli allora referendari del Consiglio di Stato.

La Cassazione, com'è noto, affermò che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana non poteva considerarsi quale giudice speciale, ma soltanto una sezione specializzata del Consiglio di Stato superando in questo modo la eccezione di incostituzionalità.

Né in quella occasione né successivamente è stato posto *ex professo* alla Corte costituzionale il profilo del rapporto tra la lettera e lo spirito dell'art. 23 dello Statuto e le norme di attuazione che prevedono la designazione regionale di magistrati laici.

Tuttavia, pur non essendo stata sollevata una specifica questione in tal senso, se si esaminano i precedenti, emerge chiaramente, nel pensiero e nelle parole della Corte costituzionale, la consapevolezza che il d.lgs. n. 654/1948 era andato ben al di là della lettera e dello spirito dell'art. 23 dello Statuto.

Invero, nella decisione n. 61/1975 la Corte — come già rilevato — afferma che «l'articolo 23 del r.d. lgs. 15 maggio 1946 n. 455 attiene soltanto al decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la Regione».

Nella decisione 25/1976 occupandosi della indipendenza dei membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per quanto qui interessa, la Corte ha affermato testualmente che «certamente l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana prevedeva semplicemente l'istituzione in Sicilia di una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ed è innegabile che con il d.lgs. n. 654/1948 è stato invece istituito un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria particolare fisionomia e struttura».

Nella decisione dianzi citata la Corte ha confermato l'orientamento della Cassazione circa la natura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sezione specializzata del Consiglio di Stato e non giudice speciale, anche se la anzidetta definizione fa pensare più ad un giudice speciale che ad una sezione specializzata) ma, com'è noto, ciò non le ha impedito di dichiarare incostituzionale il d.lgs. n. 654/1948 nella parte in cui (art. 3 terzo comma) prevedeva la possibilità di rinnovo dei giudici laici.

Sotto il profilo della composizione mista il d.lgs. n. 373/2003 non presenta alcuna differenza rispetto al d.lgs. n. 654/1948 dal momento che entrambi, invece di limitarsi a localizzare in Sicilia, per quanto qui interessa, una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ne disciplinano una composizione diversa da quella ordinaria.

10. — Possono pertanto proporsi le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera *d*) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma uno lettera *d*)» in rapporto agli artt. 23 e 43 dello Statuto siciliano nonché agli artt. 3, 24 primo comma, 113 primo comma, 108 primo comma, 102 primo e secondo comma e al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione.

I profili relativi al rapporto tra gli anzidetti commi del decreto legislativo n. 373/2003 e gli articoli 23 e 43 dello Statuto ed all'art. 108 primo comma della Costituzione sono stati in precedenza esposti nel senso che le anzidette norme di attuazione disciplinano materie riservate alla competenza esclusiva statale.

11. — Quanto al rapporto tra il decreto legislativo n. 373/2003 e gli artt. 3, 24 primo comma, 113 primo comma Cost. va rilevato che nell'esercizio della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi tutti i cittadini debbono essere posti nelle medesime condizioni non essendo ammissibile un esercizio della giurisdizione diversificato su alcune parti del territorio nazionale (Corte cost. nn. 4/1956, 43/1982, 113/1993, 150/1993) a meno che — ripetesi — ciò non sia legittimato da una deroga di rango costituzionale, deroga peraltro nella specie inesistente. Nel concetto di esercizio diversificato non può poi non ricomprendersi anche una composizione collegiale diversa da quella ordinaria (in questo senso v. testualmente la citata dec. Corte cost. n. 25/1976) e da ciò la violazione dei parametri costituzionali dianzi indicati.

Circa il rapporto tra il decreto legislativo n. 373/2003 e gli artt. 102 primo e secondo comma e 108 primo e secondo comma della Costituzione occorre sottolineare che anche qualificando il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata, la istituzione di sezioni specializzate innanzitutto deve essere prevista da una legge statale. Invero, solo la legge statale può disciplinare l'ordinamento della giurisdizione come si evince dall'art. 102 primo comma per il giudice ordinario e dall'art. 108 primo comma per i giudici speciali.

Esiste, quindi, a livello costituzionale, una ancora più speciale riserva esclusiva di legge statale circa la istituzione di sezioni specializzate, derogabile quindi solo in presenza di norma espressa di pari rilevanza costituzionale (Corte cost. n. 150/1993 cit.).

Nella specie — ripetesi — in nessun comma dell'art. 23 dello Statuto siciliano è contenuto il minimo accenno, né implicito né esplicito alla possibilità che in Sicilia vengano istituite sezioni specializzate né del Consiglio di Stato né delle altre magistrature superiori.

Il decentramento puro e semplice, (Corte cost. n. 61/1975 e n. 25/1976) non implica affatto di per sé la creazione *ex novo* di sezioni specializzate tanto più che l'unico accenno di specialità contenuto nell'art. 23 riguarda, come già osservato, il concerto tra Stato e Regione, sulla nomina soltanto dei magistrati della Corte dei conti.

Va poi rammentato che la Carta costituzionale prevede la istituzione di sezioni specializzate soltanto nell'ambito della magistratura ordinaria (art. 102 secondo comma) per cui la sezione specializzata viene considerata «non già un *tertium genus* fra la giurisdizione speciale e quella ordinaria, bensì una *species* di quest'ultima» (Corte cost. nn. 76/1961, 394/1998 e ordinanza n. 424/1989).

È stato infatti rilevato che, a fronte del divieto di istituire giudici speciali, la deroga costituzionale a favore delle sole sezioni specializzate, dipende proprio dalla loro compenetrazione istituzionale con il giudice ordinario (Corte cost. n. 4/1984, 424/1989).

Pertanto, se la istituzione di sezioni specializzate è consentita dalla Costituzione (*ex art.* 102 secondo comma) solo nell'ambito della magistratura ordinaria e ciò in ragione del nesso organico con quest'ultima, se ne dovrebbe anche inferire che, così come non è possibile istituire nuovi giudici speciali, alla stessa stregua non sarebbe possibile istituire sezioni specializzate all'interno dei giudici speciali attualmente esistenti.

La questione non è stata affrontata e risolta nell'unico caso in cui problema si è posto nei confronti di un giudice speciale già esistente o, meglio, già previsto dalla Costituzione.

Invero, nella decisione n. 49/1968 esaminando la legittimità costituzionale delle sezioni del T.a.r. per il contenzioso elettorale *ex art.* 2 legge 23 dicembre 1966 n. 1147, la Corte costituzionale da un lato ha escluso il loro carattere di nuovi giudici speciali in quanto «parte degli istituendi T.a.r.» *ex art.* 125 Cost. e non essendo vietata «la gradualità nell'introduzione di nuovi organi di giustizia amministrativa». Peraltro, la Corte neppure ha riconosciuto alla anzidetta sezione elettorale la natura di sezione specializzata degli istituendi T.a.r. pervenendo ad affermare che si trattava di «un'articolazione di Tribunale amministrativo» e che, in quanto tale «non richiede la presenza di giudici togati così come non sembra che la richieda questo stesso Tribunale».

In altri termini, nel pensiero della Corte sembrerebbe che mentre si ammetteva che il giudice speciale da istituire *ex novo*, come i T.a.r., potesse anche essere interamente composto da laici (salvo le garanzie di indipendenza *ex art.* 108 secondo comma Cost.), lasciava impregiudicato il problema se, nell'ambito dell'istituendo giudice speciale, fosse costituzionale istituire sezioni specializzate in analogia a quanto previsto dall'art. 102 secondo comma per il giudice ordinario.

12. — In ogni caso; quando anche si pervenisse alla conclusione che l'art. 102, secondo comma e l'art. 108 primo comma, Cost. non implicano di per sé il divieto di istituire sezioni specializzate nell'ambito del giudice speciale già esistente, non sembra possa dubitarsi che tale possibilità sia coperta da riserva di legge statale *ex art.* 102 primo comma e 108 primo comma Cost. e che comunque la riserva di legge statale non potrebbe dettare, in *subiecta materia*, e in assenza di specifiche disposizioni di deroga di rango costituzionale, un regime differenziato da regione a regione.

Il vizio di costituzionalità degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2003 verrebbe pertanto a porsi negli stessi termini dianzi enunciati.

Quanto poi al rapporto tra il d.lgs. n. 373/2003 e la VI disposizione transitoria della Costituzione, va rammentato che la stessa prevedeva di procedere, entro 5 anni, alla revisione delle giurisdizioni speciali eccettuando espressamente il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i Tribunali militari. In questa espressa eccezione trova concordanza la formulazione dell'art. 23 dello Statuto siciliano che si limitava al mero decentramento. Il d.lgs. n. 654/1948 prima, e il d.lgs. n. 373/2003 poi, istituendo una sezione specializzata hanno invece apportato sicuramente una modificazione all'organo giurisdizionale, ponendosi in contrasto oltre che con lo Statuto siciliano anche con il primo comma della VI disposizione transitoria.

A questo proposito l'assenza di coordinamento tra lo Statuto siciliano e la Costituzione si avverte in modo ancora più evidente se si considera che lo Statuto (art. 23 primo comma) prevedeva un decentramento negli organi giurisdizionali centrali, decentramento peraltro neppure generalizzato, ma limitato ai soli «affari concernenti la Regione». Innanzitutto non era e non è agevole stabilire, in sede di giurisdizione (civile, penale, amministrativa e contabile) quali siano gli «affari concernenti la regione» dal momento che la giurisdizione è un valore e una funzione neutra «insensibile alla localizzazione in questa o quella regione» (Corte cost. n. 150/1993 cit.). La riprova di tale difficoltà è dimostrata dal fatto che per le giurisdizioni civili, penali, tributarie e delle acque pubbliche non è mai stata data attuazione alla previsione statutaria e, che in quella amministrativa si è reso necessario estendere la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana anche ad atti emessi da autorità statali (art. 5, primo comma d.lgs. n. 654/1948; art. 4, terzo comma, d.lgs. n. 373/2003) di modo che attualmente, atteso che in via generale, (salvo specifiche eccezioni) la competenza territoriale del giudice amministrativo è derogabile, è possibile conoscere in Sicilia anche di ogni sorta di atti da chiunque emanati. Inoltre, per evitare di compromettere l'unità del sistema giuridico della giustizia amministrativa, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana venne configurato, relativamente agli atti statali, come organo subordinato rispetto al Consiglio di Stato al quale era prevista la possibilità di appellarsi (art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 654/1948).

Vale la pena di ricordare, in proposito, la decisione della Corte costituzionale n. 25/1976. In quella occasione l'appello all'Adunanza Plenaria avverso pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana su atti statali veniva giustificato con il venir meno, in quel caso, delle «ragioni per cui gli era stata conferita quella particolare composizione caratterizzata dalla presenza di due giuristi designati dalla giunta regionale e poteva a ciò costituire opportuno rimedio la previsione dell'impugnabilità delle sue decisioni». L'appello veniva inoltre giustificato non tanto per «attribuire ai ricorrenti davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana una tutela giurisdizionale maggiore di quella riconosciuta alla generalità dei cittadini davanti al Consiglio di Stato quanto piuttosto per assicurare una definitiva uniformità di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato».

Tale competenza di primo grado è venuta meno dapprima in forza di una esegesi pretoria (Adunanza Plenaria n. 21/1978 e n. 18/1979) ed ora risulta espressamente sancita dal citato art. 4 terzo comma del d.lgs. n. 373/2003, ma rimane innegabile il superamento della lettera e dello spirito della norma statutaria che limitava e limita la competenza ai soli «affari concernenti la regione».

Le anzidette considerazioni dimostrano le difficoltà di adattamento della previsione statutaria anche con riferimento al solo e limitato aspetto della localizzazione. Pertanto, estendere la portata dell'art. 23 sino a modificare la struttura dell'organo giudicante legittima il sospetto di una incostituzionale revisione (sia pure parziale) della giurisdizione del Consiglio di Stato.

13. — In conclusione sui precedenti punti possono per ora essere avanzate nell'ordine e in subordine le seguenti questioni di costituzionalità con riserva di successiva integrazione in prosieguo:

A) dell'art. 4, primo comma, lettera *d*) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma, del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4, comma uno, lettera *d*)» in rapporto all'art. 23 dello Statuto siciliano ed all'art. 102 primo comma e 108 primo comma Cost. in quanto l'art. 23 dello Statuto non prevede alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia; in rapporto agli articoli 102 primo comma e 108 primo comma Cost. in quanto il decreto legislativo n. 373/2003 cit. disciplina una materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore dell'autonomia regionale debbono essere supportate da una espressa previsione di pari rango costituzionale che — come più volte rappresentato — non è rinvenibile nell'art. 23 dello Statuto siciliano; nonché, in rapporto agli artt. 3, 24 primo comma, 113 primo comma Cost., in quanto introduce una ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante, e quindi dell'esercizio della giurisdizione su una parte del territorio nazionale.

A1) in subordine dell'art. 4, primo comma, lettera *d*) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4, comma uno, lettera *d*)» in rapporto all'art. 23 primo comma dello Statuto siciliano che non prevede né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria e ciò anche in relazione, quale *tertia comparationis*, (e con riferimento all'art. 3 della Costituzione) all'art. 24, primo comma dello Statuto siciliano concernente la composizione dell'Alta corte, nonché all'art. 23, terzo comma del medesimo Statuto, all'art. 10 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 concernente la istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, all'art. 1 del d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 ed agli artt. 90 e 91, secondo comma del T.u. delle leggi costituzionali di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

A2) in subordine dell'art. 4, primo comma, lettera *d*) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4, comma uno, lettera *d*)» in rapporto allo stesso art. 23, primo comma dello Statuto siciliano, nonché in rapporto all'art. 102, secondo comma e 108 primo e secondo comma della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell'ambito dei giudici speciali.

A3) in subordine dell'art. 4, primo comma, lettera *d*) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6, secondo comma del d.lgs. n. 373/2003, limitatamente alle parole «e all'art. 4, comma uno, lettera *d*)» in rapporto all'art. 23, primo comma dello Statuto siciliano ed in rapporto al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato.

14. — La questione sub A1 consente di porre sotto un diverso angolo di visuale l'affermazione, contenuta nella già citata decisione delle Sezioni unite della Cassazione n. 2994/1955, circa la aderenza del d.lgs. n. 654/1948 allo spirito dell'art. 23 dello Statuto siciliano.

In quella occasione la Cassazione si è preoccupata di chiarire che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per la sua composizione, non è un giudice *capite deminutus* quanto a quantità, qualità e garanzia dei suoi membri.

La Cassazione non si è invece data carico della questione di costituzionalità a monte e cioè se lo Statuto e la Costituzione legittimavano la istituzione (già fortemente criticata dalla dottrina costituzionalistica dell'epoca) di una sezione, sotto molteplici profili, diversa rispetto a una sezione ordinaria del Consiglio di Stato, ma si è limitata ad affermare apoditticamente che «le variazioni morfologiche del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono in funzione di quella stessa esigenza di decentramento che ha giustificato l'istituzione dell'Ente Regione».

A questo proposito è opportuno segnalare, anche a chiarimento del richiamo che è stato operato quale *tertium comparationis*, al d.lgs. n. 655/1948, che, nella stessa data del 6 maggio 1948, venne adottato, oltre al decreto legislativo n. 654/1948, anche il d.lgs. n. 655/1948 relativo all'istituzione in Sicilia di una sezione giurisdizionale e di controllo della Corte dei conti. Com'è noto, il predetto d.lgs. n. 655/1948 non dispone una composizione delle Sezioni diversa da quella ordinaria, ma si è limitato a ribadire (art. 10, primo comma) la previsione statutaria (art. 23, terzo comma) dell'intesa tra Stato e Regione sulla nomina dei magistrati. Va ulteriormente rimarcato che in sede di modifica delle norme di attuazione del predetto d.lgs. n. 655/1948, il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, adottato questa volta su determinazione della commissione paritetica ex art. 43 dello Statuto siciliano, ha introdotto all'art. 1 del d.lgs. n. 655/1948, un secondo comma che testualmente dispone che «la composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale».

Orbene, nell'unico caso in cui l'art. 23 dello Statuto siciliano prevedeva, al terzo comma, un acerrimo di specialità, né le prime norme di attuazione (adottate senza la procedura dell'art. 43 dello Statuto), né le successive (adottate stavolta con il procedimento speciale) hanno ritenuto possibile e legittimo alterare la composizione ordinaria delle sezioni della Corte dei conti.

Sulla base delle argomentazioni addotte dalle Sezioni unite della Cassazione nella decisione 2994/1955 in merito alle «esigenze del decentramento» non è agevole giustificare come mai, in sede di attuazione della stessa norma statutaria, nei confronti della clausola di una qualche maggiore specialità si sia mantenuta la composizione ordinaria della Corte dei conti, mentre, di fronte alla clausola dell'art. 23, primo comma, del tutto anodina sotto questo profilo, si sia ritenuto di poter istituire una sezione specializzata del Consiglio di Stato.

Comunque, le vicende del coevo d.lgs. n. 655/1948 e come pure le successive determinazioni della commissione paritetica del 1999 allorché è stato introdotto il secondo comma all'art. 1 del predetto d.lgs. n. 655/1948 concernente la Corte dei conti, costituiscono ulteriore riprova del fatto che le norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 373/2003, che riproducono, *in parte qua*, quelle di cui al d.lgs. n. 654/1948, sono in palese contrasto con la lettera e lo spirito dello Statuto siciliano.

Né potrebbe addursi, a giustificare il differente regime tra i due decreti legislativi del 6 maggio 1948, e, conseguentemente, del d.lgs. n. 373/2003, l'argomento secondo cui non sarebbe ammissibile che nell'organo controllante (Corte dei conti) siano presenti magistrati designati dal soggetto controllato (Regione). Va infatti sottolineato che l'art. 23 dello Statuto siciliano e il d.lgs. n. 655/1948 prevedono anche la localizzazione in Sicilia della sezione giurisdizionale per i giudizi di conto, responsabilità e pensionistici e che la composizione di tale sezione non è stata mai modificata, neppure dalla recente legge 5 giugno 2003, n. 131. Questa infatti, all'art. 7, ha previsto la mera possibilità che le sole sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano integrate con due componenti di nomina regionale. Non va poi dimenticato che la norma in esame è contenuta in una legge statale di portata generale ed uniforme su tutto il territorio nazionale. Pertanto, qualora si volesse riconoscere identico carattere giurisdizionale anche alla funzione di controllo della Corte dei conti, la norma sarebbe ugualmente in linea con i principi costituzionali della riserva di legge statale e della uniformità della giurisdizione su ogni parte del territorio nazionale.

In altri termini, se per effetto dell'art. 7 della legge n. 131/2003 (ove applicabile alle regioni a statuto speciale) la sezione di controllo della Corte dei conti in Sicilia dovesse essere integrata con consiglieri di designazione regionale, ciò sarebbe dovuto all'efficacia di una legge statale uniforme su tutto il territorio nazionale, e non già in forza di una norma di attuazione dello Statuto siciliano che avesse introdotto un regime derogatorio rispetto a quello ordinario.

Circa poi la attuazione dello Statuto siciliano va ricordato stancamente che la prima commissione paritetica del 1946, nelle prime ed uniche norme da essa «deliberate» non aveva modificato la composizione delle magistrature superiori esistenti e certamente non per superficialità o per ignoranza delle norme statutarie. Invero, il Presidente della Commissione, come è noto, e come aveva lui stesso dichiarato in una nota 24 maggio 1947, indirizzata all'Assemblea regionale siciliana, era stato uno dei redattori dello Statuto. Tuttavia, né lui, né nessun altro dei padri fondatori dello Statuto (Giovanni Salemi, Mario Mineo, lo stesso Movimento per l'Autonomia della Sicilia) pensarono mai ad organi giurisdizionali superiori a composizione mista paritetica.

Com'è noto lo Statuto siciliano è frutto di una commissione nominata con decreto 1° settembre 1945 dall'Alto Commissario per la Sicilia on.le Salvatore Aldisio.

La commissione prese a base dei lavori quattro progetti predisposti rispettivamente dal prof. Giovanni Salemi, dall'on.le Giovanni Guanino Amelia, dal dott. Mario Mineo e dal Movimento per l'Autonomia della Sicilia.

Per quanto concerne gli organi giurisdizionali il progetto del prof. Salemi all'art. 21, primo comma così recitava: «l'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato».

Il progetto dell'avv. Guarino Amelia all'art. 30 si limitava, a stabilire che: «Tutti gli organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e sindacale e in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella Regione, in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento».

Il progetto del dott. Mineo all'art. 37 prevedeva semplicemente che: «lo Stato istituirà in Sicilia sezioni autonome di ciascuno dei suoi supremi organi giurisdizionali».

Il progetto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia agli artt. 26 e 27 era così formulato: «art. 26 l'ordinamento giudiziario è stabilito con legge dello Stato».

La creazione di nuovi uffici giudiziari e le modifiche alle circoscrizioni giudiziarie sono però stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 27 l'Amministrazione della giustizia nella Regione è a carico del bilancio dello Stato.

Tutti gli Organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e del lavoro, ed in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella Regione, in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento».

Se poi si esaminano i resoconti stenografici della commissione (riportati in un volume, dedicato ai lavori preparatori dello Statuto dal presidente della commissione prof. Giovanni Salemi) e, in particolare quelli delle sedute del 21 dicembre 1945 e del 22 dicembre 1945 si trova documentato che la formula (inserita nell'art. 20) «l'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato» venne eliminata su proposta del consigliere Taormina il quale «basandosi sul principio che la funzione giurisdizionale è riservata allo Stato propone la soppressione dell'art. 20 ...» ... «La Consulta respinge l'articolo. Ne dissente solo il cons. Romano Battaglia».

In relazione poi alla stesura dell'art. 21 (poi divenuto il definitivo art. 23) i lavori così riportano: «Scartata la proposta del prof. Di Carlo, di votare al riguardo l'art. 27 del progetto del «Movimento per l'Autonomia», si approva nei seguenti termini il primo comma dell'art. 21: «Gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma saranno istituiti anche in Sicilia per gli affari concernenti la Regione».

Sul secondo comma dello stesso articolo, intervengono il prof. Maiorana e il cons. Cartia; l'uno proponendo di non assegnare al Consiglio di Stato in Sicilia la funzione consultiva, al fine di soddisfare meglio alle esigenze dell'autonomia; l'altro per dare alla Corte dei conti una composizione mista, con rappresentanti, cioè dello Stato e della Regione, essendo comune ai due enti l'interesse al controllo contabile.

Si invita il relatore a presentare la redazione definitiva del detto comma.».....

«Il relatore presenta un'altra formula, più semplice e comprensiva: “Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione”. Essa viene approvata e diventa il primo comma dell'art. 21.

Ritornando al secondo comma dello stesso art. 21, il relatore propone di metterlo in armonia col primo, dicendo: “Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti” anziché “Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti”. Al fine di attuare la rappresentanza mista dello Stato e della Regione in seno alla Corte dei conti, suggerisce il seguente nuovo comma: “I magistrati della Corte dei conti sono nominati di accordo dai Governi dello Stato e della Regione”» (v. all. A pag. 69-70).

Il progetto definitivo venne poi approvato dalla Consulta siciliana, poi dalla Consulta nazionale. Per quanto qui interessa non vennero apportati emendamenti, e venne infine approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

Emerge quindi con chiarezza che mai nessuno, in sede di redazione dello Statuto, pensò ad una organizzazione delle magistrature superiori diversa da quella disciplinata dalla legge statale e che, se vi fu un accenno di specialità, esso riguardò solo il giudice contabile.

Pertanto, la affermazione delle Sezioni unite 2994/1955 dianzi citata secondo cui «le variazioni morfologiche del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono in funzione di quella stessa esigenza di decentramento che ha giustificato l'istituzione dell'Ente Regione» non solo non trova alcun riscontro, ma anzi è smentita proprio dalle vicende occorse in sede di istituzione dell'Ente Regione e ciò senza considerare che le «variazioni» non sono solo «morfologiche» ma di sostanza.

Anche i lavori preparatori della Statuto confermano quindi testualmente e sul piano storico quanto più volte in precedenza osservato circa il carattere «*contra statutum*» del d.lgs. n. 654/1948 e, *in parte qua*, del d.lgs. n. 373/2003.

Se poi ci si chiede come mai, nel 1948 in sede di norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 654/1948 sia stata così radicalmente stravolta la lettera e lo spirito, tanto dello Statuto siciliano, quanto della conforme proposta della prima commissione paritetica, può farsi riferimento a coloro che, in dottrina, attribuiscono storicamente il tenore del decreto legislativo n. 654/1948 ad un accordo personale intercorso tra Ferdinando Rocco e l'on.le Luigi Sturzo, del quale, peraltro, sembra non sia rimasta traccia. A questo proposito non varrebbe richiamarsi, come sovente assume taluna pubblicistica, ad un supposto carattere «pattizio» dello Statuto siciliano che lo differenzerebbe perciò solo dagli altri statuti speciali. Anche se fosse possibile assimilare lo Statuto ad un accordo tra entità equiordinate, al pari cioè di un trattato internazionale, resterebbe comunque indubbio che ai patti occulti, in ogni caso, non potrebbe riconoscersi alcun valore.

A giustificazione della composizione mista del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana confermata dal decreto legislativo n. 373/2003 neppure potrebbe invocarsi una sorta di tacita consuetudine ovvero di convalida per decorso del tempo. Si tratterebbe infatti, in ambedue i casi, di istituti o fonti di integrazioni sconosciute al livello di norme costituzionali e comunque inammissibili in un sistema a costituzione rigida.

In altri termini non sembrerebbe possibile sostenere (come talvolta adombrato) che la sussistenza della composizione mista del C.G.A. per oltre mezzo secolo costituirebbe di per sé una riprova della sua costituzionalità. Innanzitutto, va rammentato che il periodo suindicato non è decorso senza interrogativi. Invero, taluni aspetti di tale composizione mista non hanno superato il vaglio del giudice delle leggi (Corte cost. n. 25/1976) ovvero hanno subito modificazioni, più o meno radicali, a seguito o in prospettiva del giudizio della Corte (v. il d.P.R. n. 204/1978 e lo stesso decreto legislativo n. 373/2003).

In secondo luogo non può ritenersi che la permanenza di una norma nell'ordinamento, per un periodo più o meno lungo, costituisca garanzia di costituzionalità, come dimostrano gli esempi dei Consigli comunali e provinciali in tema di contenzioso elettorale amministrativo (Corte cost. n. 93/1965), dei Consigli di prefettura (Corte cost. n. 55/1966), delle giunte provinciali amministrative (Corte cost. n. 30/1967), della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta (Corte cost. n. 33/1968), del Tribunale superiore delle acque (Corte cost. n. 305/2002), dei Tribunali regionali delle acque (Corte cost. n. 353/2002), della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli (Corte cost. n. 393/2002), etc.

Neppure sembrerebbe ostativo a questi fini, il richiamo al mutato quadro istituzionale introdotto dal decreto legislativo n. 373/2003 ed all'intervenuta assimilazione del regime giuridico ed economico dei membri laici del C.G.A. a quello dei laici normati in Consiglio di Stato.

In altri termini, non sembrerebbe possibile sostenere che il superamento delle questioni concernenti sia i profili formali (delega in bianco e mancato intervento della Commissione paritetica) sia taluni di quelli sostanziali (indipendenza, imparzialità, regime giuridico ed economica nonché meccanismi di rinnovo dei laici del C.G.A.) valga di per sé a dimostrare la sopravvenuta manifesta infondatezza della questione concernente il contrasto tra la pura localizzazione prevista dall'art. 23, primo comma dello Statuto siciliano e la composizione mista di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 373/2003.

In sostanza, non potrebbe sostenersi che la anzidetta questione risultava non manifestamente infondata in un quadro normativo in cui ai laici non erano assicurate imparzialità ed indipendenza, mentre non apparirebbe più tale nell'ambito del decreto legislativo n. 373/2003 in cui tali garanzie sono state assicurate.

Tale argomentazione non sembrerebbe convincente per un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto le questioni dianzi esaminate ed elencate non hanno alcun riferimento alla maggiore o minore indipendenza o imparzialità dei laici. Invero, la questione che ne occupa, similmente a quanto ritenuto nelle ordinanze n. 185/2003 e n. 303/2003 di questo Consiglio, consiste nell'interrogativo se, in assenza di copertura costituzionale, sia possibile introdurre una forma di giurisdizione differenziata solo su una parte del territorio nazionale.

Su un piano poi più propriamente sostanziale, la circostanza che ai componenti laici sia assicurata, ex decreto legislativo n. 373/2003, lo stesso trattamento giuridico ed economico dei laici nominati in Consiglio di Stato, non elimina il dato di fatto della esistenza di una giurisdizione differenziata.

Al riguardo è sufficiente rilevare innanzitutto che il regime giuridico non è identico poiché, trattandosi di nomine temporanee per un sessennio difetta, ad esempio, quel definitivo allontanamento dalla professione (art. 3, legge n. 303/1998), ovvero dall'amministrazione di provenienza che caratterizza i Consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina politica.

In secondo luogo, ma non meno decisivo a dimostrazione della esistenza di una differenziata singolarità, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 4, secondo comma del decreto legislativo n. 373/2003 secondo cui il collegio giudicante è necessariamente composto con due membri laici di nomina politica regionale, il che comporta una differenziazione, non solo formale, ma anche sostanziale dell'esercizio della giurisdizione (Corte cost. n. 25/1976 cit.).

Nei collegi amministrativi tale tipo di composizione sottintende la necessità che vengano rappresentate esigenze, prospettive, e interessi di natura locale, il che, ovviamente, non ha ragione di essere in un collegio giurisdizionale tenuto soltanto ad applicare le norme dell'ordinamento quale che ne sia la fonte (internazionale, comunitaria, nazionale, regionale, etc.).

L'unico esempio di collegio giurisdizionale amministrativo in cui è stata prevista la composizione mista è rappresentato dal T.R.G.A., ma con norma di rango costituzionale e in base alla dichiarata e specifica finalità di tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti nella Regione (v. artt. 90, 91, 92 d.P.R. n. 670/1972).

Neppure sembrerebbe possibile, a questi fini, richiamarsi all'inciso di cui all'art. 23, primo comma dello Statuto siciliano che fa riferimento agli «affari concernenti la Regione» interpretando cioè la formula come se questa implicitamente sottintenda che il contenzioso amministrativo tra un qualsiasi privato e le autorità amministrative locali siciliane debba essere risolto da un giudice in composizione speciale. Infatti, non sarebbe spiegabile come tale esigenza avesse ragion d'essere solo in Sicilia e, quando anche così fosse, come non sia emersa al livello statuario, ed anzi risulti ignorata nei lavori preparatori dello Statuto.

In proposito neppure sembra probante la argomentazione secondo cui la composizione mista di cui al decreto legislativo n. 654/1948 prima, ed al decreto legislativo n. 373/2003 poi, potrebbe giustificarsi in funzione dell'autonomia regionale e dell'intima connessione della giustizia amministrativa con l'amministrazione attiva.

Invero, per quanto concerne la autonomia regionale possono richiamarsi le considerazioni dianzi esposte in merito alla necessità di una esegesi letterale delle norme statutarie concernenti la funzione giurisdizionale (Corte cost. nn. 124/1957, 66/1964, 115/1972, 150/1993 cit.), e quelle circa la funzione delle norme di attuazione degli statuti speciali (Corte cost. nn. 14/1956, 20/1956, 212/1984, 353/2001 cit.).

Quanto alla supposta connessione della giustizia amministrativa con l'amministrazione attiva non è dato ravvisare, almeno allo stato attuale della legislazione, una connessione tra il ruolo e la funzione del giudice amministrativo e quello del pubblico amministratore. Se invece l'affermazione sottintende che la giustizia amministrativa tocca prevalentemente interessi circoscritti e territorialmente localizzati, sembra evidente che ciò si verifica con

La stessa frequenza nei giudizi ordinari civili e penali che traggono causa a presupposto dagli stessi atti amministrativi direttamente impugnabili davanti al giudice amministrativo, ma per questi giudizi civili e penali, come è noto, l'art. 23 dello Statuto siciliano non è mai stato attuato neppure nella forma di semplice delocalizzazione.

Del pari ininfluente appare l'argomentazione, spesso da più parti prospettata, secondo cui l'attuale generale tendenza al federalismo potrebbe supportare, sul piano costituzionale, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 373/2003.

Al riguardo va innanzitutto sottolineata la inattualità, al livello costituzionale, di una scelta propriamente federalistica e, in secondo luogo, come la disciplina del decreto legislativo n. 373/2003 non sarebbe del tutto coerente neppure con tale futura impostazione.

Potrebbe infatti predicarsi, anche in questo caso, quanto già dianzi osservato in relazione alla portata generale ed uniforme dell'art. 7 della legge n. 131/2003. Invero, anche ammettendo, in ipotesi, una scelta federalistica già in atto, non si comprenderebbe perché questa scelta debba giustificare un esercizio differenziato della giurisdizione che debba valere solo per la giustizia amministrativa, solo per la Regione siciliana, e solo per l'ultimo grado di giudizio.

In altri termini, anche volendo ipotizzare, *de jure condendo* ed in una visione federalistica, una giurisdizione amministrativa diversa da quella attuale, e ciò, in una ottica di collegamento con le autonomie locali, sembrerebbe evidente che tale riforma dovrebbe trovare specifica disciplina in una legge statale *ex* art. 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione (Corte cost. n. 29/2003 cit.). Inoltre, in base ai principi costituzionali sull'uniformità della giurisdizione su tutto il territorio nazionale, siffatta riforma dovrebbe avere portata generale senza differenziazioni di regime da regione a regione (Corte cost. nn. 42/1991, 113/1993, 150/1993 cit.).

Non meno irrilevante è la argomentazione, peraltro meta giuridica, secondo cui sul decreto legislativo n. 373/2003 si sarebbe espresso favorevolmente, nel senso della sua costituzionalità, il Consiglio di Stato nella Adunanza Generale del 2 ottobre 2003.

In proposito va evidenziato che in quella occasione il Consiglio di Stato, preso atto della pendenza della questione di costituzionalità sollevata dall'ordinanza di questo Consiglio n. 185/2003, ha espressamente rilevato «come l'Adunanza Generale non abbia titolo ad interloquire in ordine all'ampia serie di censure sollevate dal C.G.A., anche per un doveroso rispetto istituzionale nei confronti della Corte costituzionale» (allegato *B*).

Una assicurazione in questo senso venne invece fornita, come da procedura, dall'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia con nota 11 luglio 2003 prot. n. 1499/-30/21-113. Il Ministero infatti ha testualmente affermato che lo schema trasmessogli «appare complessivamente idoneo a superare le censure di costituzionalità che il C.G.A. ha mosso alla vigente normativa, sia per ciò che attiene ad eventuali eccessi di delega, sia per ciò che attiene alla composizione dell'organo giurisdizionale» (allegato *C*). Trattasi di formula apodittica alla quale, comunque, non potrebbe essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva dell'attuale giudizio di costituzionalità.

Per le suesposte argomentazioni si ritiene che il quadro normativo offerto dal decreto legislativo n. 373/2003, ancorché sostanzialmente migliorativo rispetto al precedente quanto a talune garanzie di imparzialità ed indipendenza dei membri laici del C.G.A., non abbia risolto (come già avvertito dai primi commentatori) la questione di fondo concernente la legittimità della istituzione di una forma di esercizio della giurisdizione amministrativa in Sicilia diversa dal resto del territorio nazionale in assenza — ripetersi — di una specifica copertura costituzionale.

Pertanto si ritiene che il nuovo quadro normativo non valga, per ciò solo, a rendere manifestamente infondate le anzidette questioni di costituzionalità che meritano quindi di essere riproposte al vaglia del giudice delle leggi.

Le questioni di costituzionalità dianzi esposte appaiono poi rilevanti ai fini del presente giudizio in quanto la legittimità costituzionale della composizione del Collegio rappresenta un presupposto imprescindibile per l'esercizio della funzione giurisdizionale (v. da ultimo Corte cost. n. 353/2002).

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio ritiene che tale requisito sussista sia con riferimento all'assetto costituzionale precedente, sia anche con riferimento all'assetto costituzionale quale risulta dopo la modifica del Titolo V della Costituzione per effetto della legge costituzionale n. 3/2001.

15. — Al riguardo va innanzitutto ricordato, alla stregua del pacifico insegnamento della Corte costituzionale, inaugurato con la sua stessa prima decisione (n. 1/1956), che le norme ordinarie, ancorché nate costituzionalmente legittime, possono essere affette da illegittimità costituzionale sopravvenuta per contrasto con nuove norme costituzionali (Corte cost. n. 13/1974).

Ciò vale anche per lo Statuto siciliano, approvato con r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, prima della Costituzione repubblicana, i cui articoli 26 e 27 — come già accennato — sono stati dichiarati incostituzionali malgrado la costituzionalizzazione dello Statuto fosse intervenuta successivamente (Corte cost. n. 6/1970 cit.).

In altri termini, non sarebbe possibile una lettura delle norme statutarie in senso non conforme alla Costituzione e ai suoi principi fondamentali poiché, in tal caso, le stesse norme statutarie potrebbero risultare affette da incostituzionalità (Corte cost. nn. 30/1971, 31/1971, 32/1971, 12/1972, 175/1973, 1/1977, 18/1982, 183/1983, 170/1984, 1146/1988). Nella specie, peraltro, la norma statutaria in esame, e cioè l'art. 23, primo comma, nel suo tenore letterale e nella sua *ratio*, appare perfettamente coerente con i principi costituzionali in tema di uguaglianza dei cittadini nella tutela dei propri diritti ed interessi, nonché di uniformità dell'esercizio della giurisdizione limitandosi — come più volte osservato — al puro e semplice decentramento degli organi giurisdizionali superiori nella loro composizione ordinaria. Gli interrogativi non riguardano quindi il disposto statutario, ma soltanto la sua attuazione, attuazione che, travalicando tale disposto, ne è stata fornita, dapprima con il decreto legislativo n. 654/1948, ed attualmente, sotto il vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, con il decreto legislativo n. 373/2003.

Ciò premesso, il nuovo Titolo V della Costituzione, ad avviso del Collegio, non solo non fa venir meno le questioni di costituzionalità dianzi prospettate, ma rafforza, se mai, il peso delle argomentazioni di cui sopra.

Mantiene, infatti, identica rilevanza e non manifesta infondatezza la questione rubricata sub A3 concernente la violazione del primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione.

Quanto agli altri profili, può ritenersi anche per essi la perdurante rilevanza ed anzi la maggiore fondatezza per effetto delle disposizioni del nuovo Titolo V.

Com'è noto, l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 dispone che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano anche alle regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (cosiddetta clausola di maggior favore).

Peraltro, in precedenza si è denunciata la incostituzionalità di talune disposizioni del d.lgs. n. 373/2003 in quanto norme di attuazione statutaria *contra legem*, o comunque, *praeter legem* perché in contrasto con la lettera e lo spirito dello Statuto siciliano oltretutto con principi e precise disposizioni costituzionali.

Tuttavia, tali principi e tali disposizioni sono contenuti nel Titolo IV della Costituzione e non già nel Titolo V le cui modifiche, pertanto, dovrebbero risultare ininfluenti ai fini qui in esame. Peraltro, per indispensabile completezza, dovrebbero esaminarsi taluni aspetti della riforma, aspetti che comunque non incidono sulle conclusioni dianzi esposte ma, se mai, le rafforzano.

Innanzitutto va premesso che nella specie si tratta di valutare la costituzionalità di una normativa emanata successivamente alla entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001. Quindi i canoni circa il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni dovrebbero essere valutati alla stregua del nuovo assetto costituzionale non essendo applicabile il principio di continuità dell'ordinamento (Corte cost. n. 422/2002).

Ciò premesso, va osservato che, come già accennato, nel vigore della distribuzione delle competenze legislative anteriore alla riforma del Titolo V la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato, sin dalla decisione n. 124/1957, la necessità di distinguere lo Stato quale unico ente a fini generali dalle regioni (ordinarie o a statuto speciale) «enti con fini predeterminati e inderogabilmente fissati» (Corte cost. n. 66/1964). Da tale esigenza è stato ricavato il corollario della impossibilità di estendere in senso finalistico l'ambito delle materie elencate negli Statuti. Pertanto, anche se uno Statuto speciale avesse attribuito alla competenza esclusiva regionale il conseguimento di un certo fine, questo avrebbe potuto essere conseguito soltanto nell'ambito delle materie attribuite alla competenza regionale. E così, esemplificando con riferimento alla Regione siciliana, il fine statutario di cui all'art. 14, lettera e) «incremento della produzione agricola e industriale» pur attribuendo alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia, non le consentiva tuttavia di conseguirlo disciplinando il regime delle accise e dell'I.G.E. poiché la materia dei tributi erariali non risultava attribuita alla regione (Corte cost. n. 124/1957 cit.). Identiche conclusioni, sempre con riferimento alla Regione siciliana, sono state ribadite con riguardo alla giurisdizione, rilevandosi come la competenza esclusiva «è strettamente limitata alle materie quali sono elencate negli Statuti speciali restando escluso che, rispetto a queste, possano valere criteri finalistici che non risultino da valutazioni del tutto obiettive del loro contenuto» (Corte cost. n. 66/1964). Ed inoltre che non sarebbe possibile una esegesi dell'ambito delle varie materie «non suffragata dalla formulazione letterale della disposizione statutaria» (Corte cost. n. 115/1972). La necessità di tracciare la linea di demarcazione tra le competenze statali e quelle regionali «che è necessario tener ferma onde salvaguardare l'interesse all'unità dell'ordinamento» (Corte cost. n. 46/1962) ha portato ad escludere sia una competenza normativa regionale in ambiti connessi alle materie attribuite (Corte cost. n. 46/1962 cit.), sia una esegesi finalistica delle materie attribuite poiché «se così non fosse la competenza legislativa delle regioni si estenderebbe, potenzialmente, a tutto l'ordinamento giuridico ... e, per converso, tutta la potestà legislativa dello Stato sarebbe limitata dalla potestà della regione di regolare qualunque rapporto giuridico nel campo delle attività attribuite alla competenza regionale, in modo diverso dalla legislazione statale» (Corte cost. n. 66/1961).

Il quadro è mutato con il nuovo Titolo V, ma la giurisprudenza costituzionale sembra orientata su una linea di continuità.

Nelle sue prime pronunce sull'argomento la Corte costituzionale infatti, da un lato ha sottolineato le novità del quadro complessivo dei rapporti tra Stato e regioni nel quale «sono apparsi particolarmente rilevanti l'art. 114, che pone sullo stesso piano lo Stato e le regioni, come entità costitutive della Repubblica, accanto ai comuni, alle città metropolitane e alle province; l'art. 117, che ribalta il criterio prima accolto, elencando specificatamente le competenze legislative dello Stato e fissando una clausola residuale in favore delle regioni; e infine l'art. 127, che configura il ricorso del Governo contro le leggi regionali come successivo, e non più preventivo». Peraltro, pur nel mutato assetto la Corte non ha mancato di sottolineare come, «nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto — lo Stato, avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento» (Corte cost. n. 274/2003).

Come si è visto, nella ripartizione di competenze stabilita dal nuovo art. 117 della Costituzione le regioni (anche quelle a Statuto speciale) hanno goduto di un significativo ampliamento della loro sfera di competenza legislativa che, ai sensi del quarto comma dell'attuale art. 117, è divenuta generale in via residuale invertendosi l'originario criterio. Si discute quindi sul carattere esclusivo generale di tale competenza, e cioè ci si chiede se una materia non riconducibile al secondo e terzo comma dell'art. 117 rientri, perciò solo, nella competenza generale residuale (v. Corte cost. n. 370/03). Ci si chiede poi se i limiti a tale competenza siano soltanto quelli generali di cui all'art. 117 primo comma o se ve ne siano anche degli altri. Inoltre, con riferimento alle regioni a statuto speciale, ci si interroga se la precedente competenza legislativa primaria sia transitata a meno nella residuale generale dell'art. 117 quarto comma e se ad essa debbano applicarsi i vecchi limiti presenti negli statuti speciali ovvero i nuovi ricavabili dall'art. 117 primo comma, e non solo da questo.

In riferimento alle problematiche dianzi rilevate e di non agevole soluzione, che emergono dal nuovo Titolo V, e con riferimento alla questione in esame, sembra opportuno chiedersi, in primo luogo, se, a fronte, dell'ampliamento delle competenze legislative regionali derivante dalla attribuzione di competenza generale residuale, non debba contrapporsi, anche per le regioni a statuto speciale, la riserva di legislazione esclusiva a favore dello Stato così come elencata all'art. 117 secondo comma.

Al riguardo, la Corte ha pronunciato alcune decisioni in cui si afferma che il nuovo Titolo V non si applica alle regioni a statuto speciale, se non nelle parti che prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite (v. Corte cost. ord. n. 377/2002, decisioni nn. 408/2002, 533/2002, 48/2003, 103/2003). Tuttavia, in un'altra decisione, concernente la Regione Sardegna, e in materia di caccia in cui tale Regione gode di potestà normativa primaria, le argomentazioni della Corte appaiono molto più articolate in quanto si è affermato (con riferimento espresso al nuovo Titolo V) che «la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere anche sulla materia caccia pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna trattandosi di limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato» (Corte cost. n. 536/2002).

Sembrerebbe quindi che la Corte costituzionale abbia riconosciuto che nel nuovo assetto delle competenze legislative, delineato dal nuovo Titolo V, le materie riservate in via esclusiva allo Stato si impongono anche alle competenze legislative primarie delle regioni a statuto speciale, ma non *in toto*, bensì nel senso più ristretto di poter fissare a quelle autonomie regionali nuovi limiti prima inesistenti. Tale orientamento è stato poi ribadito dalla Corte sia nei confronti (come era ovvio) delle regioni a statuto ordinario (decisione n. 227/2003) sia nei confronti della Provincia autonoma di Trento dotata di competenza esclusiva in materia e ciò con riferimento ai preesistenti limiti statutari all'esercizio della competenza anzidetta (decisione n. 226/2003).

In altri termini, nella esegesi della Corte sembra affermarsi il concetto che le esigenze di unitarietà ed uniformità dell'ordinamento (v. anche dec. n. 274/2003 cit.), insite nella elencazione delle competenze esclusive statali e specie in quelle trasversali (e cioè definibili finalisticamente più che per l'oggetto, quali la tutela dell'ambiente, della concorrenza, del risparmio, la determinazione dei livelli essenziali v. Corte cost. nn. 282/2002, 407/2002, 88/2003, 303/2003, 376/2003, 14/2004), sono talmente rilevanti da condizionare *ex novo* anche la operatività della clausola di maggior favore.

Se ciò è esatto, anche qualora lo Statuto siciliano avesse attribuito espressamente alla competenza primaria della Regione la organizzazione, in ambito regionale, della giustizia civile, penale ed amministrativa di ultima

istanza (il che non risulta né implicitamente né esplicitamente), ebbene, anche in questo ipotetico caso, la maggiore autonomia statutaria spettante in base alla clausola di maggior favore ne uscirebbe ridimensionata nel senso che non potrebbe più disciplinare, in una forma derogatoria per la sola Regione siciliana, aspetti della organizzazione giudiziaria che, *ex art. 117* secondo comma lettera *l)*, debbono restare necessariamente unitari per l'ordinamento generale della giustizia (composizione dei Collegi, stato giuridico dei magistrati laici e togati etc.). Quanto poi al carattere finalistico della materia «giurisdizione», è sufficiente osservare come questa attenga direttamente, *ex art. 24 Cost.*, «alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» e quindi non sembrerebbe dubitabile che anche essa appartenga alla stessa categoria trasversale e finalistica al pari della tutela del risparmio, della concorrenza, dell'ambiente ed altresì (forse anche nel suo contenuto) a quella dei livelli essenziali di prestazioni, come sembrerebbe già adombrato nella citata decisione Corte cost. n. 150/1993.

Potrebbe invece consolidarsi una diversa esegesi nella applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, nel senso cioè che le materie riservate in via esclusiva allo Stato dal nuovo art. 117 secondo comma non possono costituire od introdurre nuovi limiti ai più ampi poteri normativi primari che, nelle stesse materie, sono previsti negli statuti speciali, e che debbono, semmai, soltanto applicarsi i vecchi limiti statuari alla normativa primaria. Tuttavia, anche in questo caso, permarrebbe la rilevanza dei dubbi di costituzionalità dianzi enunciati e la loro non manifesta infondatezza. Invero, la Corte costituzionale, nella decisione n. 48/2003 da un lato ha affermato che l'applicazione della clausola di maggior favore (condotta sulla base di una valutazione comparativa) esclude ovviamente le competenze normative statali, ma ha riconfermato nella specie, per quanto qui interessa, il limite statuario della armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Lo Statuto siciliano, pur anteriore alla Costituzione, prevede similmente (art. 14 primo comma) che la competenza legislativa primaria si esercita nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. Non si è mai dubitato quindi che la competenza primaria della Regione siciliana dovesse osservare i principi della Costituzione (Corte cost. nn. 66/1964, 115/1972) così come anche i principi fondamentali delle leggi di riforma economica-sociale (Corte cost. nn. 545/1989, 4/2000, 314/2003). In questo caso i limiti alla possibilità di legiferare in tema di giurisdizione sarebbero rappresentati, oltre che dall'art. 14 primo comma dello Statuto, da quelli ricavabili, come sottolinea la Corte costituzionale (dec. n. 274/2003 cit.) dall'art. 5, dall'art. 117 primo comma, e dall'art. 120 secondo comma della Costituzione.

In conclusione, quindi, i principi unitari, unificanti ed infrazionabili ricavabili dalla Costituzione, tra i quali va annoverata la uniformità della disciplina della giurisdizione in ogni suo aspetto su tutto il territorio nazionale, si impongono comunque alle regioni a statuto speciale in assenza di una espressa deroga statutaria e, dopo la riforma del Titolo V, potrebbero anche limitare la portata di una eventuale espressa deroga statutaria. Tale prevalenza, che prescinde anche dalla clausola di maggior favore, si applica sia con riferimento ai limiti alla normativa primaria già presenti negli statuti, sia ai nuovi limiti, e sia con riferimento all'assetto antecedente alla riforma del Titolo V, sia a quello successivo. In proposito la Corte costituzionale ha affermato che il potere di disciplinare l'esercizio della giurisdizione «alla Regione Sardegna come alle altre regioni a statuto speciale od ordinario non spetta, restando invece riservato alla competenza del legislatore statale (*cf.* sentenza n. 115 del 1972; e v. oggi l'art. 117, secondo comma lettera *l)* della Costituzione come sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)» (Corte cost. n. 29/2003).

Pertanto, sia la riserva di legge statale di cui all'art. 117 secondo comma lettera *l)* della Costituzione, sia il disposto dell'art. 14 primo comma dello Statuto siciliano nonché degli articoli 5, 117 primo comma e 120 secondo comma della Costituzione, inducono tutti a ritenere che i vizi di costituzionalità in precedenza denunciati si dovrebbero ritenere ulteriormente confermati. Al limite, qualora i dubbi di costituzionalità dianzi esposti avessero potuto essere superati con riferimento al precedente assetto costituzionale, gli stessi dovrebbero essere inevitabilmente riconosciuti con riferimento al nuovo.

Pertanto, il combinato disposto degli articoli 5, 102 primo comma, 108 primo comma, 117 primo e secondo comma lettera *l)* e 120 secondo comma della Costituzione dovrebbe ormai dimostrare in modo inconfutabile che le norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 373/2003 sembrano affette da incostituzionalità alla luce della riforma del Titolo V. In altri termini, l'art. 117 secondo comma rafforza, se ce ne fosse bisogno, la necessità di attenersi ad una esegesi strettamente letterale dell'art. 23 dello Statuto siciliano. Invero, nel silenzio totale dello Statuto in materia di organizzazione giudiziaria (oltre all'art. 23 v. anche gli articoli 14 e 17) si osserva, innanzitutto, che non può scattare la clausola di maggior favore non essendo tale materia attribuita alla competenza regionale, e, in secondo luogo, che comunque, qualsiasi iniziativa normativa che dovesse essere assunta in proposito, vuoi in sede di commissione paritetica vuoi autonomamente dallo Stato o dalla Regione, dovrebbe in ogni caso tener conto dell'art. 117 primo comma secondo cui la Costituzione (e quindi la competenza esclusiva statale da esercitare nella materia *de qua* con caratteri di uniformità) costituisce un limite insuperabile a qualsiasi catego-

ria di normazione regionale sia essa primaria che concorrente e sia anche in sede di norme di attuazione che restano pur sempre subordinate alla Costituzione e quindi anche alle esigenze unitarie canonizzate negli articoli 5 e 120 secondo comma.

16. — Pertanto in relazione alle questioni elencate sub A, A1, A2, può essere posta anche la seguente:

A4) in subordine qualora si potesse ritenere la costituzionalità dell'art. 4 primo comma lettera *d*) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma uno lettera *d*)» in relazione alle questioni sollevate ai precedenti punti sub A, A1, A2, si ripropongono le stesse questioni in rapporto anche al disposto dell'art. 117 secondo comma lettera *l*) della Costituzione, dell'art. 14 primo comma dello Statuto siciliano, dell'art. 5, dell'art. 117 primo comma e dell'art. 120 secondo comma della Costituzione.

In conclusione, quindi, tutte le questioni di cui ai precedenti punti sub A appaiono rilevanti, in quanto, la legittimità costituzionale della composizione del Collegio costituisce, di per se, un presupposto per l'adozione di qualsivoglia decisione (v. da ultimo Corte cost. n. 353/2002).

Peraltro, come in precedenza osservato, mentre è possibile adottare una esegesi costituzionalmente corretta sulla base del tenore letterale dell'art. 23 primo comma dello Statuto siciliano, la tassatività delle disposizioni di cui sopra non consente di adottare, *in subiecta materia*, una esegesi costituzionale corretta né sussiste un diritto giurisprudenziale vivente che la supporti (v. da ultimo Corte cost. ord. 30 gennaio 2003, n. 19).

Il Collegio peraltro ritiene che il vigente regime transitorio ed anche la futura possibilità di diversa composizione del Collegio per effetto di eventuali nuove nomine di laici regionali *ex* articoli 4, 6, 7 e 15 del d.lgs. n. 373/2003 non influisca sulla rilevanza e rilevanza delle questioni sin qui prospettate.

Innanzitutto va osservato che il decreto legislativo n. 373/2003 entrato in vigore il 29 gennaio 2004 e che, ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto da tale data sono abrogati il d.lgs. n. 654/1948 e il d.P.R. n. 204/1978, per cui nessuna efficacia può più essere riconosciuta alla precedente normativa.

Per quanto invece concerne le nomine effettuate sotto il vigore di quella va tuttavia considerato che, con espresso riferimento alle nomine precedenti, la norma transitoria di cui all'art. 15 primo comma del d.lgs. n. 373/2003 consente ai laici componenti della Sezione giurisdizionale di rimanere in carica sino al compimento del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, (sia pure subordinatamente ad una dichiarazione di insussistenza ovvero di intervenuta cessazione delle cause di incompatibilità), mentre il successivo secondo comma consente ai medesimi la permanenza in servizio per sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ancorché versino in situazioni di incompatibilità a comunque già scaduti.

Pertanto, il regime transitorio di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 373/2003 consente l'esercizio della giurisdizione di questo C.G.A. nella composizione mista, atteso che per i membri laici presenti in questo Collegio il sessennio non è ancora scaduto (v. allegati D, D1 e E, E1) e neppure è scaduto il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del predetto decreto legislativo (29 gennaio 2004).

Conseguentemente, le anzidette questioni di costituzionalità passano essere sollevate anche nei confronti del primo, così come del secondo comma del citato articolo 15 ovviamente, *in parte qua*, e cioè con esclusivo riferimento ai membri laici della Sezione giurisdizionale.

Peraltro va anche sottolineato che si tratta di questioni che riguardano direttamente, e a regime, il modo di essere e di funzionare di questo Consiglio.

Esse invero prescindono nel modo più completo dalla varia posizione che possano rivestire gli attuali membri laici di questo Consiglio in relazione al regime transitorio e cioè se proseguano nell'incarico ovvero se vengano sostituiti da altri. Invero, le questioni prospettate in precedenza concernono la legittimità costituzionale *in apicibus* di una composizione mista di questo Consiglio, questioni nei confronti della quale è irrilevante e ininfluenza la eventualità di nuove nomine di membri laici in sostituzione o in aggiunta agli attuali.

Inoltre, onde fugare eventuali eccezioni di inammissibilità, è opportuno richiamare il pacifico e costante insegnamento della Corte costituzionale in tema di autonomia del processo costituzionale secondo cui «il requisito della rilevanza riguarda solo il momento generico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e non anche il periodo successivo alla remissione della questione alla Corte costituzionale» (v. da ultimo Corte cost. ord. n. 110/2000).

Nella medesima ottica è stato chiarito che «la vicenda del processo incidentale di legittimità costituzionale non può essere influenzata da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale: e ciò in quanto, svolgendosi il processo incidentale nell'interesse pubblico, e non in quello privato, una volta che esso si sia validamente instaurato a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, acquisisce una autonomia che lo pone al riparo

dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui, per qualsiasi causa, fosse venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso (art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)» (Corte cost. ord. nn. 300/1984, 383/2002, e v anche dec. nn. 135/1963, 701/1988, 52/1986).

Quanto poi alla ammissibilità delle questioni anzidette il Collegio si richiama parimenti all'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. nn. 177/1973, 25/1976 e 266/1988). La Corte ha infatti affermato che la possibilità di una declaratoria di incostituzionalità della composizione del Collegio non può far venir meno, *ex ante*, la ammissibilità e rilevanza della questione (Corte cost. n. 177/1973) poiché, in tal caso, siffatte questioni non potrebbero mai venire sollevate (Corte cost. n. 266/1988).

Il Collegio non può non rilevare infine anche la singolarità della circostanza occorsa in sede di emanazione del decreto legislativo n. 373/2003 in esame, la cui norma di copertura finanziaria è contenuta in un separato decreto-legge e precisamente nell'art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 la cui entrata in vigore, ai sensi del successivo art. 9, è stata fissata per il 1° gennaio 2004 ed è stato successivamente convertito nella legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Dalla relazione tecnica allegata, *ex art. 1-ter* legge n. 468/1978, al d.l. n. 354/2003 (v. allegato F), risulta che il maggior onere complessivo a carico dello Stato, pari ad € 697.500,00, veniva ripartito in € 279.000,00 per compensi e indennità per un presidente di sezione e due consiglieri di Stato fuori ruolo ed in € 418.500,00 per la metà a carico dello Stato del compenso iniziale di consigliere di Stato spettante ai nove componenti laici.

In proposito, il Collegio osserva che la norma di cui sopra non incide sulla rilevanza e rilevanza delle questioni di costituzionalità dianzi adombrate, in quanto ne rappresenta semplicemente i conseguenziali sviluppi sul piano della finanza statale, ma condiziona tuttavia la operatività delle disposizioni della cui costituzionalità si dubita.

Di qui la necessità di denunciarne la incostituzionalità sia pure in via derivata e *in parte qua*.

Va infine ricordato che, *ex art. 27* della legge n. 87/1953 è possibile una declaratoria di incostituzionalità derivata.

Pertanto dalle censure rubricate sub A, A1, A2, A3, A4 dovrebbe derivatamente discendere la incostituzionalità anche dell'art. 6 del d.l. n. 354/2003, convertito nella legge 26 febbraio 2004, n. 45, peraltro limitatamente alla parte in cui assicura la copertura finanziaria dello Stato in misura pari alla metà della stipendio iniziale di consigliere di Stato per quattro componenti laici della Sezione giurisdizionale e quindi per € 186.000,00.

17. — Con riferimento, peraltro, alle questioni in precedenza ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, va rammentato in relazione ai possibili effetti delle pronunce di incostituzionalità che «l'eventuale vuoto di disciplina che verrebbe a prodursi in conseguenza della dichiarazione d'illegittimità costituzionale ... (vuoto di disciplina che spetterebbe in ogni caso al legislatore colmare)» non può incidere sulla ammissibilità delle questioni di costituzionalità (Corte cost. n. 266/1988 cit.).

A tale proposito va conclusivamente sottolineato che dall'eventuale accoglimento di talune delle questioni di costituzionalità dianzi esposte e ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, non discenderebbe la eliminazione della presenza in Sicilia del giudice amministrativo di appello ma, come già sottolineato nelle ordinanze n. 185/2003 e n. 303/2003, solamente la sostituzione della sezione giurisdizionale del C.G.A. a composizione mista con una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato a composizione ordinaria.

18. — Ritenuto pertanto che l'appello cautelare non possa essere definito prescindendo dalla risoluzione delle anzidette questioni di costituzionalità.

P. Q. M.

Sospende ogni pronuncia sull'istanza cautelare, e si riserva di provvedere in merito all'appello cautelare di cui sopra all'esito della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di seguito elencate.

Pertanto, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Collegio, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di costituzionalità:

A) dell'art. 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma uno lettera d)» nonché, in parte qua, dell'art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua, dell'art. 6 del d.l. n. 354/2003 convertito in legge n. 45/2004 in rapporto all'art. 23 dello Statuto siciliano ed all'art. 102 primo comma e 108 primo comma Cost. in quanto l'art. 23 dello Statuto non prevede alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia; e in rapporto

agli articoli 102 primo comma e 108 primo comma Cost. in quanto il d.lgs. n. 373/2003 cit. disciplina una materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore dell'autonomia regionale debbono essere supportate da una espressa previsione di pari rango costituzionale; nonché, in rapporto agli articoli 3, 24 primo comma, 113 primo comma Cost., in quanto introduce una ingiustificata differenziazione dell'organo giudicante e quindi anche dell'esercizio della giurisdizione su una parte del territorio nazionale;

A1) in subordine dell'art. 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma uno lettera d)» nonché, in parte qua, dell'art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua, dell'art. 6 del d.l. n. 354/2003 convertito in legge n. 45/2004 in rapporto all'art. 23 primo comma dello Statuto siciliano che non prevede né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria e ciò anche in relazione, quale *tertium comparationis*, (e con riferimento all'art. 3 della Costituzione) all'art. 24 primo comma dello Statuto siciliano concernente la composizione dell'Alta Corte, nonché all'art. 23 terzo comma del medesimo Statuto, all'art. 10 del d.lgs. 6 maggio 1948 n. 655 concernente la istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, all'art. 1 del d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, ed agli articoli 90 e 91 secondo comma del T.U. delle leggi costituzionali di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

A2) in subordine dell'art. 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma uno lettera d)» nonché, in parte qua, dell'art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua, dell'art. 6 del d.l. n. 354/2003 convertito in legge n. 45/2004 in rapporto allo stesso art. 23 primo comma dello Statuto siciliano, nonché in rapporto all'art. 102 secondo comma e 108 primo e secondo comma della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell'ambito dei giudici speciali;

A3) in subordine dell'art. 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma uno lettera d)» nonché, in parte qua, dell'art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua, dell'art. 6 del d.l. n. 354/2003 convertito in legge n. 45/2004 in rapporto all'art. 23 primo comma dello Statuto siciliano ed in rapporto al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato;

A4) in subordine, qualora si potesse ritenere la costituzionalità dell'art. 4 primo comma lettera d) e del successivo secondo comma, nonché dell'art. 6 secondo comma del d.lgs. n. 373/2003 limitatamente alle parole «e all'art. 4 comma uno lettera d)» nonché, in parte qua, dell'art. 15 primo e secondo comma limitatamente alla possibile permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e, derivatamente, in parte qua, dell'art. 6 del d.l. n. 354/2003 convertito in legge n. 45/2004 in relazione alle questioni sollevate ai precedenti punti sub A, A1, A2, si ripropongono le stesse questioni in rapporto anche al disposto dell'art. 117 secondo comma lettera l) della Costituzione, dell'art. 14 primo comma dello Statuto siciliano, dell'art. 5, dell'art. 117 primo comma e dell'art. 120 secondo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in giudizio, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti della Camera e del Senato e sia altresì notificata al Presidente della Giunta regionale siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo nelle Camere di Consiglio del 9 e del 10 marzo 2004 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Andrea Parlato, Antonino Corsaro, componenti.

Il presidente: VIRGILIO

L'estensore: GIACCARDI

N. 650

Ordinanza del 14 aprile 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Bar Trattoria da Luisa Di Riva Sergio & C. s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1385/2003 depositato il 7 ottobre 2003 avverso avviso irrogazione sanzioni n. 796LS0300042 assente 2002 sanzione amministrativa contro Agenzia entrate - Ufficio Bologna 2, proposto dai ricorrenti:

Bar Trattoria da Luisa Di Riva Sergio e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante Riva Sergio, piazza Massarenti n. 1 - 40046 Porretta Terme (Bologna), difeso da Sichi rag. Massimiliano, piazza IV Novembre n. 5/5 - 40038 Vergato (Bologna);

Riva Sergio, via Pieve Caporali n. 1 - 40030 Castel di Casio (Bologna), difeso da Sichi rag. Massimiliano, piazza IV Novembre n. 5/5 - 40038 Vergato (Bologna).

La Commissione Tributaria provinciale, Sezione prima, di Bologna, visti gli atti e i documenti relativi alla controversia di cui in epigrafe, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Osservando quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7 ottobre 2003 e diretto alla Commissione Tributaria provinciale di Bologna la Soc. Bar Trattoria da Luisa di Riva Sergio & c. S.n.c., con sede in Porretta Terme, in persona del proprio legale rappresentante sig. Riva Sergio, impugnava l'atto di irrogazione sanzioni emesso dall'Agenzia delle entrate di Bologna 2, notificato a mezzo del servizio postale in data 2 settembre 2003.

La società ricorrente esponeva che in data 26 novembre 2002 l'INPS di Bologna, a seguito di accesso ispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge n. 383/2001, accertava che il giorno 23 novembre 2002, in occasione di una serata particolare dedicata alla degustazione di vini e formaggi, prestava la propria attività in qualità di aiuto cuoco il sig. Sauro Bernardini, pur non risultando iscritto nei libri obbligatori. Il verbale di accertamento veniva trasmesso all'Agenzia delle entrate che applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 73 del 23 aprile 2002, determinata in euro 28.068, come risulta dall'atto impugnato.

In diritto la ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto, deduce che la sanzione di che trattasi è illegittima in quanto è stata inflitta in aperta violazione degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 472/1997, in relazione all'art. 10 della legge n. 212/2000, per non avere l'A.F. tenuto conto delle peculiari cause di non punibilità ivi previste e della manifesta sproporzione fra l'entità della imposizione cui la sanzione si riferisce e la sanzione inflitta. A tal riguardo, la ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge del 22 febbraio 2002, come introdotto dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, per disparità di trattamento sanzionatorio, rispetto a situazioni esattamente identiche fra loro.

Con memoria depositata il 22 ottobre 2003, si è costituita l'Agenzia delle entrate di Bologna 2, deducendo che la ricorrente non ha proposto difese nel merito della irrogazione della sanzione, avvenuta peraltro dopo la scadenza del termine del 30 novembre fissato per la eventuale regolarizzazione della irregolarità accertata. L'Ufficio non ha preso, invece, posizione in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale.

All'udienza pubblica del 10 marzo 2004, dopo che il Collegio aveva disposto la sospensione dell'atto impugnato, si è svolta la trattazione della controversia.

Ritiene il Collegio che va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002 di conversione del d.l. n. 12/2002, in tema di modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare, in quanto la stessa appare rilevante e non manifestamente infondata.

La norma censurata stabilisce testualmente: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione».

Tale disposizione è in aperto contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché la stessa crea una evidente e ingiustificata disparità di trattamento fra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio dell'anno e l'azienda che, pur nelle stesse condizioni, è, invece, oggetto di accertamento alla fine dell'anno.

Basti considerare che se il datore di lavoro si avvale di dipendenti irregolari impiegati per più anni, lo stesso è favorito nel caso in cui l'irregolarità venisse accertata all'inizio dell'anno, atteso che in detta ipotesi egli sarà soggetto ad una sanzione minima rispetto a quella che verrebbe inflitta a quel datore nei cui confronti l'irregolarità fosse accertata negli ultimi giorni dell'anno, posto che egli sarebbe assoggettato ad una sanzione ugualmente commisurata al costo del lavoro di un intero anno.

Infatti, appare fin troppo evidente che il momento di accesso dell'organo ispettivo, di carattere del tutto volontario, discrezionale e in ipotesi anche arbitrario, determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione, che così non è ancorato ad un fatto di carattere oggettivo e da chiunque verificabile.

Viceversa, la sanzione dovrebbe essere commisurata alla durata di effettivo ricorso a tale forma di lavoro irregolare e quindi la norma censurata invece di stabilire, tout court, una presunzione assoluta, dovrebbe consentire la prova dell'effettiva durata del lavoro e solo in caso di esito negativo di tale prova, ritenere valida la presunzione di legge che il rapporto irregolare debba farsi decorrere dall'inizio dell'anno fino alla data dell'accertamento della violazione.

Ne deriva che in base al vigente tenore della norma impugnata, l'ammontare della sanzione, in modo automatico, è fatto dipendere esclusivamente dalla data di constatazione della violazione, a prescindere del tutto dall'effettiva durata del comportamento antiggiuridico del trasgressore; e ciò non solo in violazione del principio di uguaglianza, posto che in presenza di identica condotta antiggiuridica si possono avere sanzioni di diverso ammontare e di diversa gravità; ma anche in violazione del codificato principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla entità e gravità della violazione commessa, essendo quest'ultimo principio alla base della razionalità informante il principio di eguaglianza. (*cfr.* Corte cost. 21 gennaio 1999, n. 2).

D'altra parte, la stessa norma in quanto non ammette, neanche in sede giurisdizionale, la prova dell'effettiva durata del lavoro irregolare, nel senso dianzi precisato, correlata com'è al fine di realizzare il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla entità della violazione, si pone in evidente contrasto anche con il principio costituzionale del diritto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione.

Le censure di illegittimità costituzionale come sopra esposte sono rilevanti nel caso di specie ai fini della decisione della controversia, in quanto la violazione era stata accertata il 23 novembre 2002 e al riguardo la ricorrente ha dedotto che l'impiego del Bernardini era avvenuto lo stesso giorno e che da tale giorno era iniziato il rapporto di lavoro, con la previsione della prestazione lavorativa per una sola ora al giorno, per complessive cinque ore settimanali. Ne deriva la irrazionalità e l'ingiustizia di una sanzione per la cui applicazione la norma non tiene conto di alcuna circostanza effettivamente inerente al caso concreto.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale della norma di che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria provinciale di Bologna;

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per i motivi sopra esposti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della Segreteria e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della Segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 10 marzo 2004

Il presidente relatore: FERRAÙ

04C0856

N. 651

*Ordinanza del 25 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Perretta Michele Arcangelo*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena definitiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Perretta Michele Arcangelo, nato a Ripacandida (Potenza) il 25 marzo 1953, detenuto presso la Casa circondariale di Trani, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26 giugno 2002 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza concedeva al nominato in oggetto la misura alternativa dell'affidamento T.S., successivamente revocata con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari in data 22 dicembre 2003 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 24 gennaio 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte d'assise di Bari 1° giugno 2000 (decorrenza pena 24 novembre 2003; scadenza pena 14 novembre 2004).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, terzo comma, lett. *d*) della legge n. 20720/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 26 giugno 2002 del Tribunale di Sorveglianza di Potenza al beneficio dell'affidamento di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. di Bari in data 22 dicembre 2003 — il 24 gennaio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di evoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi per *facta concludentia* poco affi-

abile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega precisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. d) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Perretta Michele Arcangelo, s.m.g. in relazione alla pena di cui alla sent. C.A. Bari 1° giugno 2000.

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 24 febbraio 2004

Il magistrato di sorveglianza: MAFFEI

04C0857

N. 652

*Ordinanza del 25 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Uva Biagino*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Uva Biagino, nato a Foggia il 18 agosto 1975, detenuto presso la casa circondariale di Trani, ha emesso la seguente ordinanza:

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 15 maggio 2003 il Tribunale di Sorveglianza Firenze concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della semilibertà successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 13 novembre 2003 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 6 febbraio 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo Procura generale di Bari 5 giugno 2003 (decorrenza pena: 16 maggio 2000; scadenza pena: 8 dicembre 2005).

Motivi della decisione.

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1 terzo comma lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex* legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 15 maggio 2003 del Tribunale di Sorveglianza Firenze al beneficio della semilibertà di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 13 novembre 2003 — il 6 febbraio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che successivamente all'ammissione ad una misura alternativa ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo; potrebbe, però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 23 terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 undicesimo comma, 47-*ter* sesto comma e 51 primo comma della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 terzo comma lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 terzo comma lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Uva Biagino s.m.g. in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo Procura generale di Bari 5 giugno 2003;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 24 febbraio 2004

Il magistrato di sorveglianza: MAFFEI

04C0858

N. 653

*Ordinanza del 14 aprile 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Foggia
sull'istanza proposta da Belviso Domenico*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Belviso Domenico, nato a Bari il 3 agosto 1968, det. presso la C.c.le di Lucera, ha emesso la seguente ordinanza

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 3 dicembre 2002, il Tribunale di Sorveglianza di Bari concedeva a Belviso Domenico, in epigrafe generalizzato, la misura alternativa dell'affidamento in prova ai S.S. ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, misura che veniva successivamente revocata dallo stesso collegio con ordinanza in data 1° luglio 2003, per fatto colpevole.

Con istanza in data 19 marzo 2004 il condannato ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alle residue pene (oggetto della misura alternativa revocata) unificate con provvedimento di cumulo emesso in data 15 gennaio 2004 dal P.M. di Bari (decorrenza pena: 21 gennaio 2004; scadenza pena: 7 marzo 2005).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1 terzo comma lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata ex legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del Belviso che, ammesso con ordinanza in data 3 dicembre 2002 del Tribunale di Sorveglianza di Bari alla misura dell'affidamento «terapeutico», poi revocata con ordinanza dello stesso tribunale in data 1° luglio 2003, il 19 marzo 2004 ha presentato, in relazione alle medesime condanne, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima» (in effetti il Belviso, per effetto dell'intervenuta revoca della misura, il 22 agosto 2003 — data di entrata in vigore della legge — era «in attesa di esecuzione della pena»), poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istitu-

zione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* sesto comma e 51 primo comma della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 terzo comma lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 terzo comma lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Belviso Domenico, s.m.g., in relazione alla residua pena di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 15 gennaio 2004 dal P.M. di Bari;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Foggia, addì 14 aprile 2004

Il magistrato di sorveglianza: D'ADDETTA

04C0859

N. 654

Ordinanza del 20 marzo 2004 emessa dal Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano d'Adda nel procedimento penale a carico di Sevgican Suzi ed altra

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sevgican Suzi e Acenova Cunceva Teodora sono state tratte in arresto in data 19 marzo 2004 in flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002 e presentati in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito ad entrambi con provvedimenti del Questore di Milano notificati in data 13 marzo 2004.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il terzo comma dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori.....» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14 comma 5-*quinquies* della cui legittimità costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 cpp), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge.

Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà delle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13 terzo comma Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere - come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà le indagate in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie.

Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione degli arrestati.

Le risultanze processuali impongono la trasmissione di copia degli atti alla Procura del Tribunale di Milano in relazione alle false generalità fornite dall'arrestata Sevgican Suzi ai carabinieri con riferimento alla data di nascita, avendo la stessa dichiarato agli operanti di essere nata in data 30 novembre 1977 mentre in udienza ha dichiarato di essere nata in data diversa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 87/1953

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo, n. 286/1998 introdotto dalla legge 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13 terzo comma della Costituzione nei termini espressi in motivazione.

Dispone l'immediata remissione in libertà delle indagate;

Concede il nulla osta all'espulsione delle medesime dal territorio dello Stato;

Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera;

Ordina la trasmissione di copia degli atti alla Procura presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso in ordine alle false generalità fornite dall'arrestata Sevgican Suzi ai Carabinieri con riferimento alla data di nascita.

Cassano d'Adda, 20 marzo 2004

Il giudice: MANFREDINI

N. 655

*Ordinanza del 7 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano d'Adda
nel procedimento penale a carico di Viojo Yorgoff Adriana Sonia*

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Viojo Yorgoff Adriana Sonia è stata tratta in arresto in data 6 aprile 2004 in flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002 e presentata in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito al primo con provvedimento del Questore di Milano notificato in data 5 novembre 2003.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il terzo comma dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14 comma 5-*quinquies* della cui legittimità costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge. Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà delle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-*bis*) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13 terzo comma Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà l'indagata in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie.

Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione dell'arrestata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13 terzo comma della Costituzione nei termini espressi in motivazione;

Dispone l'immediata remissione in libertà dell'indagata;

Concede il nulla osta all'espulsione della medesima dal territorio dello Stato;

Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera.

Cassano d'Adda, addì 7 aprile 2004

Il giudice: MANFREDINI

04C0861

N. 656

*Ordinanza del 19 febbraio 2004 emessa dal Giudice di pace di Catania
nel procedimento civile vertente tra Rizzo Sergio contro il Comune di Catania*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparità di trattamento in danno dei soggetti meno abbienti - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di pace di Catania della II sezione civile dott.ssa Anna Toscano, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17 febbraio 2004;

Letto il ricorso *ex art.* 22 della legge n. 689/1981 promosso da Rizzo Sergio nei confronti del Comune di Catania ed iscritto al n. 4120/2003 del ruolo generale affari civili di questo ufficio con il quale si richiedeva a questa A.G. di voler dichiarare l'annullamento del verbale di accertamento di violazione dell'art. 172, comma 8 del codice della strada, elevato dal Corpo polizia municipale di Catania il 29 agosto 2003 e riportante il n. 2166425;

Esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata;

Accertato che il ricorso è stato depositato in cancelleria in data 3 ottobre 2003 senza il versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, come disposto, a pena d'inammissibilità del ricorso, dal terzo comma dell'art. 204-*bis* del codice della strada;

Rilevato che parte ricorrente ha fatto istanza affinché questo giudice sollevi questione di legittimità costituzionale di detto art. 204-*bis*, comma 3 del codice della strada in riferimento agli artt. 3, 24, 53 della Costituzione italiana;

Considerato che:

1. — la norma in esame appare contrastare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto costituisce un indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela dei diritti del ricorrente che, anche in ragione della onerosità della cauzione imposta, potrebbe essere di fatto indotto a desistere dall'impugnazione, con ciò determinando una ingiustificata compressione e limitazione del diritto inviolabile del cittadino alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale;

2. — la subordinazione dell'ammissibilità del ricorso al versamento della cauzione appare realizzare altresì una manifesta disparità di trattamento tra gli utenti meno abbienti, costretti a rinunciare al ricorso giurisdizionale, e quelli che dispongono di adeguate risorse economiche, che lede il diritto di uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto, inoltre, che la questione ha un'indubbia rilevanza nella controversia all'esame del decidente dal momento che il presente giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della pregiudiziale questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Catania, ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio per i motivi sopra esposti;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3 del codice della strada per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;*

Sospende, pertanto, il giudizio presente;

Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 19 febbraio 2004

Il giudice di pace: TOSCANO

04C0862

N. 657

Ordinanza del 22 marzo 2004 emessa dal Giudice di pace di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Rossetto Giovanni Carlo contro Comune di Albiano di Ivrea

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata compromissione del diritto di agire in giudizio (in particolare per i cittadini meno abbienti) - Surrettizia reintroduzione del principio del *solve et repete*.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso *ex art.* 22, legge n. 689/1981 iscritto al n. 453/2003 contro il verbale di accertamento della violazione n. 48a/03 proposto da Rossetto Giovanni Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Rossetto e Sonia Bernardi presso il cui studio in via Giacosa n. 1 ad Ivrea ha eletto domicilio, contro il Comune di Albiano, in persona del Sindaco *pro tempore*,

P R E M E S S O

Che l'opponente depositava in cancelleria il ricorso senza allegare il libretto di deposito giudiziario attestante il versamento della cauzione;

Che il ricorrente opponeva in via pregiudiziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del Codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1^o agosto 2003, n. 214) per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

O S S E R V A

Che l'art. 204-*bis* del Codice della strada prevede, al comma 3, a pena di inammissibilità, il versamento in cancelleria da parte del ricorrente di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, cauzione che in caso di accoglimento del ricorso è restituita al ricorrente;

Che il versamento di una somma, che potrebbe essere superiore a quello della sanzione poi irrogata dal giudice, scoraggia in maniera ingiustificatamente vessatoria il diritto del cittadino a richiedere giustizia, in particolare del cittadino non abbiente;

Che per nessun'altra azione giurisdizionale è previsto l'obbligo di versare una cauzione;

Che il diritto di agire in giudizio, il quale rappresenta uno dei diritti fondamentali del cittadino garantiti dall'art. 24 della Costituzione è compromesso senza ragione dalla disposizione in oggetto;

Che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 c.p.c. perché poneva un limite al diritto di difesa;

Che la disposizione di cui si chiede il giudizio di legittimità introduce surrettiziamente il versamento di una somma per agire in giudizio in spregio al principio del *solve et repete* che è stato dichiarato incostituzionale;

Riconosciuta dunque la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente dell'art. 204-*bis* del Codice della strada (introdotto dall'art. 4 comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1^o agosto 2003 n. 214) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione ed osservato che la stessa è rilevante ai fini della decisione della causa in quanto se la norma in questione venisse riconosciuta costituzionalmente legittima il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis del Codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1^o agosto 2003, n. 214) per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ivrea, addì 22 marzo 2004

Il giudice di pace: FUHRMANN

N. 658

Ordinanza del 26 aprile 2004 emessa dal Giudice di pace di Lanciano nel procedimento civile vertente tra D'Urbano Nicola contro Comune di Lanciano

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne fornisca il nominativo - Violazione del diritto di difesa e del principio *nemo tenetur se detegere* - Irrogazione di sanzione afflittiva a titolo di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, nel testo risultante dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso n. 16/C depositato in data 12 gennaio 2004 dal geom. Nicola D'Urbano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Monte, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 12514 elevato in data 3 ottobre 2003 dal Comando di Polizia municipale di Lanciano in agro del Comune di Lanciano, notificato in data 11/14 novembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

Rilevato che l'opponente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151;

Ritenuto che, nel caso *de quo*, il collegamento giuridico tra la *res iudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare rilevante: infatti, ove si ritenesse l'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003 conforme alla Costituzione, il ricorso andrebbe rigettato mentre, per contro, ove si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito;

Ritenuta la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 24 della Costituzione sotto il seguente profilo:

Il principio costituzionale di cui al suddetto articolo, che garantisce il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, ha il preciso scopo di tutelare i cittadini accusati della commissione di un illecito sotto il profilo sostanziale e cioè anche al di fuori della formalizzazione di un processo a loro carico, sancendo con ciò (in ossequio all'antico brocardo *nemo tenetur se detegere*) il diritto a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale a non collaborare con l'Autorità per la propria incriminazione.

Inoltre, ai sensi della legge n. 689/1981, in tema di applicazione delle sanzioni amministrative, la responsabilità per ogni azione od omissione richiede l'elemento psicologico, quanto meno della colpa, in assenza della quale l'ingiunzione di pagamento e, come nel caso di specie, la decurtazione di 5 punti della patente di guida in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata illegittima e di conseguenza va annullata.

Ritenuta la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 27 della Costituzione sotto il seguente profilo:

Con l'introduzione della perdita dei punti sulla patente — art. 126-*bis*, ed in particolare il secondo comma di cui alla citata legge 1° agosto 2003 n. 214 — la contravvenzione da semplice illecito amministrativo (pagamento di una somma) acquisita la configurazione di un vero e proprio reato con sanzione anche di carattere afflittivo oltre che pecuniaria.

I reati, secondo l'art. 39 del c.p., si suddividono in delitti e contravvenzioni. Di conseguenza la contravvenzione, con riduzione di punti sulla patente, non può essere addebitato ad un soggetto diverso da quello che ha violato la norma del codice della strada; in caso contrario — attribuzione diversa dal conducente — il reato-contravvenzione verrebbe addebitato per responsabilità oggettiva violando l'art. 27 della nostra Costituzione.

La normativa in parola afferma la responsabilità personale in materia penale. La previsione della decurtazione di punti in capo al proprietario del veicolo, per le violazioni in cui non sia stato possibile identificare il conducente concretizzerebbe una fattispecie di responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. L'istituto della responsabilità oggettiva rileva sotto il profilo penale, civile ed amministrativo.

In particolare, alla costruzione della responsabilità nell'illecito amministrativo, così come formulato dalla legge n. 689 del 1981, concorrono elementi mutuati sia dal diritto penale, tra cui il principio di legalità, l'elemento soggettivo e le cause di esclusione dalla responsabilità (per citarne alcuni), che da quello civile, rappresentati soprattutto dalla solidarietà e dalla responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza nell'incapace per un fatto realizzato da questi. In particolare l'art. 3, primo comma, della presente legge, ripetendo la formula dell'art. 42 c.p., richiede lo stesso elemento soggettivo delle contravvenzioni, l'indifferenza tra il dolo e colpa, pur essendo necessaria almeno quest'ultima, depurando in tal modo l'illecito amministrativo da quei residui di responsabilità oggettiva che ancora inquinano l'illecito penale. L'art. 6, invece, ha introdotto l'istituto della solidarietà, di derivazione civilistica, prevedendo la responsabilità in solido, con l'autore dell'illecito, del proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, della persona incaricata della vigilanza dell'incapace, per i fatti da quest'ultimo commessi, dell'imprenditore per gli illeciti commessi dal dipendente nell'esercizio delle proprie incombenze.

Analizzando attentamente il primo comma di questo articolo, relativo al proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, si può notare che è stato ripreso in toto dall'art. 196 del codice della strada, ripetendo la stessa formulazione dell'art. 2054 comma terzo c.c., proposto precedentemente come esempio di responsabilità oggettiva in campo civile.

Tuttavia nella legge n. 689/1981, così come nell'art. 196 c.d.s., la responsabilità in solido comporta il pagamento della somma pecuniaria scaturita dalla violazione amministrativa, e non invece l'assoggettamento ad altra sanzione di carattere affittivo, ma non pecuniario, come quella della detrazione dei punti dalla patente prevista dall'art. 126-bis.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 87/1953, ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma, del codice della strada così come formulato nella legge di conversione del decreto legislativo n. 151/2003 per contrasto con gli articoli 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede che «la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», con l'avvertimento che nel caso di omissione delle suddette informazioni entro il termine fissato, o quando le notizie non consentano comunque di risalire al conducente, la decurtazione di cui al verbale verrà effettuata nei confronti del proprietario dell'autovettura;

Sospende il presente giudizio n. 16/C del Ruolo Generale, manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 3 aprile 2004

Il giudice di pace: D'ADDARIO

N. 659

*Ordinanza del 27 aprile 2004 emessa dal T.a.r. per la Calabria
sul ricorso proposto da Ferraro Filomena ed altre contro Università della Calabria*

Università e istituzioni di alta cultura - Accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Previsione con norma interpretativa della validità dei soli diplomi di assistenti sociali convalidati dalle scuole universitarie all'esito della procedura di cui all'art. 5 del. d.P.R. n. 14/1987 e non anche di quelli assistiti dai requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 6 dello stesso d.P.R. n. 14/1987, equiparati *ope legis* ai diplomi rilasciati dalle scuole universitarie - Ingiustificata deroga al principio della irretroattività della legge - Incidenza sul diritto allo studio e all'accesso ai gradi più alti degli studi - Lesione del principio di tutela del lavoro.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 33, 34 e 35.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso n. 0528/2003, proposto da Ferraro Filomena, Furfari Caterina, Grandinetti Antonella, Malagrino Schiavonea Franca, Rechichi Maria Rosa, Romano Rosella, Stella Rosanna, Toscano Vittoria, tutte rappresentate e difese dagli avv. Rinaldo Talarico e Giuseppe Carratelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo difensore in Catanzaro alla via Schipani n. 10, contro l'Università della Calabria, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, ove alla via G. Da Fiore *ope legis* domicilia per l'annullamento, previa sospensiva, — del decreto rettorale n. 766 del 19 marzo 2003, con cui l'Università degli studi della Calabria ha annullato l'iscrizione delle ricorrenti al corso di laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; — di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o derivato;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore dott. Umberto Maiello all'udienza del 19 marzo 2004;

Uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto rettorale n. 306 del 17 dicembre 2002, l'Università degli studi della Calabria indiceva un corso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali per l'anno 2002/2003.

Tra i titoli di studio previsti come requisiti culturali di ammissione veniva espressamente annoverato, all'art. 3 del richiamato bando, anche il diploma di assistente sociale.

In ragione di ciò, le ricorrenti, munite giustappunto del diploma di assistente sociale, concorrevano alla selezione e, avendola superata, venivano iscritte al corso di studi.

Partecipavano, quindi, con profitto al primo periodo didattico sostenendo i prescritti esami.

Con decreto rettorale n. 766 del 19 marzo 2003, oggetto di gravame, l'iscrizione delle ricorrenti al corso in argomento veniva annullata.

Tanto in ragione del fatto che le predette non erano in possesso di un titolo di studio rilasciato o convalidato da un'Università, come invece espressamente prescritto dall'art. 22 della legge interpretativa 16 gennaio 2003, n. 2.

Avverso il suddetto provvedimento, con il ricorso in epigrafe, le ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:

- 1) violatorie e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 6 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14;

Le ricorrenti hanno conseguito il diploma di assistente sociale ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa, titolo che, nella prospettazione attorea, sarebbe pienamente equipollente a quello rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie.

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 10 del d.l. 12 novembre 2001, n. 402, convertito con mod. nella legge 8 gennaio 2002, n. 1.

L'idoneità del titolo conseguito risulterebbe, inoltre, espressamente riconosciuta dalla disposizione suindicata, secondo cui i diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle università.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2001, n. 3.

Tale disciplina, nella parte in cui limita l'accesso ai corsi di laurea specialistica ai soli possessori di diplomi universitari di assistente sociale, non potrebbe avere un'applicazione retroattiva;

4) Incompetenza; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà di provvedimenti, tra visamento dei fatti, manifesta ingiustizia ed illogicità manifesta;

Una volta perfezionata la fase di iscrizione si sarebbe consumato il potere del Rettore anche in considerazione del consolidarsi delle posizioni soggettive oramai acquisite al patrimonio giuridico delle ricorrenti.

Si è costituita in giudizio l'Università degli studi della Calabria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza assunta all'udienza camerale del 22 maggio 2003, questo Tribunale ha accolto la richiesta incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

Il predetto provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Stato con ordinaria n. 4439 del 2003.

All'udienza del 19 marzo 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, nella parte in cui dispone che il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

Sotto il profilo della rilevanza, vale ribadire, giusta quanto già anticipato nella parte narrativa, che, proprio in ragione della richiamata disposizione normativa, il Rettore dell'Università degli studi della Calabria ha annullato l'iscrizione delle ricorrenti al corso di laurea specialistica in «programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali».

Invero, nel preambolo dell'atto impugnato espressamente si dà conto dell'entrata in vigore della legge n. 22 del 16 gennaio 2003, della natura interpretativa del menzionato atto normativo e, dunque, sotto il profilo dell'efficacia, della sua ontologica vocazione retroattiva.

Si è, dunque, recepita la richiamata disciplina come unico e diretto parametro di riferimento ai fini della delibazione dei requisiti di ammissibilità al suddetto corso di studi, peraltro, all'epoca, già in fase di svolgimento.

Orbene la soluzione imposta dall'art. 22 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, incentrato sulla valorizzazione ai fini in questione unicamente del diploma universitario di assistente sociale, ha, dunque, condotto inevitabilmente all'esclusione delle ricorrenti dal corso in argomento. Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, a giudizio del Collegio, va revocata in dubbio l'effettiva valenza interpretativa che la legge in commento ha inteso accreditare, apparendo, viceversa, in ragione delle argomentazioni di seguito esposte di evidenza intuitiva il contenuto innovativo che ad essa si accompagna quanto alla definizione della rilevanza giuridica del diploma di assistente sociale.

Com'è noto, secondo un costante indirizzo della Corte costituzionale, il carattere interpretativo delle disposizioni normative deve desumersi non già dalla qualificazione che le leggi danno di se stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie normativa, in relazione cioè ad un rapporto fra norme tale che il sopravvenire della

norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario (*cf.* Corte cost. sent. n. 424 del 1993; analogamente sent. n. 39 del 1993; sent. n. 155 del 1990 e sent. n. 233 del 1988).

Così perimetrato il quadro di riferimento, a giudizio del Collegio, la «scelta ermeneutica» imposta dal legislatore non rientra tra le possibili varianti compatibili con il significato immanente del testo interpretato: rispetto al pregresso riconoscimento del valore giuridico del diploma sociale tout court considerato, il legislatore ha introdotto elementi di specialità e di deroga (diploma «universitario» di assistente sociale) inizialmente non previsti e chiaramente incompatibili con la previgente normativa di settore, che, sebbene ad altri fini (quelli di abilitazione all'esercizio della professione), aveva già espressamente riconosciuto la piena equipollenza ai diplomi rilasciati in ambito universitario degli altri diplomi di assistente sociale ove i possessori potessero vantare specifici requisiti qualificanti.

Anzitutto, vale richiamare il disposto del comma 10° dell'art. 1 del d.l. 12 novembre 2001, n. 402 convertito in legge n. 1 dell'8 gennaio 2002, «norma interpretata», secondo cui i diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle università.

Com'è noto l'attività di determinazione e chiarificazione del contenuto precettivo di una norma giuridica passa, anzitutto, attraverso il suo significato letterale.

Sotto il profilo in esame, il senso della suindicata espressione legislativa, desunto dal suo valore semantico, non può che essere quello della piena sufficienza, ai fini dell'ammissibilità a corsi universitari post-base, del possesso del diploma di assistente sociale, senza distinzioni di sorta.

Tanto di per sé già sarebbe sufficiente a disvelare la reale portata innovativa della legge n. 3/2003.

La Corte costituzionale ha, infatti, più volte affermato che il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso (sentenze n. 39 del 1993; n. 15 del 1995; n. 397 del 1994).

Peraltro, l'univocità del richiamato dato ermeneutico, fatta palese dalla insolita chiarezza del linguaggio legislativo, risulta corroborata dalle convergenti risultanze cui conduce l'indagine esegetica svolta alla stregua anche di canoni interpretativi diversi da quello letterale.

Segnatamente, come già sopra anticipato, l'interazione fra la disposizione in commento e le altre disposizioni di riferimento non conduce ad alcun mutamento del significato letterale della richiamata regola, confermandone, anzi, la valenza precettiva nel senso della medesima rilevanza giuridica del diploma di assistente sociale, ancorché conseguito in virtù di diversi percorsi formativi.

Posto che alcun contributo ricostruttivo si rinviene nella disciplina dell'ordinamento didattico dei corsi di studi universitari, vale, anzitutto, richiamare il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 che ha razionalizzato, in modo organico, la disciplina del valore abilitante del diploma di assistente sociale, prevedendo all'articolo 1 che il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

Ciò nondimeno, l'articolo 3 del richiamato decreto ha previsto che l'efficacia giuridica suddetta va riconosciuta di diritto anche ai diplomi rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti — Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma «La Sapienza» e Istituto pareggiato «Maria SS. Assunta» di Roma — ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Secondo il successivo articolo 4, poi, la stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, da coloro che alla data di entrata in vigore del decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.

Infine, in una prospettiva transitoria, l'art. 6 stabilisce un'ulteriore equipollenza a favore di coloro che hanno ottenuto, all'esito del completamento di corsi già iniziati, il diploma da scuole dichiarate idonee per effetto di apposito decreto ministeriale.

Dunque, già alla stregua della richiamata normativa di settore, risultava espressamente riconosciuta la piena equipollenza, sempre che concorressero i requisiti previsti negli artt. 3, 4 e 6, dei diplomi di assistente sociale non conseguiti presso università con quelli rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali universitarie ovvero dalle scuole universitarie per assistenti sociali.

Per gli altri titoli conseguiti nella vigenza della precedente normativa il regolamento in esame imponeva la convalida presso scuole universitarie (art. 5).

Nello stesso senso si pone l'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 sull'ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale, che consente l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.

Il valore giuridico assegnato è, dunque, il medesimo di quello proprio del diploma universitario (che sostituisce il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie) richiesto in via ordinaria per l'iscrizione all'albo.

La preoccupazione di salvaguardare, garantendone l'equipollenza, la validità dei titoli acquisiti in virtù della disciplina previgente si coglie, nei medesimi termini suesposti, anche nella normativa introdotta dagli artt. 22 e ss. del d.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 sui requisiti per l'ammissione all'esame di Stato.

Infine proprio in base al richiamato d.P.R. n. 14 del 15 gennaio 1987, la suddetta equiparazione dei corsi di studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale è stata riconosciuta in giurisprudenza anche agli effetti dell'ammissione al riscatto del periodo di studi (Tar CT n. 20 del 18 gennaio 2000).

Su tale regime normativo si innesta, dunque, in maniera del tutto coerente la precitata disposizione di cui all'art. 1 comma 10 del d.l. n. 402/2001 convertito con modificazioni nella legge n.1/2002, che, vale ribadirlo, espressamente riconosce la validità, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base, dei diplomi di assistente sociale, intendendosi con tale accezione tutti i titoli abilitativi all'esercizio della suddetta professione senza specificazioni o differenziazioni.

D'altronde, proprio in ragione del descritto univoco quadro normativo di riferimento, l'Università degli studi della Calabria, nel bandire, per l'anno accademico 2002/2003, un corso di laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali della facoltà di scienze politiche, espressamente includeva tra i requisiti culturali richiesti, in alternativa ad altri titoli, anche il diploma di assistente sociale.

Sul descritto assetto normativo di riferimento ha indubbiamente inciso l'art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha circoscritto la legittimazione ad accedere ai corsi *de quibus* solo a coloro che sono in possesso di diplomi universitari di assistente sociale.

L'effetto che ne è derivato, piuttosto che di tipo definitorio ovvero di chiarificazione degli ambiti applicativi della disciplina esistente, sembra qualificabile come innovativo in quanto, non essendo ascrivibile a possibili significati emergenti dalla norma interpretata si è risolto nella modifica del suo contenuto precettivo, sottraendo ad esso effetti abilitativi che, come detto, dovevano intendersi connaturati all'originario significato della norma medesima.

In definitiva, ritiene il Collegio che la suddetta legge di interpretazione autentica abbia sostanzialmente mascherato norme effettivamente innovative dotate di efficacia retro attiva.

D'altronde, lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota prot. n. 394 del 12 febbraio 2003, ha mostrato piena consapevolezza del contenuto innovativo della legge n. 3/2003.

Risulta in tal modo tradita quella che, secondo un costante insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 397/1994; n. 311/1995; ord. 14 dicembre 1992, n. 480), è la funzione tipica della legge di interpretazione autentica: vale a dire quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sent. n. 163 del 1991 e sent. n. 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dal legislatore (sent. n. 6 del 1994; sent. n. 424 del 1993, sent. n. 402 del 1993; sent. n. 455 del 1992 e sent. n. 454 del 1992; sent. n. 205 del 1991; sent. n. 380 del 1990, sent. n. 155 del 1990; sent. n. 233 del 1988; sent. n. 178 del 1987).

Ne discende il contrasto dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003 con l'art. 3 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la retroattività non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e contrasta con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

Invero, sotto tale profilo, l'impropria sovrapposizione con effetto retroattivo di un nuovo significato normativo, in sostituzione di quello desumibile dalla norma originaria, non appare neutro ma determina una negativa ricaduta sul piano dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale.

Ciò, anzitutto, rispetto alla tutela dell'affidamento — da intendersi quale principio connaturato allo Stato di diritto (sent. n. 424 del 1993, sent. n. 39 del 1993; sent. n. 349 del 1985) — delle posizioni soggettive maturate in capo alle ricorrenti, che avevano superato la fase di ammissione al corso, sicché l'oramai accertata legittimazione dei titoli allegati le preservava dagli effetti modificativi dello *ius superveniens*.

Secondo una diffusa ed autorevole giurisprudenza, ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all'atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l'applicazione è esclusa per fasi già espletate e compiute, per il principio di irretroattività e per quello secondo cui *tempus regit actum*, nonché per esigenze di economia dell'azione amministrativa (Cons. Stato, VI Sez., 26 maggio 1999, n. 694).

Infine, l'applicazione con effetti retroattivi della disposizione in esame interferirebbe anche con il principio della parità di trattamento: sotto il profilo in esame, mette conto evidenziare che, proprio in ragione della piena efficacia giuridica riconosciuta dal d.P.R. n. 14 del 1987 ai diplomi di assistente sociale non conseguiti presso università ma assistiti dai requisiti previsti negli artt. 3, 4 e 6 del d.P.R. n. 14 del 1987, i suddetti titoli abilitativi sono rimasti esclusi dal processo di convalida previsto dall'art. 5 del suddetto regolamento. Siffatta procedura era, invero, consentita solo per gli ulteriori diplomi di assistente sociale che, a differenza di quelli suindicati, non erano *ope legis* equiparabili a quelli rilasciati dalle scuole universitarie.

Tale equipollenza poteva essere conseguita solo entro un certo termine, ove le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali avessero convalidato i titoli *de quibus* e sempre che gli interessati avessero sostenuto, con esito positivo, la discussione di una tesi ed un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.

Orbene, appare un effetto paradossale, oltre che discriminatorio, quello che si realizzerebbe convalidando la legittimità della soluzione interpretativa imposta con la legge n. 3/2003: i diplomi di assistente sociale convalidati dalle scuole universitarie all'esito della procedura di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 14/1987 consentirebbero la partecipazione ai corsi post — base, mentre quelli assistiti dai requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 6, del d.P.R. n. 14/1987, per i quali il procedimento di convalida non era richiesto in quanto superfluo, essendo i predetti titoli già equiparati *ope legis* a quelli rilasciati da scuole universitarie, non sortirebbero analogo effetto di legittimazione.

Verrebbe, dunque, da un lato, cancellata dal legislatore con effetto retroattivo la suddetta equiparazione ed, al contempo, risulterebbe impedita l'attivazione di quella procedura di convalida già prevista e consentita per i titoli segnati da minore rilevanza ed efficacia giuridica. Senza contare l'effetto discriminatorio che ne deriverebbe anche rispetto a coloro che, pur vantando i medesimi titoli abilitativi, hanno goduto del regime giuridico proprio della norma nella sua originaria portata e, dunque, conseguito il titolo oggi negato alle ricorrenti, le quali, per altro, hanno dimostrato piena attitudine alle materie oggetto del corso di studio, avendo le stesse partecipato con profitto al primo periodo didattico, superando i relativi esami.

E sotto quest'angolatura oltre alla rammentata portata discriminatoria, viene in rilievo il fatto che un divieto di tale assolutezza e rigidità, posto sulla base di situazioni degli aspiranti che non sono in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità e di merito, appare violativo anche dei principi costituzionali, desumibili dagli artt. 33, 34 e 35 Cost., che garantiscono il diritto allo studio ed all'accesso ai gradi più alti degli studi — oltre che al mondo del lavoro e delle libere professioni — in base alle proprie capacità e ai propri meriti (sul punto, cfr. C. cost., sent. n. 219/2002).

In conclusione, la prospettata questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Il giudizio va, dunque, sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Prima sezione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 22 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 35 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, gli atti siano notificati alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicati anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 marzo 2004.

Il Presidente: FINATI

L'estensore: MAIELLO

N. 660

*Ordinanza del 15 marzo 2004 emessa dalla Corte di assise di appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Cracea Dumitru*

Processo penale - Nullità di ordine generale - Nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilità secondo le modalità di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo.

- Cod. proc. pen., art. 180.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

In via subordinata: Processo penale - Nullità assolute - Nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilità secondo le modalità di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo.

- Cod. proc. pen., art. 179.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

In via ulteriormente subordinata: Processo penale - Nullità - Nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore - Deducibilità secondo le modalità di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione dei principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza del processo.

- Cod. proc. pen., artt. 179 e 180.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

LA CORTE D'ASSISE APPELLO

In esito alla camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Cracea Dumitru.

Rilevato che:

l'appellante difesa fiduciaria ha eccepito la nullità assoluta dell'udienza preliminare per nullità della notifica dell'avviso all'imputato del relativo decreto di fissazione e la nullità assoluta del processo per nullità della notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio. L'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, all'atto della scarcerazione per decorrenza termini; ma le due notifiche *de quibus* sono state fatte al portiere dello stabile dove si trova lo studio legale (in proposito la difesa ha prodotto copia del contratto di portierato), senza il successivo seguito delle incombenze previste dai commi 3 e 4 dell'art. 157 c.p.p.; tale inosservanza, secondo l'appellante, avrebbe rilevanza determinante, posto che quel portiere non era organico allo studio legale, né vi faceva parte ad altro titolo, a nulla rilevando che nella relata di notifica, invece, il portiere fosse stato qualificato «addetto che cura la consegna». Per l'appellante, si tratterebbe di nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, come da ultimo insegnato da S.U. 9 settembre 2003, n. 35358, Ferrara;

questa Corte ha disposto la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, procedendo all'esame — sul punto delle due notificazioni — del portiere e dell'ufficiale giudiziario; dall'esito della rinnovazione si deve concludere che non risulta provato in modo adeguato un collegamento organico o incarico, ancorché saltuario o periodico, della persona che ha ricevuto le due notificazioni dirette al Cracea — come domiciliato presso il suo difensore fiduciario — con lo studio legale, neppure ai fini della ricezione delle notificazioni anche solo in contesti peculiari;

si pone pertanto la questione dell'individuazione della sanzione processuale che deve seguire l'irregolarità accertata;

Ritenuto che:

nel caso di specie si tratta di citazione irregolare e non di citazione omessa; con la seconda locuzione deve considerarsi, infatti, il solo caso in cui la notificazione non sia mai stata effettuata; qui, la notificazione è stata fatta contestualmente e con le stesse modalità (ma con atti separati) per il difensore in sé e quale domicilia-

tario dell'imputato, per l'udienza preliminare; è stata fatta con atto consegnato al portiere, per il rinvio a giudizio; che entrambi gli atti siano stati comunque consegnati allo studio si evince sia dal fatto che effettivamente il difensore fu presente all'udienza preliminare, senza nulla eccepire in ordine alla notifica a sé destinata, sia dalle dichiarazioni oggi rese dal teste-portiere, dovendosi poi prendere atto che né nei motivi di appello né nei motivi aggiunti si deduce espressamente della mancata consegna, in fatto, di quegli atti ricevuti dal portiere e destinati al domiciliatario del Cracea; vi è allora una notificazione eseguita, ma in modo irregolare;

è infatti vero che con la recente sentenza Ferrara (v. in *Cass. pen.* 2003, n. 1058, pagg. 3702 e ss. con nota di Di Bitonto) le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno insegnato che l'omessa notifica all'imputato determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come del resto per il vero si evince con chiarezza dal tenore letterale dell'art. 179 c.p.p.; ma l'insegnamento deve lasciare impregiudicata la qualificazione in fatto, oltre che in diritto, di quando si abbia appunto la fattispecie dell'«omissione»; in particolare, il passaggio argomentativo lì svolto, per cui «la menzionata nullità investe e compromette la funzione tipica — di strumento indefettibile di conoscenza — della notifica e di conseguenza, qualora questa abbia ad oggetto una notifica o un avviso, si traduce in omissione dei medesimi, è, pur dato atto dell'autorevolezza formale della pronuncia, francamente non condivisibile. Come infatti subito puntualmente rilevato da attenta dottrina, altro è l'omessa notifica altro è la notifica che porti ad una conoscenza non legale»: la distinzione si impone per quanto in termini detto nella Relazione ministeriale al nuovo codice (pag. 57 s.) e per il disposto dell'art. 184.3 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p.;

nel caso di specie, allora, ci troviamo di fronte ad una nullità di ordine generale ma diversa da quelle assolute di cui all'art. 179 c.p.p., e in particolare quindi ad una nullità disciplinata dall'art. 180 c.p.p.;

pertanto, essendo stata proposta per la prima volta con i motivi d'appello, la nullità relativa alla notificazione dell'avviso per l'udienza preliminare risulta dedotta tardivamente, sicché la parte deve considerarsi decaduta;

è invece tempestiva l'eccezione di nullità relativa alla notificazione della citazione del decreto che ha disposto il giudizio dibattimentale, sicché dovrebbe ora trovare applicazione il quarto comma dell'art. 604 c.p.p., con l'annullamento dell'impugnata sentenza ed il conseguente rinvio alla Corte d'assise patavina, per la rinnovazione del giudizio. Solo per scrupolo motivazionale va precisato, infatti, che non può condividersi la possibile tesi per cui, essendo stato il domicilio eletto presso il difensore, si applicherebbe la giurisprudenza secondo la quale, nel caso di consegna dell'atto al portiere, al difensore non spetta la notizia di tale avvenuta notificazione (così Sez. 6, sent. 1970 del 29 maggio-29 ottobre 1992); innanzitutto si tratta comunque di destinatari distinti (il difensore, la parte) ma specialmente quella giurisprudenza è fondatamente contrastata (Sez. 1, ord. 2614 del 30 marzo-17 aprile 1999), del resto conforme alla lettera dell'art. 167 c.p.p.);

tutto ciò premesso giudica questa Corte distrettuale serenissima che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domicilio eletto presso il difensore, le nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto il domicilio, debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui all'art. 181.3 c.p.p. Ciò con riferimento agli artt. 3, 111.2 seconda parte Cost. e ai principi dell'efficienza, dell'economia e della speditezza processuale, essi pure «costituzionalizzati»;

Ed invero:

le modalità (forme e tempi) delle notificazioni di avvisi e citazioni all'imputato intendono garantire la conoscenza legale della chiamata in giudizio del soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione penale; si tratta pertanto certamente di uno dei momenti essenziali per la costituzione di un rituale ed efficace rapporto processuale e, quindi, per l'esercizio del diritto di difesa;

si è detto della distinzione che comunque bisogna operare tra omessa e irrituale notifica (ché altrimenti, come rilevato dalla richiamata dottrina, la norma dell'art. 184.3 c.p.p. non avrebbe senso, stante l'art. 179 c.p.p., se i casi di nullità dell'avviso o citazione pur eseguiti per sé solo si «traducessero» in casi di omessa notifica);

appunto l'essenzialità del momento processuale — la chiamata in giudizio con la conseguente costituzione del rapporto processuale — giustifica la previsione della usuale possibilità di eccepire l'irregolarità nei tempi e nei modi di cui all'art. 180 c.p.p.: il legislatore, evidentemente, nella propria discrezionalità ha ritenuto che tra l'interesse alla efficienza speditezza ed economia processuale e quello alla rituale costituzione del rapporto processuale (una ritualità che in questa materia riguarda solo l'aspetto della correttezza legale delle forme) debba essere

privilegiato il secondo, almeno nei termini procedurali posti dall'art. 180 c.p.p.; ma tale punto di equilibrio appare irrazionale (da qui il richiamo al parametro dell'art. 3 Cost., risolvendosi nel trattamento identico di situazioni ben diverse) quando con l'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore, che pure riceve poi una propria autonoma e distinta notifica, l'irregolarità è immediatamente e necessariamente portata alla conoscenza del difensore tecnico, cioè proprio di colui che è nelle condizioni di eccepirlo; la peculiarità di questa situazione, il difensore domiciliatario, è data dal fatto che necessariamente, sempre e quindi anche nel caso di notifica regolare, è proprio lo stesso difensore tecnico che ha l'onere di avvertire l'imputato cliente della fissazione dell'incombente in relazione al quale ha ricevuto per suo conto la notifica; è senz'altro configurabile, in altri termini, un preciso obbligo deontologico, contrattuale, procedimentale del difensore domiciliatario di dare avviso all'imputato della ricezione della notifica e dell'incombente cui quella notifica è finalizzata; e si tratta di onere od obbligo elementare, che non può anche solo ipotizzarsi sfugga, nel suo contenuto e nella sua doverosità, a chiunque sia iscritto ad un albo forense ed eserciti la delicata e nobile professione;

ancora ed in sintesi: in questo caso, vi è assoluta coincidenza delle due posizioni (imputato e difesa tecnica), e non vi è alcun terzo, estraneo al difensore tecnico, che possa in qualsiasi modo ulteriormente influire o concorrere nel determinare il perseguimento della finalità della notifica, destinata all'imputato (cosa appunto diversa in fatto, invece, quando il domiciliatario sia altro soggetto); con la domiciliatio presso il difensore si verifica la massima tutela e garanzia del controllo immediato della regolarità della notifica all'imputato, per la solamente semplice ragione che il difensore ha un'autonoma propria distinta informazione che, come si è detto, lo attiva per il medesimo incombenza; né può ipotizzarsi l'ignoranza del difensore tecnico di essere stato indicato come domiciliatario, posto che, quale che sia stato il concreto contingente contesto dell'elezione di domicilio, ciò risulta con inequivoca chiarezza dal medesimo decreto di citazione;

la situazione che può verificarsi, come quella che si verifica in questo processo — per cui il difensore, che ha avuto la contestuale notificazione della propria citazione, è comparso (significativamente, per quanto si va argomentando, così sanando *ex art.* 184.1 c.p.p. la nullità che lo riguardava), e pur sapendo di essere domiciliatario e dell'irregolarità delle notificazioni ricevute come domiciliatario, per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non ha proposto questione, così facendo celebrare tutto il processo di primo grado cui è stato sempre presente, salvo a porre la questione con i motivi d'appello — è situazione che pare a questa Corte palesemente indifferente e anomala, rispetto al necessario corretto e ragionevole equilibrio tra il diritto di difesa, da un lato, e quello alla ragionevole durata, all'efficienza, alla speditezza ed all'economia del processo, dall'altro;

infatti, se è vero che il punto di equilibrio tra questi confliggenti diritti ed interessi, che sono tutti costituzionalmente garantiti, spetta al legislatore ed è riservato alla sua «più ampia discrezionalità», tuttavia, come insegnato dalla Corte delle leggi (ord. 32 del 25 gennaio-9 febbraio 2001), lo stesso legislatore è sempre «vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi»;

e, per le argomentazioni che si sono espresse, il fatto che il difensore domiciliatario non sia tenuto ad eccepire le irregolarità della notificazione ricevuta per conto dell'imputato nei termini dell'art. 181.3, ma lo possa fare in quelli di cui all'art. 180, o addirittura in quelli di cui all'art. 179 c.p.p. (ove si acceda a quell'interpretazione, in questa sede disattesa), è palesemente irrazionale, perché si tratta di soluzione che, pur sacrificando gravemente i diritti alla ragionevole durata, all'efficienza alla speditezza ed all'economia del processo, non salvaguarda per contro alcun effettivo ed oggettivo diritto ed interesse della parte, se non quello eventuale, non costituzionalmente protetto, alla prescrizione dei reati per cui si procede;

giòva evidenziare che, essendo bene giuridico tutelato dalla previsione di nullità quello di garantire la regolarità anche formale della notificazione di avviso e citazione, tale bene verrebbe del tutto adeguatamente soddisfatto, quando il difensore tecnico è anche domiciliatario, dalla possibilità di eccepire il vizio nei termini di cui all'art. 181.3 c.p.p., determinando il compimento di tutte le iniziative ed attività procedurali pienamente idonee a rimuovere quel vizio e quindi a salvaguardare il diritto violato;

la soluzione proposta, con il richiamo all'applicabilità nella specie del terzo comma dell'art. 18 c.p.p. non pare manifestazione di discrezionalità, ma applicazione dei principi generali e delle norme positive che, in materia di nullità, privilegiano l'onere della tempestività dell'eccezione rispetto al momento della conoscenza del vizio;

solo in ordine subordinato la questione di legittimità costituzionale sopra individuata va proposta con riferimento all'art. 179 c.p.p., laddove la Corte adita condivide le conclusioni della richiamata sentenza Ferrara, per cui la notifica nulla si tradurrebbe in omessa notifica, dando luogo ad una nullità assoluta appunto discipli-

nata dall'art. 179 c.p.p., è del tutto evidente che le argomentazioni sopra svolte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione proposta in via principale, tanto più manterrebbero la loro valenza per il caso che si giudicasse configurabile una nullità ancor più grave e rilevabile in ogni stato e grado del processo, pur dopo che il difensore tecnico ha avuto necessariamente conoscenza del vizio e senta che ciò corrisponda ad alcuna oggettiva esigenza di tutela riconducibile al diritto costituzionale di difesa;

in via di secondo subordine va eccepita l'incostituzionalità di entrambe le norme, laddove la Corte adita ritenga che la questione della sussunzione della fattispecie nell'una o nell'altra previsione di nullità appartenga solo al giudice ordinario; né pare che il duplice richiamo, che è posto appunto solo in secondo subordine, debba condurre all'inammissibilità della questione, posto che, nella realtà, la fattispecie procedimentale portata alla conoscenza del Giudice delle leggi è specifica, quale che sia la sua sussunzione normativa «di partenza» così come univoca è la soluzione invocata: l'applicazione dell'art. 181.3 c.p.p. nel caso di irregolarità afferenti notificazioni al domicilio eletto presso il difensore;

la questione è rilevante nel presente giudizio: se accolta, questa Corte distrettuale potrebbe passare a decidere il merito dell'appello; se respinta, conseguirà l'annullamento dell'impugnata sentenza;

vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111.2 Cost. ed ai principi pure costituzionalizzati della speditezza, dell'economia e dell'efficienza del processo:

in via principale dell'art. 180 c.p.p.;

in via subordinata dell'art. 179 c.p.p.;

in via ulteriormente subordinata di entrambe queste norme;

nella parte in cui non prevedono che, nell'ipotesi di domicilio eletto presso il difensore, le nullità afferenti la notificazione di avvisi o citazioni all'imputato che ha eletto il domicilio, debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui all'art. 181.3 c.p.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente processo;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata all'imputato contumace, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Letta in pubblica udienza, alla presenta del Procuratore generale e del difensore dell'imputato.

Venezia-Mestre, addì 15 marzo 2004

Il Presidente: LANZA

Il consigliere estensore: CITTERIO

04C0866

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 8 1 8 *

€ 4,00